

STUDIO PIZZANO
CONSULENZA TRIBUTARIA
SOCIETARIA ED ENTI SPORTIVISETTIMANA
FISCALE

NUMERO

35

2026

Rassegna settimanale di informazione e approfondimento tributario, societario e professionale

ANNO I • NUMERO 35

SETTIMANA 24 - 28 AGOSTO 2026

EDIZIONE DIGITALE • WWW.STUDIOPIZZANO.IT

★ IL PRIMO PIANO • IMPRESE, BILANCIO & SOCIETÀ

Derivazione rafforzata holding industriali:
coordinamento nel decreto Omnibus

Il DLgs. 148/2026 coordina le regole di derivazione rafforzata del reddito d'impresa con gli articoli 94, 95, 101, 103, 108, 110 e 162-bis del TUIR, la norma che definisce le holding industriali ai fini fiscali.

TRA LE disposizioni più tecniche del quarto correttivo della riforma fiscale, il decreto legislativo 7 agosto 2026 n. 148 (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026, in vigore dal 12 agosto 2026), c'è un intervento che riguarda il modo in cui il bilancio d'esercizio si traduce in reddito imponibile per le imprese, in particolare per le holding. L'articolo 5 del decreto coordina tra loro gli articoli 94, 95, 101, 103, 108 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), tutte norme che concorrono a definire la cosiddetta derivazione rafforzata, insieme all'articolo 162-bis del TUIR,...

I PUNTI CHIAVE OPERATIVI

Destinatari: Imprese, lavoratori autonomi, dipendenti e contribuenti soggetti a IRPEF, IRES e IVA.

Quadro Normativo: Schema di D.Lgs. Correttivo e giurisprudenza consolidata.

Rischio Operativo: Imputazione presuntiva di utili e rettifiche a catena.

Azione di Studio: Esaminare le nuove franchigie fringe benefit, i requisiti familiari a carico e le novità sulla detrazione IVA.

Audit Preventivo: Assistenza dello Studio per la verifica delle delibere e dei conti.

ANALISI INTEGRALE E QUADRO NORMATIVO

CONTINUA A PAGINA 68 →

L'OSSERVATORIO DELLO STUDIO
di Sabatino Pizzano

ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

Cessione del contratto
dell'atleta: IVA piena, niente
esenzione sportiva

Sulla cessione del contratto dell'atleta l'IVA si applica per intero: quando una ASD o una SSD cede a una società professionistica il diritto alle prestazioni sportive di un proprio atleta, il compenso ricevuto sconta l'imposta con aliquota ordinaria. Lo afferma la circolare 7/E del 7 agosto 2026, che esclude l'esenzione prevista per le prestazioni strettamente connesse con la pratica dello sport e qualifica l'operazione come prestazione di servizi imponibile. È una delle prese di posizione più restrittive del documento e chiude un'ipotesi che alcune letture di settore avevano...

L'ANALISI A PAGINA 10 →

I PRINCIPALI FOCUS TEMATICI DELLA SETTIMANA

APPROFONDIMENTI E CASI PRATICI

AGEVOLAZIONI & BONUS EDILIZI

Sismabonus acquisti: come
compilare il quadro RS del
modello Redditi SC 2026

Una società che nel 2025 ha acquistato un'unità immobiliare in una zona sismica agevolata, ricavata dalla demolizione e ricostruzione antisismica di un edificio, può beneficiare del sismabonus acquisti previsto dall'articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge n....

SEGUE A PAGINA 3 →

AGEVOLAZIONI & BONUS EDILIZI

Plusvalenza sismabonus
acquisti: costo netto dello
sconto in fattura

Chi rivende entro cinque anni un immobile comprato da un'impresa di costruzioni con il super sismabonus acquisti, dopo aver fruito dello sconto in fattura, deve calcolare la plusvalenza tassabile prendendo come costo di acquisto solo la parte effettivamente pagata di tasca...

SEGUE A PAGINA 6 →

ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

Decadenza dal regime 398/91: gli
enti sportivi hanno diritto ai
costi forfetari

Quando un'associazione sportiva dilettantistica perde il diritto al regime agevolato della legge 398/1991, il fisco non può limitarsi a tassare per intero i maggiori ricavi accertati: deve riconoscere, almeno in via presuntiva, anche i costi sostenuti per produrli. Lo ha...

SEGUE A PAGINA 13 →

RASSEGNA NORMATIVA & ALTRI APPROFONDIMENTI DEL NUMERO

GUIDA RAPIDA ALLE PAGINE INTERNE

SPORT & ASD

PAG. 15

Detassazione eventi sportivi:
dal 2026 l'agevolazione copre
anche le SSD

FISCO & IMPOSTE

PAG. 26

Intrastat, cambia la
piattaforma: al via la
transizione verso il nuovo
Intr@web

FISCO & IMPOSTE

PAG. 40

Estromissione agevolata
immobili: come compilare il
quadro RQ del modello PF 2026

SPORT & ASD

PAG. 18

Centro CONI: domande di
adesione ASD e SSD entro il 10
settembre 2026

FISCO & IMPOSTE

PAG. 29

Concordato in continuità: la
modifica della proposta non
sopravvive all'omologazione

FISCO & IMPOSTE

PAG. 43

Costo del personale e deduzioni
IRAP: come si compila il
quadro IS 2026

SPORT & ASD

PAG. 21

Dispensa adempimenti Iva enti
sportivi: il via libera
dell'Agenzia

FISCO & IMPOSTE

PAG. 33

Digital tax esclusa per le
vendite online in conto proprio

FISCO & IMPOSTE

PAG. 46

Transfer pricing sulle agro-
commodities: il prezzo quotato
non basta più a difendersi

SPORT & ASD

PAG. 24

Controlli RUNTS sugli enti del
Terzo settore: i tre verbali

FISCO & IMPOSTE

PAG. 36

Avviso bonario e concordato
preventivo biennale: la decadenza
scatta in 60 giorni

FISCO & IMPOSTE

PAG. 49

Fiscalità sagre Pro Loco 2026:
IVA, IRES e nuovi regimi dopo la
398

MACRO-AREE TRATTATE:

BONUS & CASA: 2 • SPORT & ASD: 6 • FISCO & IMPOSTE: 8 • IMPRESE & SOCIETÀ: 6 • LAVORO & PREV.: 4

■ AGGIORNAMENTI FISCALI & CIRCOLARI

Resta sempre aggiornato con lo Studio Sabatino Pizzano

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter per ricevere le ultime novità normative, le circolari operative, il Quotidiano Fiscale e l'edizione settimanale de La Settimana Fiscale con dossier in PDF.



ISCRIVITI GRATIS →

STUDIO SABATINO PIZZANO

Dottore Commercialista • Revisore Legale e della Sostenibilità
ODCEC Avellino N. 1012/A • P.IVA: IT02754810642

SEDI DELLO STUDIO

Avellino: C.da Pennini, 92/D (su appuntamento)
Venticano: Via Sant'Alessio, 5 (su appuntamento)
Tel. 0825 123456 • info@studiopizzano.it

REDAZIONE & CANALI

Blog Ufficiale: www.studiopizzano.it
Newsletter Settimanale e Quotidiana
Riproduzione riservata © 2026

Indice Generale del Settimanale

Guida ragionata e rinvio ipertestuale a tutti gli approfondimenti del numero

🏠 AGEVOLAZIONI & BONUS EDILIZI		2 APPROFONDIMENTI
Sismabonus acquisti: come compilare il quadro RS del modello Redditi SC 2026	PAG. 3	
Plusvalenza sismabonus acquisti: costo netto dello sconto in fattura	PAG. 6	
🏆 ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE		6 APPROFONDIMENTI
Cessione del contratto dell'atleta: IVA piena, niente esenzione sportiva	PAG. 10	
Decadenza dal regime 398/91: gli enti sportivi hanno diritto ai costi forfetari	PAG. 13	
Detassazione eventi sportivi: dal 2026 l'agevolazione copre anche le SSD	PAG. 15	
Centro CONI: domande di adesione ASD e SSD entro il 10 settembre 2026	PAG. 18	
Dispensa adempimenti Iva enti sportivi: il via libera dell'Agenzia	PAG. 21	
Controlli RUNTS sugli enti del Terzo settore: i tre verbali	PAG. 24	
🏛️ FISCO & AGGIORNAMENTI		3 APPROFONDIMENTI
Intrastat, cambia la piattaforma: al via la transizione verso il nuovo Intr@web	PAG. 26	
Concordato in continuità: la modifica della proposta non sopravvive all'omologazione	PAG. 29	
Digital tax esclusa per le vendite online in conto proprio	PAG. 33	
🏛️ FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE		5 APPROFONDIMENTI
Avviso bonario e concordato preventivo biennale: la decadenza scatta in 60 giorni	PAG. 36	
Estromissione agevolata immobili: come compilare il quadro RQ del modello PF 2026	PAG. 40	
Costo del personale e deduzioni IRAP: come si compila il quadro IS 2026	PAG. 43	
Transfer pricing sulle agro-commodities: il prezzo quotato non basta più a difendersi	PAG. 46	
Fiscalità sagre Pro Loco 2026: IVA, IRES e nuovi regimi dopo la 398	PAG. 49	
🏢 IMPRESE, BILANCIO & SOCIETÀ		6 APPROFONDIMENTI
Costi per servizi (B7): cosa comprende la voce e come si deducono	PAG. 56	
Debiti verso fornitori in bilancio: interessi di mora e fatture da ricevere	PAG. 60	
Denaro e valori in cassa in bilancio: regole, limiti e controlli	PAG. 62	
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali: guida alla voce B10b	PAG. 64	
Derivazione rafforzata holding industriali: coordinamento nel decreto Omnibus	PAG. 68	
Soggetti assimilati alle holding industriali: il correttivo introduce un income test sui ricavi	PAG. 70	
👥 LAVORO & PROFESSIONI		4 APPROFONDIMENTI
Il CNEL custode dei contratti collettivi: cosa cambia con il DL 62/2026	PAG. 73	
Decreto correttivo Omnibus 2026: le novità su IRPEF e IRES	PAG. 76	
Estinzione associazione professionale? La Cassazione si divide	PAG. 79	
Regime forfettario attività iniziata in corso d'anno: il ragguglio dei ricavi	PAG. 82	

Sismabonus acquisti: come compilare il quadro RS del modello Redditi SC 2026

Una società che nel 2025 ha acquistato un'unità immobiliare in una zona sismica agevolata, ricavata dalla demolizione e ricostruzione antisismica di un edificio, può beneficiare del sismabonus acquisti previsto dall'articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge n. 63/2013. Una società che nel 2025 ha acquistato un'unità immobiliare in una zona sismica agevolata, ricavata dalla demolizione e ricostruzione antisismica di un edificio, può beneficiare del sismabonus acquisti previsto dall'articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge n. 63/2013. Per i soggetti Ires la detrazione spetta nella misura del 36%, diversa da quella del 50% riservata alle persone fisiche che destinano l'immobile ad abitazione principale, e va calcolata entro un limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare, indipendentemente dal prezzo effettivamente pagato.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

BONUS EDILIZI.

Norme chiave

D.P.R. 917/1986 (TUIR), D.Lgs. 218/1997.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Sismabonus acquisti e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ✦ **Cosa cambia:** Una società che nel 2025 ha acquistato un'unità immobiliare in una zona sismica agevolata, ricavata dalla demolizione e ricostruzione antisismica di un edificio, può beneficiare del sismabonus acquisti previsto dall'articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge n.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Sismabonus acquisti: come compilare il quadro RS del modello Redditi SC 2026, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Una società che nel 2025 ha acquistato un'unità immobiliare in una zona sismica agevolata, ricavata dalla demolizione e ricostruzione antisismica di un edificio, può beneficiare del sismabonus acquisti previsto dall'articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge n. 63/2013. Per i soggetti Ires la detrazione spetta nella misura del 36%, diversa da quella del 50% riservata alle persone fisiche che destinano l'immobile ad abitazione principale, e va calcolata entro un limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare, indipendentemente dal prezzo effettivamente pagato. L'importo va poi ripartito obbligatoriamente in dieci quote annuali di pari importo, la prima delle quali si utilizza già nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa. Il modello Redditi SC 2026 richiede la compilazione del rigo RS150, con un codice intervento dedicato a questa specifica fattispecie, e dei rigi RS153 e RS154 per i dati catastali dell'immobile. L'articolo ripercorre un caso pratico completo, dal calcolo della detrazione alla compilazione dei rigi del prospetto delle detrazioni edilizie.

CHE COS'È IL SISMABONUS ACQUISTI E CHI PUÒ BENEFICIARNE

Il sismabonus acquisti è la versione della detrazione per interventi antisismici riservata a chi non esegue direttamente i

lavori, ma acquista un'unità immobiliare già ricostruita secondo criteri antisismici. La disciplina, contenuta nell'articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge n. 63/2013, si applica quando un edificio situato in zona classificata a rischio sismico 1, 2 o 3 viene demolito e ricostruito da un'impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che poi vende le singole unità entro il termine previsto dalla norma.

Il beneficio spetta sia a persone fisiche, anche titolari di reddito d'impresa, sia a società di persone e soggetti Ires, cioè società di capitali ed enti, purché acquistino l'immobile risultante dall'intervento e ne sostengano effettivamente il costo. Condizione imprescindibile è che l'intervento di demolizione e ricostruzione abbia comportato una riduzione della classe di rischio sismico dell'edificio, asseverata da un tecnico abilitato secondo le procedure previste dal decreto ministeriale che disciplina la classificazione sismica degli edifici. Nel caso esaminato, la riduzione ottenuta è stata di due classi di rischio, la condizione più favorevole tra quelle previste dalla disciplina.

CASO PRATICO & SIMULAZIONE NUMERICA

Per le spese sostenute nel 2025 da soggetti Ires, la detrazione spetta nella misura del 36% del prezzo di acquisto, entro il limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Non trova invece applicazione, per questi soggetti, l'aliquota maggiorata del 50%, riservata esclusivamente alle persone fisiche titolari di un diritto reale sull'immobile destinato ad abitazione principale: una distinzione che le società devono tenere presente fin dalla fase di valutazione della convenienza dell'operazione, perché il vantaggio fiscale effettivo è sensibilmente inferiore a quello di cui beneficerebbe un privato nelle stesse condizioni.

Si consideri il caso di una società che nel 2025 ha acquistato, al prezzo di 120.000 euro, un'unità immobiliare risultante dalla demolizione e ricostruzione antisismica di un edificio situato in zona sismica agevolata, con riduzione di due classi di rischio asseverata dal tecnico incaricato. Il prezzo di acquisto supera il limite massimo di spesa agevolabile, fissato a 96.000 euro per unità immobiliare: l'eccedenza di 24.000 euro resta quindi fuori dal calcolo della detrazione e non produce alcun beneficio fiscale, indipendentemente dal fatto che rappresenti un costo effettivamente sostenuto dalla società.

La detrazione complessiva spettante si ottiene applicando l'aliquota del 36% al limite di spesa agevolabile di 96.000 euro, per un importo pari a 34.560 euro (96.000 euro moltiplicato 36%).

LE DIECI QUOTE ANNUALI E L'UTILIZZO IN DICHIARAZIONE

A differenza di altre agevolazioni edilizie che prevedono ripartizioni differenziate, il sismabonus acquisti impone la suddivisione dell'importo complessivo in dieci quote annuali di pari importo, senza possibilità di ripartizioni più brevi o più lunghe. Nel caso esaminato, la detrazione complessiva di 34.560 euro si traduce quindi in una quota annuale di 3.456 euro, utilizzabile per dieci periodi d'imposta consecutivi a partire da quello di sostenimento della spesa.

La prima quota, relativa al 2025, va indicata nel modello Redditi SC 2026, cioè nella dichiarazione che la società presenta nel 2026 con riferimento al periodo d'imposta 2025. Le quote successive seguiranno lo stesso schema nelle dichiarazioni degli anni seguenti, fino all'esaurimento delle dieci rate, sempre che permangano i presupposti che hanno dato diritto alla detrazione.

LA COMPILAZIONE DEL RIGO RS150 NEL MODELLO REDDITI SC 2026

Il prospetto delle detrazioni edilizie del modello Redditi SC richiede, per il sismabonus acquisti, la compilazione del rigo RS150. La società deve indicare il 2025 come anno di sostenimento della spesa e riportare il codice "6", che

identifica specificamente l'acquisto di unità immobiliari derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione con riduzione di almeno due classi di rischio sismico, distinguendolo così dagli altri interventi antisismici agevolabili con codici diversi.

Nello stesso rigo vanno inoltre riportati il codice fiscale dell'impresa che ha realizzato l'intervento di demolizione e ricostruzione, la spesa agevolabile limitata a 96.000 euro (non il prezzo di acquisto per intero, quando quest'ultimo sia superiore), la detrazione complessiva spettante di 34.560 euro, il numero totale delle rate previste, pari a dieci, il numero progressivo della rata utilizzata nell'annualità dichiarata, in questo caso la prima, e il relativo importo di competenza, pari a 3.456 euro.

I DATI CATASTALI NEI RIGHI RS153 E RS154

Il modello richiede infine l'indicazione dei dati catastali dell'immobile oggetto dell'intervento, da riportare nei righe RS153 e RS154. Questi dati devono essere collegati al rigo RS150 tramite il medesimo numero progressivo, in modo da consentire all'Amministrazione finanziaria di ricondurre ogni rata dichiarata all'immobile specifico e all'intervento che ha generato il diritto alla detrazione. Un errore nel collegamento tra il numero progressivo del rigo RS150 e quello dei righe catastali può rendere la posizione formalmente irregolare anche quando la detrazione è sostanzialmente spettante, con il rischio di contestazioni in sede di controllo automatizzato della dichiarazione.

LE CONDIZIONI SOSTANZIALI DA VERIFICARE PRIMA DI DICHIARARE LA DETRAZIONE

Prima di indicare la detrazione in dichiarazione, la società deve assicurarsi di conservare tutta la documentazione che dimostra il rispetto dei requisiti sostanziali della disciplina: l'atto di acquisto, l'asseverazione del tecnico abilitato che attesta la riduzione di due classi di rischio sismico, la documentazione relativa alla classificazione della zona sismica in cui è situato l'immobile e la prova che l'intervento di demolizione e ricostruzione sia stato effettivamente eseguito dall'impresa cedente entro i termini previsti dalla norma per beneficiare dell'agevolazione in capo all'acquirente.

Va infine ricordato che il sismabonus acquisti condivide con le altre detrazioni edilizie il principio della permanenza del diritto in capo a chi ha sostenuto la spesa: se la società cedesse l'immobile prima di aver utilizzato tutte le dieci quote annuali, occorrerà valutare, caso per caso e sulla base delle regole generali applicabili ai soggetti Ires, se il diritto alle quote residue permanga in capo alla società cedente o si trasferisca all'acquirente, un aspetto che conviene definire contrattualmente già in sede di compravendita per evitare contestazioni successive tra le parti.

**CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG**

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su [studiopizzano.it](https://www.studiopizzano.it).

<https://www.studiopizzano.it/sismabonus-acquisti-quadro-rs-modello-redditi-sc-2026/> →

NECESSITI DI CHIARIMENTI SU VARIAZIONI CATASTALI DOCFA O BONUS FISCALI?

Offriamo consulenza per la verifica di conformità fiscale e l'impatto delle rendite catastali su investimenti energetici e immobili.

RICHIEDI CHECK-UP EDILIZIO →

Plusvalenza sismabonus acquisti: costo netto dello sconto in fattura

La Cgt di Vicenza, sentenza 250/2026, calcola la plusvalenza da rivendita infraquinquennale di immobili col super sismabonus acquisti al netto dello sconto in fattura, applicando per analogia una regola pensata per il superbonus. Perché la questione resta aperta. Chi rivende entro cinque anni un immobile comprato da un'impresa di costruzioni con il super sismabonus acquisti, dopo aver fruito dello sconto in fattura, deve calcolare la plusvalenza tassabile prendendo come costo di acquisto solo la parte effettivamente pagata di tasca propria, al netto dello sconto. Lo ha stabilito la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza con la sentenza n. 250/2026 del 27 aprile 2026, respingendo il ricorso di un contribuente che chiedeva il rimborso dell'imposta versata sulla plusvalenza.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

BONUS EDILIZI.

Norme chiave

articolo 119 Dl 34/2020, articolo 68 Tuir, articolo 67 Tuir.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Plusvalenza sismabonus acquisti e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ★ **Cosa cambia:** La Cgt di Vicenza, sentenza 250/2026, calcola la plusvalenza da rivendita infraquinquennale di immobili col super sismabonus acquisti al netto dello sconto in fattura, applicando per analogia una regola pensata per il superbonus. Perché la questione resta aperta.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Plusvalenza sismabonus acquisti: costo netto dello sconto in fattura, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Chi rivende entro cinque anni un immobile comprato da un'impresa di costruzioni con il super sismabonus acquisti, dopo aver fruito dello sconto in fattura, deve calcolare la plusvalenza tassabile prendendo come costo di acquisto solo la parte effettivamente pagata di tasca propria, al netto dello sconto. Lo ha stabilito la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza con la sentenza n. 250/2026 del 27 aprile 2026, respingendo il ricorso di un contribuente che chiedeva il rimborso dell'imposta versata sulla plusvalenza. La particolarità del caso è che i giudici sono arrivati a questa conclusione applicando per analogia una regola scritta dal legislatore per il superbonus, mentre l'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello 137/2025, ha già chiarito che il sismabonus acquisti infraquinquennale segue un'altra norma e criteri di calcolo diversi. Un disallineamento che rende probabile un nuovo round di contenzioso sullo stesso tema.

IL CASO: DUE IMMOBILI CON LO SCONTO IN FATTURA RIVENDUTI ENTRO IL QUINQUENNIO

La vicenda esaminata dalla Corte vicentina riguarda un contribuente che aveva acquistato due unità immobiliari da un'impresa di costruzioni, beneficiando del cosiddetto super sismabonus acquisti e optando, in sede di acquisto, per lo sconto in fattura applicato dal venditore. La cessione degli

immobili, avvenuta entro cinque anni dall'acquisto, ha generato una plusvalenza tassabile secondo le regole ordinarie sulle cessioni infraquinquennali di immobili. Il contribuente aveva inizialmente versato l'imposta sostitutiva del 26% calcolando la plusvalenza come differenza tra il prezzo di vendita e il costo di acquisto ridotto dell'importo corrispondente allo sconto in fattura fruito. In un secondo momento ha però chiesto il rimborso di quanto versato, sostenendo che il costo di acquisto rilevante ai fini del calcolo non andasse ridotto dello sconto. L'Agenzia delle entrate ha opposto un rifiuto tacito (il cosiddetto silenzio-rifiuto), precisando due cose: che la tassazione applicabile al caso era quella ordinaria, non quella sostitutiva del 26%, e che comunque lo sconto in fattura, non essendo una spesa realmente sostenuta dall'acquirente, non poteva aumentare il costo fiscalmente riconosciuto dell'immobile. Il contribuente ha impugnato il diniego, portando la questione davanti ai giudici vicentini.

CHE COS'È IL SISMABONUS ACQUISTI E COME FUNZIONA LO SCONTO IN FATTURA

Il sismabonus acquisti, disciplinato dall'articolo 16, comma 1-septies, del Dl 63/2013, è un'agevolazione pensata per chi compra, entro un certo termine dalla fine dei lavori, un immobile che un'impresa di costruzione ha demolito e ricostruito riducendone il rischio sismico. A differenza delle

altre detrazioni edilizie, che premiano chi esegue i lavori sulla propria casa, questa misura premia l'acquirente finale: la detrazione si calcola non sulle spese sostenute per i lavori, ma su una percentuale del prezzo dell'immobile risultante dall'atto di compravendita. Quando l'intervento raggiunge il livello di riduzione del rischio sismico più elevato ed è stato eseguito da imprese che hanno anche fruito delle agevolazioni del superbonus, si parla di super sismabonus acquisti, con un beneficio potenziato.

Fino al progressivo superamento di questa possibilità, la normativa introdotta dal DL 34/2020 (il cosiddetto decreto Rilancio) permetteva a chi aveva diritto a queste detrazioni di non fruirne direttamente in dichiarazione dei redditi, ma di trasformarle in uno sconto immediato praticato dal fornitore sul prezzo o sul corrispettivo (lo sconto in fattura, previsto dall'articolo 121, comma 1, lettera a, del DL 34/2020) oppure di cederle a banche o intermediari finanziari in cambio di liquidità (la cessione del credito, lettera b) del medesimo comma). Nel caso del sismabonus acquisti, lo sconto in fattura veniva praticato dall'impresa venditrice direttamente sul prezzo di vendita dell'immobile: l'acquirente pagava quindi un importo inferiore al prezzo pieno, e il costo dell'agevolazione restava a carico dello Stato tramite il credito d'imposta maturato dal venditore o dai soggetti a cui il credito veniva ceduto.

LA PLUSVALENZA "RAFFORZATA" INTRODOTTA DALLA LEGGE DI BILANCIO 2024

Per contrastare le vendite speculative di immobili ristrutturati con soldi pubblici e mai tassate sull'incremento di valore, la legge di bilancio 2024 (legge 213/2023) ha introdotto nell'articolo 67, comma 1, del Tuir la nuova lettera b-bis). La norma qualifica come reddito diverso, quindi imponibile, la plusvalenza realizzata dalla cessione a titolo oneroso di immobili sui quali il cedente, o chi lo ha preceduto nella proprietà, ha eseguito interventi agevolati con il superbonus dell'articolo 119 del DL 34/2020, conclusi da non più di dieci anni dalla data della cessione. La legge ha anche esteso a questi casi la possibilità di optare, in alternativa alla tassazione ordinaria Irpef, per l'imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza.

Il correttivo più delicato riguarda però il calcolo della plusvalenza, disciplinato dall'articolo 68, comma 1, del Tuir, anch'esso modificato dalla stessa legge di bilancio. Per gli immobili rientranti nella nuova lettera b-bis), se gli interventi agevolati al 110% sono stati conclusi da non più di cinque anni dalla cessione e per essi sono state esercitate le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito, le spese relative a quegli interventi non possono essere sommate al costo di acquisto ai fini del calcolo della plusvalenza. In pratica, chi ha ristrutturato un immobile senza spendere nulla di tasca propria, grazie allo sconto o alla cessione del credito, non può far figurare quella spesa come un costo che riduce la plusvalenza tassabile: il legislatore ha voluto colpire proprio l'incremento di valore che deriva da un intervento pagato interamente dalla collettività.

PERCHÉ IL SISMABONUS ACQUISTI INFRAQUINQUENNALE, SECONDO LE ENTRATE, NON RIENTRA NELLA LETTERA B- BIS

La nuova plusvalenza rafforzata, però, non si applica automaticamente a ogni immobile toccato in qualche modo dal superbonus. L'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 137/2025, ha chiarito che chi acquista un immobile con il super sismabonus acquisti e lo rivende non ricade nella lettera b-bis) dell'articolo 67. Il ragionamento dell'Agenzia è che la "prima cessione" agevolata, quella su cui la norma antielusiva è pensata per incidere, è quella compiuta dall'impresa di costruzione che ha eseguito i lavori e venduto l'immobile al primo acquirente: è in quel passaggio che si è formato il beneficio fiscale collegato ai lavori. La successiva rivendita da parte dell'acquirente finale, secondo le Entrate, non genera quindi la nuova plusvalenza decennale della lettera b-bis), ma può comunque generare la plusvalenza "ordinaria" prevista dalla lettera b) dello stesso articolo 67, quella che si applica da decenni a qualunque cessione di immobile effettuata entro cinque anni dall'acquisto, salvo le esclusioni per gli immobili ricevuti in successione e per quelli adibiti ad abitazione principale per la maggior parte del periodo di possesso. Questo è, in sintesi, il punto fermo che le Entrate avevano già fissato prima della sentenza vicentina: il sismabonus acquisti infraquinquennale resta fuori dal regime decennale rafforzato e ricade nella regola generale, con i criteri di calcolo del costo che valevano prima della riforma del 2024, senza la specifica esclusione dello sconto in fattura dal costo che la legge ha previsto solo per la lettera b-bis).

IL RAGIONAMENTO DELLA CORTE VICENTINA: IL COSTO È SOLO QUELLO DAVVERO SOSTENUTO

Nel caso deciso dalla Corte di Vicenza, il nodo interpretativo era stabilire se la parte di prezzo coperta dallo sconto in fattura potesse essere considerata una spesa inerente all'acquisto e quindi sommata al costo fiscalmente riconosciuto dell'immobile, riducendo così la plusvalenza tassabile. I giudici hanno risposto di no. Nel respingere il ricorso del contribuente, la Corte ha richiamato il criterio di calcolo della plusvalenza introdotto dall'articolo 68 del Tuir per gli immobili superbonus, valorizzando quella che ha definito la ratio del legislatore: evitare che concorrano alla formazione del costo, riducendo l'imposta dovuta, spese relative a interventi che hanno già dato diritto a un'agevolazione pubblica sotto forma di sconto o cessione del credito. Applicando questa stessa logica al caso del sismabonus acquisti, i giudici hanno concluso che il costo rilevante ai fini della plusvalenza è solo quello effettivamente rimasto a carico del contribuente, al netto della parte coperta dallo sconto in fattura.

Sul piano del risultato pratico, la decisione è comprensibile: sarebbe singolare che un acquirente possa ridurre l'imposta dovuta sulla plusvalenza contabilizzando come "suo" costo

anche la parte di prezzo che, di fatto, ha pagato lo Stato tramite il credito d'imposta. Il problema è nel percorso argomentativo scelto per arrivarci.

IL NODO APERTO: UNA REGOLA PENSATA PER UN'ALTRA FATTISPECIE

La stessa Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello 137/2025, aveva già escluso che il sismabonus acquisti infraquinquennale rientri nella lettera b-bis) dell'articolo 67 del Tuir, riconducendolo invece alla lettera b) e ai criteri di calcolo del costo che valevano prima della riforma del 2024. Se questa lettura è corretta, la specifica esclusione dello sconto in fattura dal costo di acquisto, che l'articolo 68 del Tuir prevede testualmente solo per gli immobili della lettera b-bis), non dovrebbe applicarsi al caso del sismabonus acquisti per via diretta. La Corte di Vicenza, per arrivare comunque a escludere lo sconto dal costo, ha fatto ricorso all'analogia: ha cioè esteso al caso del sismabonus acquisti una regola di calcolo scritta dal legislatore per un'altra fattispecie, quella del superbonus rientrante nella lettera b-bis), giustificandola con la comune finalità antielusiva delle due discipline.

Questo passaggio è delicato per due ragioni. La prima è di metodo: le norme tributarie che stabiliscono un'imposta, o che ne ampliano la base imponibile a svantaggio del contribuente, sono tradizionalmente considerate di stretta interpretazione, proprio perché l'articolo 23 della Costituzione impone che nessuna prestazione patrimoniale possa essere imposta se non in base alla legge. Estendere per analogia, contro il contribuente, una regola scritta per una sola categoria di immobili è un'operazione che buona parte della dottrina tributaria guarda con diffidenza. Un giudice d'appello potrebbe non condividerla. La seconda ragione è pratica. Se la fattispecie del sismabonus acquisti infraquinquennale segue davvero, come dice l'Agenzia, i criteri "previgenti" della lettera b), il tema di fondo, cioè se e come lo sconto in fattura riduca il costo fiscalmente riconosciuto anche fuori dal perimetro della lettera b-bis), avrebbe dovuto essere affrontato con gli strumenti ordinari, cioè con il concetto generale di costo effettivamente sostenuto, già utilizzato in altri contesti dalla prassi dell'amministrazione finanziaria, e non prendendo in prestito una norma scritta per un'altra situazione. Il risultato pratico della sentenza vicentina coincide probabilmente con quello a cui si sarebbe arrivati comunque applicando i principi generali, ma il fondamento giuridico enunciato dai giudici resta esposto a una possibile censura in appello, proprio perché richiama una norma che, per lo stesso caso, l'amministrazione finanziaria ha dichiarato non applicabile.

UN CONTENZIOSO DESTINATO A PROSEGUIRE

Il tema delle plusvalenze sugli immobili toccati dal superbonus e dal sismabonus è, in questa fase, uno dei fronti più mobili della giurisprudenza tributaria di merito. Nei mesi precedenti alla sentenza vicentina, per esempio, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano si è occupata di un

aspetto diverso ma collegato, stabilendo che l'imposta sulla plusvalenza da cessione di immobili superbonus vada calcolata solo sull'incremento di valore effettivamente riconducibile ai lavori agevolati, e non sull'intera differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto. Sono segnali di un contenzioso ancora giovane, nato da una normativa complessa e da distinzioni, come quella tra sismabonus acquisti e superbonus in senso proprio, che nella pratica dei singoli casi non sono sempre agevoli da tracciare. Per la fattispecie specifica del sismabonus acquisti infraquinquennale, la sentenza 250/2026 è una decisione di primo grado, quindi non definitiva: resta aperta la possibilità di un appello che rimetta in discussione, se non il risultato, almeno il fondamento normativo con cui la Corte vicentina lo ha motivato.

CASO PRATICO & SIMULAZIONE NUMERICA

Per capire la portata concreta della questione può essere utile un esempio semplificato, con importi puramente indicativi. Si ipotizzi l'acquisto di un immobile da un'impresa di costruzioni al prezzo di 300.000 euro, con super sismabonus acquisti, di cui 90.000 euro coperti da sconto in fattura praticato dal venditore: l'acquirente versa quindi effettivamente 210.000 euro. Se l'immobile viene rivenduto entro il quinquennio a 340.000 euro, il calcolo della plusvalenza cambia sensibilmente a seconda del costo di acquisto assunto come riferimento.

CRITERIO DI CALCOLO DEL COSTO	COSTO DI ACQUISTO RILEVANTE	PLUSVALENZA TASSABILE
Costo pieno, sconto in fattura incluso (tesi del contribuente, respinta)	300.000 euro	40.000 euro
Costo al netto dello sconto in fattura (criterio applicato dalla Corte di Vicenza)	210.000 euro	130.000 euro

La differenza, come si vede, non è marginale: nell'esempio la base imponibile della plusvalenza più che triplica a seconda del criterio adottato. È questo il motivo per cui la qualificazione della fattispecie, lettera b) o lettera b-bis), e il fondamento giuridico con cui si esclude lo sconto in fattura dal costo, non sono dettagli formali, ma incidono direttamente sull'imposta dovuta.

COSA DEVONO VERIFICARE ACQUIRENTI, VENDITORI E PROFESSIONISTI

In attesa di sviluppi ulteriori del contenzioso, chi ha acquistato un immobile con il super sismabonus acquisti fruendo dello sconto in fattura e prevede di rivenderlo entro cinque anni dall'acquisto dovrebbe muoversi con cautela. Alcuni punti pratici da tenere presenti:

- ai fini del calcolo della plusvalenza, è prudente considerare come costo di acquisto solo la parte effettivamente pagata, al netto dello sconto in fattura fruito, così da non esporsi a un accertamento sulla base dell'orientamento espresso dalla Corte vicentina e, prima ancora, dalla stessa Agenzia delle entrate;
- nel caso deciso dalla Corte vicentina l'Agenzia ha contestato anche la scelta dell'imposta sostitutiva del 26%, sostenendo che alla cessione infraquinquennale del

sismabonus acquisti si applicasse la tassazione ordinaria Irpef: non è detto che questa posizione valga in modo automatico per ogni caso analogo, quindi la scelta del regime di tassazione della plusvalenza va verificata caso per caso con un professionista, prima ancora del calcolo del costo;

- chi ha già versato l'imposta calcolando il costo al lordo dello sconto, e valuta di chiedere un rimborso o di difendersi da un accertamento, deve considerare che l'orientamento più recente della giurisprudenza di merito, pur con un fondamento giuridico ancora discutibile, va nel senso di escludere lo sconto dal costo riconosciuto;

- conservare sempre la documentazione dell'atto di acquisto con l'indicazione separata del prezzo pieno e della quota coperta dallo sconto in fattura, elemento decisivo per qualunque ricostruzione del costo fiscale in caso di controllo.

Il tema, in definitiva, mostra come la stratificazione delle norme sulle detrazioni edilizie e sui meccanismi alternativi alla detrazione diretta, sconto in fattura e cessione del credito, continui a generare incertezze anche a distanza di anni dall'introduzione delle prime regole, con il rischio concreto che casi molto simili tra loro vengano decisi facendo leva su fondamenti normativi diversi, e non sempre coerenti tra primo e secondo grado di giudizio.

**CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG**

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/plusvalenza-sismabonus-acquisti-sconto-fattura-sentenza-250-2026/> →

NECESSITI DI CHIARIMENTI SU VARIAZIONI CATASTALI DOCFA O BONUS FISCALI?

Offriamo consulenza per la verifica di conformità fiscale e l'impatto delle rendite catastali su investimenti energetici e immobili.

RICHIEDI CHECK-UP EDILIZIO →

Cessione del contratto dell'atleta: IVA piena, niente esenzione sportiva

Circolare 7/E del 7 agosto 2026: la cessione del contratto dell'atleta da ASD o SSD a una società professionistica è imponibile IVA, senza esenzione sportiva. Sulla cessione del contratto dell'atleta l'IVA si applica per intero: quando una ASD o una SSD cede a una società professionistica il diritto alle prestazioni sportive di un proprio atleta, il compenso ricevuto sconta l'imposta con aliquota ordinaria. Lo afferma la circolare 7/E del 7 agosto 2026, che esclude l'esenzione prevista per le prestazioni strettamente connesse con la pratica dello sport e qualifica l'operazione come prestazione di servizi imponibile. È una delle prese di posizione più restrittive del documento e chiude un'ipotesi che alcune letture di settore avevano tenuto aperta.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI.

Norme chiave

Art. 3 D.P.R. 633/1972, Art. 36-bis D.L. 75/2023, D.Lgs. 36/2021.

A chi si applica

Società e associazioni sportive che effettuano cessioni di contratti di atleti o tesserati.

Azione richiesta

Applicare l'aliquota IVA ordinaria del 22% sui corrispettivi di cessione contratto in assenza di esenzione.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ★ **Cosa cambia:** Trattamento IVA dei corrispettivi percepiti dalle società sportive per il trasferimento contrattuale degli sportivi professionisti e dilettanti.
- 💡 **Impatto operativo:** I corrispettivi percepiti per la cessione di contratti di atleti sono prestazioni di servizi assoggettate ad aliquota IVA ordinaria del 22%.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: non trova applicazione il regime di esenzione IVA previsto per le prestazioni didattiche e sportive generiche.

Sulla cessione del contratto dell'atleta l'IVA si applica per intero: quando una ASD o una SSD cede a una società professionistica il diritto alle prestazioni sportive di un proprio atleta, il compenso ricevuto sconta l'imposta con aliquota ordinaria. Lo afferma la **circolare 7/E del 7 agosto 2026**, che esclude l'esenzione prevista per le prestazioni strettamente connesse con la pratica dello sport e qualifica l'operazione come prestazione di servizi imponibile. È una delle prese di posizione più restrittive del documento e chiude un'ipotesi che alcune letture di settore avevano tenuto aperta.

IL QUESITO POSTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La domanda era se al compenso corrisposto a una ASD o SSD da parte di una società operante in ambito professionistico, in relazione alla cessione del contratto di un atleta, si renda applicabile l'esenzione dall'IVA prevista dall'art. 36-bis del D.L. 75/2023, in quanto prestazione «strettamente connessa con la pratica dello sport».

Il dubbio aveva un fondamento. La norma sull'esenzione è formulata in termini ampi e menziona espressamente gli enti sportivi dilettantistici di cui al D.Lgs. 36/2021: in assenza di prassi, l'operazione poteva essere ricondotta al perimetro dell'esenzione facendo leva sulla natura sportiva dell'oggetto ceduto.

I DUE PRESUPPOSTI DELL'ESENZIONE SPORTIVA

L'art. 36-bis del D.L. 75/2023, in vigore dal 2023, esenta le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, compresi i servizi didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro. La disposizione dà attuazione all'art. 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112/CE.

I presupposti, ricorda la circolare, sono due e devono ricorrere congiuntamente: le prestazioni devono essere rese da organismi senza scopo di lucro e devono essere effettuate a favore delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica. Nella cessione del contratto il primo presupposto può sussistere, il secondo no.

IL TEST COSTRUITO DALLA CORTE DI GIUSTIZIA

Il perimetro dell'esenzione unionale è delimitato da due pronunce che governano la materia.

Con la sentenza del **10 dicembre 2020, causa C-488/18 (Golfclub Schloss Igling)**, la Corte di giustizia ha precisato che, nonostante il termine «talune» utilizzato per descrivere le prestazioni da esentare, un'interpretazione che obbligasse gli Stati membri a esentare «tutte» le prestazioni strettamente connesse con la pratica dello sport estenderebbe

indebitamente la portata sostanziale dell'esenzione, in violazione del principio di interpretazione restrittiva delle esenzioni dell'art. 132. La stessa pronuncia qualifica la nozione di «organismi senza fini di lucro» come nozione autonoma del diritto dell'Unione, che presuppone organismi i quali, per tutta la loro esistenza e anche al momento dello scioglimento, si astengano dal generare profitti per i propri membri.

Con la precedente sentenza del **16 ottobre 2008, causa C-253/07 (Canterbury Hockey Club)**, la Corte aveva stabilito che l'esenzione copre anche prestazioni fornite a persone giuridiche e ad associazioni prive di personalità giuridica, ma a tre condizioni: che le prestazioni siano strettamente connesse alla pratica dello sport e **indispensabili al suo svolgimento**, che siano fornite da organismi senza scopo di lucro e che i **beneficiari effettivi** siano persone che esercitano lo sport.

PERCHÉ LA CESSIONE NON SUPERA IL TEST

Applicati questi criteri, la conclusione dell'Agenzia è che il contratto avente per oggetto la cessione del diritto alle prestazioni sportive di un atleta da una ASD o SSD a una società che opera in ambito professionistico non può ritenersi strettamente connesso con lo svolgimento della pratica sportiva.

Il ragionamento si articola su tre snodi. La prestazione attiene all'aspetto **economico-finanziario** dell'acquisizione delle prestazioni e dei diritti dell'atleta da parte della società professionistica, non alla pratica sportiva in sé. Non è funzionale né strettamente connessa a quella pratica, e tanto meno indispensabile al suo svolgimento. Infine, il beneficiario effettivo non è la persona che esercita lo sport, ma la società professionistica, che attraverso l'acquisizione dell'atleta si avvarrà delle prestazioni sportive da questi rese.

Una diversa soluzione, osserva l'Agenzia, si porrebbe in contrasto sia con l'art. 132 della direttiva IVA sia con l'art. 36-bis del D.L. 75/2023, poiché entrambe le disposizioni fanno espresso riferimento alle prestazioni strettamente connesse con la pratica dello sport.

LA QUALIFICAZIONE: PRESTAZIONE DI SERVIZI IMPONIBILE

Esclusa l'esenzione, l'operazione resta una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA ai sensi dell'art. 3 del DPR 633/1972, che annovera fra le prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo, le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto. Si applica l'aliquota ordinaria del 22%. La disposizione confluirà nel testo unico IVA approvato con il D.Lgs. 10/2026, le cui norme si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2027.

Un passaggio che il chiarimento dà per presupposto merita di essere esplicitato: perché l'IVA sia dovuta occorre che l'operazione sia riferibile all'esercizio di impresa del cedente. La qualificazione in termini economico-finanziari adottata

dalla circolare porta a considerare l'operazione come commerciale per natura quando la controparte è una società professionistica; è però su questo presupposto, e non solo sull'esenzione, che si gioca il regime dell'operazione, e l'ente cedente farà bene a documentare l'inquadramento adottato.

ELEMENTO DEL TEST UNIONALE	CESSIONE DEL CONTRATTO DELL'ATLETA A SOCIETÀ PROFESSIONISTICA
Prestazione resa da organismo senza fini di lucro	Può sussistere
Connessione stretta con la pratica dello sport	Assente: natura economico-finanziaria
Indispensabilità allo svolgimento dello sport	Assente
Beneficiario effettivo: chi pratica lo sport	Assente: beneficia la società professionistica
Esito	Prestazione di servizi imponibile, aliquota ordinaria

CHE COSA CAMBIA PER L'ENTE CEDENTE

Il corrispettivo costituisce provento di natura commerciale e va gestito come tale, con effetti che vanno oltre l'applicazione dell'aliquota.

Per gli enti che hanno optato per il regime della L. 398/1991 significa applicazione dell'imposta con la detrazione forfetaria propria del regime, determinazione del reddito con il coefficiente di redditività previsto e, soprattutto, rilevanza dell'importo ai fini del plafond annuo dei proventi commerciali da cui dipende la permanenza nel regime: un singolo trasferimento di rilievo può fare superare la soglia, con effetti sull'esercizio in corso da valutare prima della firma, non dopo.

Per gli enti che operano prevalentemente in ambito istituzionale, la cessione impone di presidiare la posizione IVA e i relativi adempimenti. Va evitata una confusione favorita dall'omonimia: la dispensa da fatturazione e registrazione è quella dell'art. 36-bis del DPR 633/1972, che la circolare ammette per le prestazioni sportive esenti previa comunicazione all'ufficio competente, ed è cosa diversa dall'esenzione dell'art. 36-bis del D.L. 75/2023. Poiché la cessione del contratto non è esente, resta comunque fuori dal perimetro della dispensa e va fatturata secondo le regole ordinarie.

QUELLO CHE LA CIRCOLARE NON DICE

Il chiarimento riguarda il rapporto con la società professionistica. Due fattispecie frequenti restano fuori, e su entrambe conviene muoversi con prudenza anziché estendere per analogia le conclusioni della 7/E.

La prima è la **cessione fra due enti dilettantistici**. Qui non si parte da un vuoto: con la circolare 18/E del 1° agosto 2018 l'Agenzia aveva ricondotto le cessioni di atleti fra enti dilettantistici appartenenti alla medesima federazione, effettuate in diretta attuazione degli scopi istituzionali, al regime di decommercializzazione dell'art. 148, comma 3, del TUIR, riservando il regime ordinario ai trasferimenti di natura meramente speculativa, come nel caso del diritto acquistato e subito rivenduto senza che l'atleta abbia praticato attività per l'ente. Ai fini IVA la corrispondente esclusione opera nei limiti

previsti dall'art. 4 del decreto IVA. La 7/E non torna su quel precedente né lo richiama: trattare come imponibile ogni cessione fra dilettanti, solo perché la circolare ha escluso l'esenzione nel rapporto con il professionismo, sarebbe una estensione non autorizzata dal testo. La verifica va fatta caso per caso sulla natura, istituzionale o speculativa, del trasferimento.

La seconda riguarda il **premio di addestramento e formazione tecnica** e le indennità di formazione, che hanno causa giuridica diversa dalla cessione del contratto: non sono corrispettivo di un trasferimento negoziale, ma ristoro dell'attività formativa svolta sul giovane atleta. Anche qui l'assimilazione automatica alle conclusioni della circolare non è sostenibile, e in presenza di importi significativi l'interpello

resta la via più sicura. È il terreno su cui è ragionevole attendersi i primi chiarimenti successivi.

LE TRE VERIFICHE PRIMA DELLA FIRMA

Sul piano operativo il chiarimento si traduce in tre controlli. Primo: identificare la natura della controparte, perché il trattamento descritto dalla 7/E presuppone una società che opera in ambito professionistico. Secondo: qualificare l'operazione in capo al cedente, distinguendo la cessione riconducibile all'attività istituzionale da quella di natura commerciale o speculativa. Terzo: misurare l'effetto del corrispettivo sui plafond e sui regimi opzionali dell'ente, prima che la cessione sia perfezionata.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/cessione-del-contratto-dell-atleta-iva-piena-niente-esenzione-sportiva-cessione-del-contratto-dell-atleta/> →

HAI DUBBI SULLA GESTIONE DEL TUO ENTE SPORTIVO O SUI CONTRATTI SPORTIVI?

Studio Pizzano è specializzato in Riforma dello Sport, adeguamento statuti ASD/SSD, gestione RASD e lavoro sportivo.

RICHIEDI CHECK-UP SPORTIVO →

Decadenza dal regime 398/91: gli enti sportivi hanno diritto ai costi forfetari

Quando l'Agenzia delle entrate disapplica il regime agevolato L. 398/91 per un'associazione sportiva, il reddito va rideterminato riconoscendo comunque i costi, anche in via forfetaria. Quando un'associazione sportiva dilettantistica perde il diritto al regime agevolato della legge 398/1991, il fisco non può limitarsi a tassare per intero i maggiori ricavi accertati: deve riconoscere, almeno in via presuntiva, anche i costi sostenuti per produrli. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, che ha messo un punto fermo sulla corretta quantificazione del reddito nei casi di decadenza dal regime forfetario, richiamando i principi sulla capacità contributiva già affermati dalla Corte Costituzionale.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI.

Norme chiave

Art. 43, comma 1-bis, D.P.R. 600/1973, L. 111/2023, D.Lgs. Correttivo 2026.

A chi si applica

Imprese, società di capitali e titolari di reddito d'impresa con beni strumentali ammortizzabili.

Azione richiesta

Conservare la documentazione probatoria oltre 5 anni per i beni pre-2027 e tracciare la prima quota dedotta per i nuovi beni.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ★ **Cosa cambia:** Il termine di accertamento dei componenti a deduzione pluriennale decorrerà dalla dichiarazione del primo anno di deduzione (novità correttivo Omnibus dal 2027).
- 💡 **Impatto operativo:** Superamento degli accertamenti perenni sui nuovi cespiti: dopo 5 anni dalla prima dichiarazione l'intero piano di ammortamento non è più contestabile nel presupposto.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: per i beni acquistati fino al 2026 continuano ad applicarsi i termini per ciascuna annualità dedotta, con obbligo di conservazione documentale prolungata.

Quando un'associazione sportiva dilettantistica perde il diritto al regime agevolato della legge 398/1991, il fisco non può limitarsi a tassare per intero i maggiori ricavi accertati: deve riconoscere, almeno in via presuntiva, anche i costi sostenuti per produrli. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, che ha messo un punto fermo sulla corretta quantificazione del reddito nei casi di decadenza dal regime forfetario, richiamando i principi sulla capacità contributiva già affermati dalla Corte Costituzionale.

IL REGIME FORFETARIO DELLA LEGGE 398/91

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono accedere, ricorrendo determinate condizioni, al regime forfetario previsto dalla legge 398/91. Il meccanismo consente di calcolare in modo semplificato il reddito d'impresa derivante dalle attività commerciali esercitate, applicando un coefficiente di redditività pari al 3% dei proventi commerciali e aggiungendo per intero le plusvalenze patrimoniali di cui all'articolo 86 del TUIR. Il regime prevede anche modalità agevolate di applicazione dell'IVA e semplificazioni negli adempimenti contabili: l'articolo 2, comma 1, della legge 398/91 esonera infatti gli enti che vi aderiscono dalla tenuta delle scritture contabili di cui agli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del DPR 600/73.

Proprio questa semplificazione, però, può rivelarsi un'arma a doppio taglio in caso di decadenza dal regime. L'assenza di una contabilità rigorosa rischia infatti di tradursi, in sede di accertamento, nel disconoscimento dei costi sostenuti dall'associazione, quando non risulta possibile distinguere le poste riferibili all'attività commerciale da quelle relative all'attività istituzionale.

IL CASO ESAMINATO DALLA CASSAZIONE

La questione è stata affrontata dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 15946/2026. Nel caso di specie, l'Agenzia delle entrate aveva disapplicato il regime forfetario nei confronti di un'associazione sportiva dopo aver rilevato la mancanza di alcuni requisiti, tra cui la presentazione del modello EAS e l'effettiva partecipazione degli associati alla vita e alla gestione dell'ente.

Secondo un orientamento consolidato, l'accertamento sulla spettanza del regime agevolato va condotto sia sul piano formale sia in concreto, con onere della prova a carico del contribuente, esaminando le attività sportive effettivamente praticate, le modalità con cui le prestazioni vengono erogate e l'effettiva sussistenza delle caratteristiche soggettive dell'associazione. L'applicabilità delle agevolazioni non dipende quindi solo dall'inserimento, negli atti costitutivi e negli statuti, delle clausole indicate dall'articolo 148, comma

8, del TUIR, ma anche dalla verifica, sindacabile dal giudice di merito con congrua motivazione, che l'attività si svolga davvero nel pieno rispetto di quelle clausole. Nel caso in esame le argomentazioni dell'Agenzia delle entrate a sostegno della disapplicazione hanno retto sia in appello sia in Cassazione.

IL NODO DEI COSTI NON RICONOSCIUTI

A restare controversa, invece, è stata la quantificazione del reddito da sottoporre a tassazione. In sede di ricorso l'associazione sportiva lamentava l'omesso riconoscimento dei costi sostenuti, documentati in un apposito prospetto, a fronte dei maggiori ricavi ripresi a tassazione dal fisco. Tali costi erano stati disconosciuti dal giudice di merito, che aveva ritenuto non provata la loro inerenza, non essendo possibile distinguere, dal documento prodotto dall'associazione, le poste relative all'attività commerciale da quelle riferibili all'attività istituzionale.

Un'impostazione condivisibile in linea di principio, ha osservato la Cassazione, ma che va bilanciata con la giurisprudenza in tema di riconoscimento dei costi in misura forfetaria, tenendo conto anche dei principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 10/2023. Secondo la Suprema Corte, ogni accertamento induttivo, sia esso analitico-induttivo o induttivo puro, deve tener conto dei costi determinati in maniera forfetaria e presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato al contribuente, in modo da rispettare il principio di capacità contributiva anche quando il fisco ricorre a meccanismi di determinazione del reddito fondati su presunzioni.

UN PRINCIPIO VALIDO PER TUTTI GLI ACCERTAMENTI INDUTTIVI

Il chiarimento della Cassazione si applica a tutte le ipotesi di accertamento induttivo di maggiori ricavi, e quindi di maggiori redditi, compreso il caso in cui questi ultimi siano prodotti da un'associazione sportiva dilettantistica per effetto del riconoscimento della natura commerciale dell'attività svolta e della conseguente disapplicazione del regime agevolato. Nel caso di specie, ha stabilito la Corte, il reddito deve essere rideterminato tenendo conto dei costi sostenuti dall'associazione, stimati in maniera forfetaria, in assenza di una documentazione sufficiente sui costi effettivamente sostenuti. Per gli enti sportivi che rischiano la decadenza dalla legge 398/91, si tratta di una garanzia non scontata: la perdita del regime agevolato non equivale automaticamente a una tassazione sui ricavi lordi.

ROADMAP GESTIONE AMMORTAMENTI & DECADENZA ACCERTAMENTO



Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

- 1 MAPPATURA CESPITI & ANNO ACQUISTO**
Separare nel registro cespiti i beni entrati in funzione fino al 2026 da quelli acquistati a partire dal 2027.
- 2 CONSERVAZIONE DOSSIER ANTE-2027**
Mantenere fatture d'acquisto, perizie e prove di inerenza per l'intera durata del piano d'ammortamento dei beni pregressi.
- 3 TRACCIAMENTO PRIMA DEDUZIONE 2027**
Documentare con esattezza il periodo d'imposta in cui viene dedotta la prima quota per cristallizzare la decorrenza del quinquennio di decadenza.
- 4 VERIFICA COMPONENTI ESCLUSI**
Applicare la disciplina ordinaria a perdite pregresse, crediti d'imposta e detrazioni pluriennali non coperti dal nuovo comma 1-bis.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
<https://www.studiopizzano.it/decadenza-regime-398-91-enti-sportivi-costi-forfetari/> →

HAI DUBBI SULLA GESTIONE DEL TUO ENTE SPORTIVO O SUI CONTRATTI SPORTIVI?

Studio Pizzano è specializzato in Riforma dello Sport, adeguamento statuti ASD/SSD, gestione RASD e lavoro sportivo.

RICHIEDI CHECK-UP SPORTIVO →

Detassazione eventi sportivi: dal 2026 l'agevolazione copre anche le SSD

Detassazione eventi sportivi: dopo il DL 38/2026 i proventi di due eventi annui entro 51.645,69 euro sono esclusi da imposizione anche per le SSD. Ladetassazione degli eventi sportiviprevista dall'art. 25 comma 2 della L. 133/1999 è sopravvissuta, nell'arco di poco più di un anno, a un'abrogazione, a un ripristino e a una riscrittura. L'ultimo passaggio è il più rilevante per chi assiste gli enti sportivi: il decreto fiscale 2026 ha sostituito la vecchia elencazione dei soggetti ammessi con un rinvio diretto agli enti sportivi dilettantistici della riforma, associazionie società.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI.

Norme chiave

art. 20 DPR 600/1973, circolare 7/E 7 agosto 2026, circolare 18/E.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Detassazione eventi sportivi e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ✦ **Cosa cambia:** Detassazione eventi sportivi: dopo il DL 38/2026 i proventi di due eventi annui entro 51.645,69 euro sono esclusi da imposizione anche per le SSD. Condizioni.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Detassazione eventi sportivi: dal 2026 l'agevolazione copre anche le SSD, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

La detassazione degli eventi sportivi prevista dall'art. 25 comma 2 della L. 133/1999 è sopravvissuta, nell'arco di poco più di un anno, a un'abrogazione, a un ripristino e a una riscrittura. L'ultimo passaggio è il più rilevante per chi assiste gli enti sportivi: il decreto fiscale 2026 ha sostituito la vecchia elencazione dei soggetti ammessi con un rinvio diretto agli enti sportivi dilettantistici della riforma, associazioni e società. L'esclusione da imposizione dei proventi di non più di due eventi all'anno, entro 51.645,69 euro, non passa più per norme di rinvio: è scritta nel testo dell'agevolazione.

TRE PASSAGGI NORMATIVI IN QUINDICI MESI

Per capire dove siamo serve ripercorrere la sequenza, perché ciascun passaggio ha prodotto un effetto diverso.

L'abrogazione. L'art. 241 del D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33, il testo unico in materia di versamenti e riscossione, aveva disposto la soppressione dell'art. 25 della L. 133/1999 con effetto dal 1° gennaio 2026. La notizia aveva avuto ampia eco: un'agevolazione storica del mondo dilettantistico veniva cancellata all'interno di un riordino che, per oggetto, riguardava tutt'altro. Il sospetto diffuso, poi confermato dai fatti, era che si trattasse di un effetto non voluto del riordino testuale.

Il ripristino. Il decreto correttivo D.Lgs. 18 dicembre 2025 n. 192, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 dicembre 2025, ha

reintrodotto la norma prima che l'abrogazione producesse effetti. Con la detassazione dei due eventi è rimasto in piedi anche l'obbligo di eseguire pagamenti e versamenti di importo pari o superiore a 1.000 euro con strumenti tracciabili, contenuto nello stesso articolo.

La riscrittura dell'ambito soggettivo. L'art. 9 comma 2-bis del D.L. 27 marzo 2026 n. 38, introdotto in sede di conversione dalla L. 22 maggio 2026 n. 88, ha sostituito nel primo periodo dell'art. 25 comma 2 le parole «per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva» con «per le associazioni e le società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36». Trattandosi di una modifica inserita in conversione, produce effetto dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 88/2026, quindi dalla seconda metà di maggio 2026.

Sul quadro complessivo delle agevolazioni di ASD e SSD dopo la riforma dello sport è poi intervenuta la circolare 7/E del 7 agosto 2026, con chiarimenti su lavoro sportivo, soglie di esenzione, rimborsi e trattamento delle raccolte fondi.

PERCHÉ L'ESTENSIONE ALLE SSD CONTA

Fino alla novella, le società sportive dilettantistiche accedevano all'agevolazione per via indiretta, attraverso l'art. 90 comma 1 della L. 289/2002, che estende alle società

sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro le disposizioni della L. 398/1991 e le altre norme tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche.

Quel canale era diventato fragile. Il D.Lgs. 36/2021 ha inciso sull'art. 90 abrogandone diversi commi e ha sostituito l'impianto previgente con una disciplina organica degli enti sportivi dilettantistici. Fondare l'estensione su una norma di rinvio ormai residuale, riferita a una nozione di società sportiva dilettantistica non più coincidente con quella della riforma, esprimeva a un rischio interpretativo concreto: non a caso diverse SSD avevano rinunciato all'agevolazione per prudenza. Oggi il riferimento è diretto e non ha bisogno di intermediazioni.

LE CONDIZIONI NON CAMBIANO

Restano fuori dal reddito imponibile i proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e quelli realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all'art. 143 comma 3 lettera a) del TUIR, cioè in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, secondo la lettura già consolidata nella circolare 18/E del 2018.

La detassazione opera a due condizioni congiunte: che l'ente abbia esercitato l'opzione per il regime di favore della L. 398/1991 e che gli eventi non siano più di due per anno, per un importo complessivo non superiore a 51.645,69 euro, limite fissato con decreto ministeriale in attuazione della norma e mai rivalutato da allora.

REQUISITO	CONTENUTO
Soggetti ammessi	ASD e SSD di cui all'art. 6 comma 1 lettere a), b) e c) del D.Lgs. 36/2021
Regime fiscale	Opzione per la L. 398/1991
Numero di eventi	Non più di due per anno
Limite di importo	51.645,69 euro complessivi
Proventi agevolati	Attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e raccolte pubbliche di fondi ex art. 143 comma 3 lett. a) TUIR
Adempimento	Rendiconto separato delle raccolte pubbliche di fondi (art. 20 DPR 600/1973)
Decorrenza della nuova formulazione	Entrata in vigore della legge di conversione n. 88/2026 (maggio 2026)

UN ESEMPIO DI MONITORAGGIO DEL PLAFOND

Una SSD a responsabilità limitata in regime 398/1991 organizza nel 2026 due manifestazioni e individua entrambe come eventi agevolati: una cena sociale con incasso di 28.000 euro e un torneo con raccolta fondi e vendita di gadget per 20.000 euro. Il totale è 48.000 euro, sotto il limite di 51.645,69 euro: entrambi gli eventi restano fuori dal reddito imponibile, con un margine residuo di 3.645,69 euro che però non è spendibile, perché il numero massimo di due eventi è già esaurito.

Se il secondo evento avesse prodotto 30.000 euro, il totale sarebbe stato 58.000 euro, con un'eccedenza di 6.354,31 euro rispetto al plafond. Su questo punto conviene la prudenza: le posizioni sul superamento del limite non sono univoche e la scelta più difendibile è assoggettare a imposizione quantomeno l'eccedenza, documentando il criterio adottato. La selezione dei due eventi, quando le manifestazioni dell'anno sono di più, va fatta in modo consapevole e tracciato nelle scritture, non ricostruita a consuntivo.

QUATTRO VERIFICHE PRIMA DI CONTABILIZZARE L'EVENTO

Il rinvio è puntuale, non generico. La norma richiama le sole lettere a), b) e c) dell'art. 6 comma 1 del D.Lgs. 36/2021. Non è un rinvio all'intera platea degli enti che svolgono attività sportiva dilettantistica: la forma giuridica dell'ente va confrontata con le lettere richiamate prima di dare per acquisita l'agevolazione.

Il perimetro si è spostato sul registro. Il vecchio testo tutelava espressamente le associazioni «non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva»: una clausola di salvaguardia pensata per le realtà minori. La nuova formulazione ancora invece l'agevolazione alla qualifica di ente sportivo dilettantistico ai sensi della riforma, qualifica che nella pratica presuppone la corretta iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. L'ampliamento verso le società di capitali si accompagna quindi a un irrigidimento sul fronte formale, che va controllato prima dell'evento e non a bilancio chiuso.

L'opzione 398/1991 deve essere effettiva. È una condizione di accesso, non un dettaglio: senza opzione validamente esercitata e mantenuta, la detassazione non si applica, quale che sia la forma giuridica dell'ente.

L'IVA è un'altra partita. L'esclusione riguarda l'imposizione sul reddito. Sulla rilevanza ai fini IVA dei medesimi incassi non conviene dare per scontata la simmetria: la posizione dell'ente va verificata caso per caso, perché il regime forfetario della L. 398/1991 e le esenzioni proprie dell'attività sportiva seguono regole autonome.

COSA FARE IN CONCRETO

Per gli enti che organizzano manifestazioni, tornei, cene sociali o raccolte fondi la sequenza operativa non cambia: opzione 398/1991 attiva, individuazione preventiva dei due eventi da agevolare, monitoraggio del limite di 51.645,69 euro e rendiconto separato dei proventi da raccolta pubblica di fondi. Cambia la platea. Le SSD che negli scorsi esercizi si erano tenute lontane dall'agevolazione per l'incertezza sull'ambito soggettivo possono oggi applicarla senza appoggiarsi a norme di rinvio, purché la posizione registrata e la forma giuridica reggano il confronto con il testo nuovo.

**CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG**

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/detassazione-eventi-sportivi-articolo-25-legge-133-1999-ssd/> →

HAI DUBBI SULLA GESTIONE DEL TUO ENTE SPORTIVO O SUI CONTRATTI SPORTIVI?

Studio Pizzano è specializzato in Riforma dello Sport, adeguamento statuti ASD/SSD, gestione RASD e lavoro sportivo.

RICHIEDI CHECK-UP SPORTIVO →

Centro CONI: domande di adesione ASD e SSD entro il 10 settembre 2026

Il CONI ha aperto le candidature per il progetto Centro CONI - Orientamento e Avviamento allo Sport 2026/2027: requisiti, scadenza del 10 settembre 2026 e adempimenti per le ASD e le SSD interessate. Il CONI ha pubblicato l'avviso pubblico per l'adesione al progetto "Centro CONI, Orientamento e Avviamento allo Sport" per la stagione 2026/2027, rivolto alle associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) che lavorano con bambini e ragazzi tra i 5 e i 14 anni. Dal 16 luglio 2026 le domande si presentano sulla piattaforma dedicata, che resterà attiva fino alle ore 23:59 del 10 settembre 2026.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI.

Norme chiave

D.P.R. 917/1986 (TUIR), D.Lgs. 218/1997.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Centro CONI e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ✦ **Cosa cambia:** Il CONI ha aperto le candidature per il progetto Centro CONI - Orientamento e Avviamento allo Sport 2026/2027: requisiti, scadenza del 10 settembre 2026 e adempimenti per le ASD e le SSD interessate.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Centro CONI: domande di adesione ASD e SSD entro il 10 settembre 2026, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Il CONI ha pubblicato l'avviso pubblico per l'adesione al progetto "Centro CONI, Orientamento e Avviamento allo Sport" per la stagione 2026/2027, rivolto alle associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) che lavorano con bambini e ragazzi tra i 5 e i 14 anni. Dal 16 luglio 2026 le domande si presentano sulla piattaforma dedicata, che resterà attiva fino alle ore 23:59 del 10 settembre 2026. Il bando richiede requisiti precisi: iscrizione ai registri sportivi nazionali, disponibilità di un impianto idoneo, esperienza comprovata nel settore giovanile e un numero adeguato di educatori tecnico sportivi qualificati. Chi aderisce entra in un percorso che unisce l'attività invernale del Centro CONI agli Educamp estivi, con formazione gratuita per i propri tecnici. Prima di candidarsi, però, ASD e SSD devono verificare con attenzione la propria posizione nei registri sportivi, oggi in fase di transizione tra il vecchio sistema CONI e il nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, perché un'iscrizione irregolare può precludere la partecipazione.

CHE COS'È IL PROGETTO CENTRO CONI, ORIENTAMENTO E AVVIAMENTO ALLO SPORT

Il Centro CONI è un format promosso dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano per offrire ai più giovani un percorso educativo multidisciplinare, distribuito lungo l'intero anno. Nella stagione invernale il progetto si chiama "Centro CONI, Orientamento e Avviamento allo Sport"; in quella estiva prosegue con gli Educamp CONI, i centri estivi promossi

dallo stesso comitato. L'obiettivo dichiarato non è selezionare futuri campioni, ma far sperimentare ai bambini e ai ragazzi tra i 5 e i 14 anni diverse attività motorie, pre sportive e sportive, con metodologie didattiche pensate per l'età di ciascun partecipante. L'idea di fondo è che, prima di specializzarsi in una disciplina, un bambino tragga beneficio da un ventaglio ampio di stimoli motori: corsa, equilibrio, coordinazione, gioco di squadra, prima di orientarsi verso uno sport specifico.

Il progetto interessa due platee distinte ma collegate. Da un lato le famiglie, a cui viene offerta un'attività strutturata e qualificata per orientare i figli verso la pratica sportiva più adatta. Dall'altro le ASD e le SSD che aderiscono al Format Centro CONI, che ottengono un canale di visibilità istituzionale e, soprattutto, l'accesso a un percorso di formazione gratuita e qualificante riservato ai propri tecnici. Per un piccolo club dilettantistico, che raramente dispone di budget per l'aggiornamento professionale degli istruttori, questo aspetto pesa quanto il prestigio del marchio CONI.

CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA E QUALI REQUISITI SERVONO

L'avviso pubblico individua cinque requisiti che l'associazione o la società sportiva dilettantistica deve possedere per poter aderire. Non sono alternativi: il bando li richiede tutti insieme, e la loro assenza anche solo parziale compromette l'ammissibilità della domanda.

REQUISITO	CHE COSA COMPORTA IN PRATICA
Iscrizione ai registri sportivi	Iscrizione valida per l'anno in corso al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI e/o al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD).
Impianto sportivo	Disponibilità di una struttura dotata di attrezzature adeguate all'attività prevista dal Format Centro CONI, anche tramite convenzione con enti locali o soggetti privati.
Esperienza nel settore giovanile	Attività sportiva già svolta con i giovani, comprovata con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante.
Educatori tecnico sportivi	Personale in numero adeguato, con laurea in Scienze Motorie, diploma ISEF (Istituto Superiore di Educazione Fisica, il vecchio percorso di studi oggi confluito nelle lauree in Scienze Motorie) o qualifica di tecnico federale, oltre a esperienza documentabile nel settore giovanile.
Impegno al modello multidisciplinare	Dichiarazione di impegno a realizzare concretamente il programma multidisciplinare previsto dal Format Centro CONI.

Sul requisito degli educatori, l'avviso è particolarmente puntuale: non basta un titolo di studio astratto. Chi coordina le attività deve dimostrare conoscenze e competenze specifiche per il ruolo di educatore tecnico sportivo e un'esperienza consolidata e documentabile nel lavoro con i giovani. È un dettaglio che le ASD e le SSD più piccole, spesso guidate da volontari con qualifiche eterogenee, devono verificare con anticipo, prima di avviare la candidatura, per non trovarsi a raccogliere documentazione all'ultimo momento.

LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE: UNA RESPONSABILITÀ DIRETTA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Tre dei cinque requisiti, l'esperienza nel settore giovanile, la disponibilità di educatori qualificati e l'impegno al modello multidisciplinare, non richiedono l'allegazione di certificati o attestati specifici in sede di domanda, ma una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante dell'ASD o della SSD, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Si tratta della dichiarazione con cui un soggetto attesta, sotto la propria responsabilità, fatti e circostanze di cui ha diretta conoscenza, senza bisogno di autentica quando è diretta a una pubblica amministrazione o a un gestore di servizio pubblico, come nel caso del CONI. La semplificazione documentale non riduce però la responsabilità di chi firma: dichiarare requisiti che l'associazione non possiede realmente espone il legale rappresentante alle conseguenze penali previste dall'articolo 76 dello stesso testo unico per le dichiarazioni mendaci, oltre a esporre l'ente al rischio di revoca dell'adesione in caso di controlli successivi.

IL QUADRO NORMATIVO: LA RIFORMA DELLO SPORT E I REGISTRI DELLE ASD E SSD

Il requisito dell'iscrizione ai registri non è un dettaglio formale, ma la porta d'accesso a qualunque rapporto tra un'ASD o

una SSD e il sistema sportivo pubblico, compreso il progetto Centro CONI. Il quadro attuale è frutto della riforma dello sport avviata con la legge delega 8 agosto 2019, n. 86 e attuata da un pacchetto di decreti legislativi tra cui il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che ha riordinato la disciplina degli enti sportivi professionistici e dilettantistici e del lavoro sportivo, e il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, che ha istituito il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD). Il decreto legislativo 36/2021 è stato successivamente corretto e integrato dal decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, con ulteriori interventi di adeguamento tecnico negli anni successivi, a conferma di una materia che il legislatore ha continuato ad affinare anche dopo l'entrata in vigore della riforma.

Il RASD ha sostituito progressivamente il precedente Registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche tenuto direttamente dal CONI. È gestito dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si avvale a questo scopo della società Sport e Salute Spa. L'iscrizione al RASD certifica, a tutti gli effetti di legge, la natura dilettantistica dell'ente sportivo e condiziona l'accesso al regime fiscale agevolato, alle esenzioni sui compensi dei collaboratori sportivi e alla contribuzione previdenziale agevolata. Proprio perché la transizione tra il vecchio registro CONI e il nuovo RASD non si è ancora conclusa in modo uniforme per tutte le realtà dilettantistiche, il bando del Centro CONI ammette in modo esplicito entrambe le iscrizioni come titolo valido, purché in corso di validità per l'anno sportivo in corso. Le ASD e le SSD che non hanno ancora completato il passaggio al RASD, o che nutrono dubbi sulla propria posizione, dovrebbero verificarla per tempo, per non rischiare l'esclusione dalla candidatura per un problema puramente formale.

COME E QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

La candidatura si presenta esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma dedicata al progetto, raggiungibile all'indirizzo areacentroconi.coni.it. Non sono previste altre modalità di invio, come la posta elettronica certificata o la consegna a mano. Il portale ha iniziato a raccogliere le domande dal 16 luglio 2026 e resterà attivo fino alle ore 23:59 del 10 settembre 2026: superato questo orario, la piattaforma non consente più l'invio di nuove candidature e non risultano previste proroghe. Le ASD e le SSD interessate farebbero quindi bene a completare la procedura con margine di anticipo, evitando di ridursi agli ultimi giorni: un problema tecnico sulla piattaforma o un documento mancante scoperto all'ultimo momento potrebbero precludere la partecipazione per l'intera stagione 2026/2027.

L'avviso pubblico, nella parte resa disponibile online, non indica un numero massimo di ASD e SSD ammissibili né un punteggio di selezione tra le domande. L'adesione al Format Centro CONI si perfeziona comunque attraverso una convenzione con il Comitato regionale CONI territorialmente competente, che segue l'invio della candidatura: è quindi prudente considerare la domanda come il primo passo di un

percorso che si conclude solo con la firma di quell'accordo, non come un'iscrizione automatica.

CHE COSA COMPORTA L'ADESIONE PER L'ASSOCIAZIONE E PER I TECNICI

Per l'ASD o la SSD che ottiene l'ammissione, l'adesione al Centro CONI significa impegnarsi a realizzare concretamente, e non solo sulla carta, il programma multidisciplinare previsto dal Format. Significa quindi mettere a disposizione l'impianto dichiarato in domanda, garantire la presenza degli educatori tecnico sportivi indicati e seguire le linee guida metodologiche fornite dal CONI per l'attività con bambini e ragazzi. In cambio, l'associazione entra in un circuito che dura l'intero anno sportivo, dalla stagione invernale fino agli Educamp estivi, e che offre ai propri tecnici un percorso di formazione qualificante senza oneri economici a carico del club.

Questo aspetto merita attenzione particolare per le realtà associative di piccole dimensioni, spesso strutturate sul lavoro volontario di dirigenti e istruttori. La formazione gratuita per gli educatori rappresenta un investimento in competenze che l'associazione non dovrebbe altrimenti sostenere di tasca propria, e che può tradursi in una qualità dell'offerta sportiva superiore rispetto ai concorrenti che restano fuori dal circuito. Al tempo stesso, l'adesione comporta un impegno organizzativo concreto per l'intera stagione: prima di candidarsi conviene quindi valutare con realismo se l'associazione dispone davvero, non solo sulla carta, delle

risorse umane necessarie a sostenere il programma per tutti i mesi previsti.

CHE COSA DEVONO CONTROLLARE SUBITO LE ASD E LE SSD INTERESSATE

Chi intende partecipare al bando dovrebbe procedere con una verifica preliminare puntuale, prima ancora di accedere alla piattaforma di candidatura. Il primo controllo riguarda la posizione nei registri: verificare che l'iscrizione al Registro CONI o al RASD sia effettivamente valida per l'anno sportivo in corso, e non scaduta o sospesa per irregolarità non ancora sanate. Il secondo controllo riguarda la disponibilità documentale sugli educatori tecnico sportivi: raccogliere in anticipo titoli di studio, qualifiche federali ed elementi che comprovino l'esperienza nel settore giovanile, così da poter rendere con cognizione di causa la dichiarazione sostitutiva richiesta dal bando. Il terzo controllo riguarda l'impianto sportivo: se l'associazione non dispone di una struttura propria, occorre verificare che la convenzione con l'ente locale o il soggetto privato proprietario sia formalizzata e valida per l'intera durata del progetto.

Solo dopo aver messo in ordine questi tre profili ha senso avviare la compilazione della domanda sulla piattaforma areacentroconi.coni.it, entro il termine del 10 settembre 2026. Le associazioni che rimandano questa verifica a ridosso della scadenza rischiano di scoprire troppo tardi una lacuna documentale che, con qualche settimana di anticipo, sarebbe stata facilmente colmabile.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/centro-coni-domande-adesione-asd-ssd-10-settembre-2026/> →

HAI DUBBI SULLA GESTIONE DEL TUO ENTE SPORTIVO O SUI CONTRATTI SPORTIVI?

Studio Pizzano è specializzato in Riforma dello Sport, adeguamento statuti ASD/SSD, gestione RASD e lavoro sportivo.

RICHIEDI CHECK-UP SPORTIVO →

Dispensa adempimenti Iva enti sportivi: il via libera dell'Agenzia

Dispensa adempimenti Iva enti sportivi: la circolare 7/E del 2026 apre l'esonero da fatturazione e registrazione alle prestazioni sportive esenti. Con la circolare 7/E del 7 agosto 2026, dedicata ai chiarimenti sulla riforma dello sport, l'Agenzia delle Entrate ammette che gli enti sportivi dilettantistici e gli organismi senza fine di lucro che effettuano prestazioni esenti connesse alla pratica dello sport possano avvalersi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione prevista dall'art. 36-bis del DPR 633/1972. La conclusione supera il dato letterale della norma e poggia su una lettura sistematica di matrice unionale. È una semplificazione reale, ma non è gratuita: chi la esercita perde la detrazione sugli acquisti.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI.

Norme chiave

art. 36-bis DPR 633/1972, art. 36-bis D.L. 75/2023, art. 6 D.Lgs. 36/2021.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Dispensa adempimenti Iva enti sportivi e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ★ **Cosa cambia:** Dispensa adempimenti Iva enti sportivi: la circolare 7/E del 2026 apre l'esonero da fatturazione e registrazione alle prestazioni sportive esenti.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Dispensa adempimenti Iva enti sportivi: il via libera dell'Agenzia, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Con la **circolare 7/E del 7 agosto 2026**, dedicata ai chiarimenti sulla riforma dello sport, l'Agenzia delle Entrate ammette che gli enti sportivi dilettantistici e gli organismi senza fine di lucro che effettuano prestazioni esenti connesse alla pratica dello sport possano avvalersi della **dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione** prevista dall'art. 36-bis del DPR 633/1972. La conclusione supera il dato letterale della norma e poggia su una lettura sistematica di matrice unionale. È una semplificazione reale, ma non è gratuita: chi la esercita perde la detrazione sugli acquisti.

DUE ARTICOLI CON LO STESSO NUMERO, E UN PROBLEMA DI COORDINAMENTO

La coincidenza numerica ha generato non poca confusione, quindi conviene tenere separate le due disposizioni.

L'art. 36-bis del D.L. 75/2023, introdotto in sede di conversione dalla L. 112/2023 ed efficace dal 17 agosto 2023, stabilisce che le «prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto». È la norma che ha introdotto l'esenzione sportiva e trova fondamento nell'art. 132, paragrafo 1, lettera m) della direttiva 2006/112/CE.

L'art. 36-bis del DPR 633/1972 è invece una norma di semplificazione: il contribuente che ne abbia dato preventiva comunicazione all'ufficio è dispensato dagli obblighi di fatturazione e registrazione «relativamente alle operazioni esenti da imposta ai sensi dell'art. 10», salvo quelle indicate ai numeri 11), 18) e 19) dello stesso articolo, cioè oro da investimento, prestazioni sanitarie e prestazioni di ricovero e cura. Esclusioni che, per un ente sportivo, sono di norma prive di rilievo pratico.

PERCHÉ LA DISPENSA SEMBRAVA PRECLUSA

Il problema è tutto nel richiamo. La dispensa è testualmente riferita alle operazioni esenti «ai sensi dell'art. 10» del decreto Iva. L'esenzione sportiva, però, è collocata in un decreto legge esterno al DPR 633/1972: un'esenzione fuori dal sistema del decreto Iva. Applicando il solo dato letterale, gli enti sportivi che effettuano prestazioni esenti ai sensi del D.L. 75/2023 non avrebbero potuto avvalersi della semplificazione, restando obbligati a fatturare e registrare operazioni che non producono alcun debito d'imposta.

Il risultato sarebbe stato paradossale: l'esenzione introdotta per alleggerire il settore avrebbe prodotto un carico amministrativo maggiore di quello che grava sulle esenzioni ordinarie.

LA SOLUZIONE: INTERPRETAZIONE LOGICO-SISTEMATICA

L'Agenzia supera l'ostacolo con un argomento lineare. L'art. 36-bis del D.L. 75/2023 recepisce la lettera m) dell'art. 132, paragrafo 1, della direttiva Iva, disposizione che nell'ordinamento italiano è trasfusa nell'art. 10 del decreto Iva. Le due norme condividono quindi la stessa matrice unionale e la stessa natura: si tratta in entrambi i casi di operazioni esenti. Per ragioni di carattere logico-sistematico, conclude la circolare, i soggetti che effettuano le prestazioni sportive esenti possono avvalersi della dispensa dagli adempimenti, previa comunicazione all'ufficio.

Va detto con chiarezza che cosa si sta usando: un'apertura di prassi, che poggia su un'interpretazione sistematica e non su una modifica del testo dell'art. 36-bis del decreto Iva. Il chiarimento tutela il contribuente che vi si conforma, ma conviene conservare traccia della comunicazione e del suo contenuto, perché la lettera della norma continua a richiamare il solo art. 10.

LE CONDIZIONI DELL'ESENZIONE RESTANO DUE

I presupposti dell'esenzione sportiva vanno verificati prima di ragionare sulla dispensa. Le prestazioni devono essere rese da organismi senza scopo lucrativo, inclusi gli enti sportivi dilettantistici dell'art. 6 del D.Lgs. 36/2021, e devono essere effettuate a favore delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica.

Sono due condizioni congiunte. Se manca la seconda, come nella cessione del diritto alle prestazioni sportive di un atleta a una società professionistica, l'esenzione non opera e l'operazione resta imponibile: e con essa restano gli adempimenti ordinari.

CHE COSA RESTA FUORI DALLA DISPENSA

La dispensa riguarda **solo le operazioni esenti** e non fa venir meno gli ordinari obblighi di fatturazione e registrazione per le altre operazioni imponibili eventualmente effettuate. Per un ente sportivo tipico significa che restano pienamente soggette agli adempimenti ordinari le sponsorizzazioni, la pubblicità, la somministrazione di alimenti e bevande, il merchandising e in generale ogni operazione commerciale diversa dalle prestazioni sportive esenti.

OPERAZIONE	REGIME IVA	DISPENSA DA FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE
Corsi e attività sportive rese a chi pratica sport	Esente ex art. 36-bis DL 75/2023	Sì, previa comunicazione
Sponsorizzazioni e pubblicità	Imponibile	No
Cessione del contratto di un atleta a società professionistica	Imponibile (cessione di contratto, art. 3 decreto Iva)	No
Somministrazione di alimenti e bevande	Imponibile	No

COME SI COMUNICA L'OPZIONE E QUANTO VINCOLA

La dispensa non è automatica. Richiede una **comunicazione preventiva** all'ufficio, da effettuare nella dichiarazione annuale relativa all'anno precedente oppure nella dichiarazione di inizio attività, e ha effetto fino a revoca e comunque per almeno un triennio. La revoca si esercita a sua volta in dichiarazione annuale. Non è quindi una scelta reversibile a piacimento nell'arco dell'esercizio: va decisa guardando ai tre anni successivi, non al mese in corso.

Restano fermi, in ogni caso, gli altri obblighi previsti dal decreto Iva: la registrazione degli acquisti, la presentazione della dichiarazione annuale anche in assenza di operazioni imponibili e l'emissione della fattura quando il cliente la richieda. La dispensa esonera dall'emissione sistematica, non dalla risposta a una richiesta specifica.

IL PREZZO DELLA SEMPLIFICAZIONE: L'IVA SUGLI ACQUISTI

È il punto che decide la convenienza, e va guardato prima di firmare la comunicazione. Chi si avvale della dispensa **non può detrarre l'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni**. Il divieto è generale: colpisce l'intera Iva assolta a monte, compresa la quota astrattamente riferibile alle operazioni imponibili residue.

Da qui due situazioni molto diverse.

Ente che effettua solo prestazioni sportive esenti. La detrazione è già preclusa dalle regole ordinarie, perché l'imposta sugli acquisti afferenti a operazioni esenti non è detraibile. La dispensa non costa nulla e produce solo risparmio amministrativo: è il caso in cui l'opzione è quasi sempre da fare.

Ente con esenti e imponibili insieme. Qui la dispensa può costare più di quanto faccia risparmiare. Un esempio semplificato, a soli fini di confronto: ASD con 80.000 euro di corsi esenti e 20.000 euro di sponsorizzazioni imponibili, Iva a debito 4.400 euro; acquisti annui per 30.000 euro con Iva assolta di 6.600 euro.

VOCE	SENZA DISPENSA	CON DISPENSA
Iva a debito sulle sponsorizzazioni	4.400	4.400
Percentuale di detrazione (20.000 / 100.000)	20%	0%
Iva detraibile sugli acquisti (6.600)	1.320	0
Iva da versare	3.080	4.400

La semplificazione, in questo caso, costa 1.320 euro l'anno di maggiore imposta. Il confronto va rifatto con i numeri reali dell'ente, e con particolare attenzione agli anni in cui sono previsti investimenti in impianti, attrezzature o ristrutturazioni: lì la rinuncia alla detrazione pesa molto più del risparmio di adempimenti, e il vincolo triennale impedisce di tornare indietro in fretta.

Chi ha un'attività commerciale di peso non trascurabile può valutare, prima della dispensa, l'opzione per la separazione

delle attività: è la via ordinariamente indicata per conservare la detrazione sul ramo imponibile, ma presuppone la verifica dei requisiti dell'art. 36 del decreto Iva nel caso concreto e va misurata sui numeri dell'ente.

UN RIFERIMENTO DA AGGIORNARE

Sul piano formale, l'art. 36-bis del decreto Iva confluisce nell'art. 94 del testo unico delle disposizioni legislative in

materia di imposta sul valore aggiunto, approvato con D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10, le cui disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027. Da annotare per l'aggiornamento della modulistica e delle comunicazioni ai clienti, e da riprendere in prossimità della decorrenza per verificare come il nuovo testo coordini la dispensa con l'esenzione sportiva.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/dispensa-adempimenti-iva-enti-sportivi-articolo-36-bis/> →

HAI DUBBI SULLA GESTIONE DEL TUO ENTE SPORTIVO O SUI CONTRATTI SPORTIVI?

Studio Pizzano è specializzato in Riforma dello Sport, adeguamento statuti ASD/SSD, gestione RASD e lavoro sportivo.

RICHIEDI CHECK-UP SPORTIVO →

Controlli RUNTS sugli enti del Terzo settore: i tre verbali

Il DM 198/2026 approva i modelli di verbale per i controlli RUNTS: ordinari, straordinari e per gli enti irreperibili. Cosa verificano gli ispettori. Il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito i modelli di verbale con cui il RUNTS, le reti associative e i centri di servizio per il volontariato condurranno da qui in avanti i controlli sugli enti del Terzo settore. Con il DM 198 del 10 agosto 2026 prendono forma tre distinti schemi: uno per i controlli ordinari, uno per quelli straordinari, e un terzo per i casi in cui l'ente risulti irreperibile. Il decreto del Ministero del Lavoro n. 125 del 7 agosto 2025 aveva già definito norme, contenuti, termini e modalità con cui il RUNTS esercita le funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli enti iscritti.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

ENTI TERZO SETTORE.

Norme chiave

D.P.R. 917/1986 (TUIR), D.Lgs. 218/1997.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Controlli RUNTS sugli enti del Terzo settore e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ★ **Cosa cambia:** Il DM 198/2026 approva i modelli di verbale per i controlli RUNTS: ordinari, straordinari e per gli enti irreperibili. Cosa verificano gli ispettori.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Controlli RUNTS sugli enti del Terzo settore: i tre verbali, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito i modelli di verbale con cui il RUNTS, le reti associative e i centri di servizio per il volontariato condurranno da qui in avanti i controlli sugli enti del Terzo settore. Con il DM 198 del 10 agosto 2026 prendono forma tre distinti schemi: uno per i controlli ordinari, uno per quelli straordinari, e un terzo per i casi in cui l'ente risulti irreperibile.

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il decreto del Ministero del Lavoro n. 125 del 7 agosto 2025 aveva già definito norme, contenuti, termini e modalità con cui il RUNTS esercita le funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli enti iscritti. Secondo quanto previsto dall'art. 3 del decreto, i controlli servono a tre scopi: verificare che permangano i requisiti per l'iscrizione, accertare il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e controllare l'adempimento degli obblighi che derivano dall'iscrizione stessa.

L'art. 5 dello stesso decreto imponeva che, entro 60 giorni dall'entrata in vigore (16 settembre 2025), venissero approvati i modelli di verbale su cui riportare le risultanze dei controlli. Il termine è slittato di quasi un anno, ma con il DM 198/2026 l'adempimento è ora completo: le risultanze dei controlli dovranno essere riportate esclusivamente su questi modelli.

IL VERBALE PER I CONTROLLI ORDINARI

Il primo modello (allegato 1) riguarda i controlli periodici triennali su tutti gli enti del Terzo settore, con l'esclusione di imprese sociali e società di mutuo soccorso. Il verbale è unico ma modulare: per i micro enti, quelli con entrate complessive fino a 60.000 euro, se ne può usare solo una parte; per gli enti più strutturati va compilato integralmente.

Dopo una prima sezione anagrafica, dedicata all'identificazione del soggetto controllato e di chi conduce la verifica, la Parte II del verbale ricostruisce il profilo dell'ente punto per punto: se rientra tra i soggetti iscrivibili al RUNTS, se rispetta il numero minimo di associati richiesto per ODV, APS o reti associative, se lo statuto contiene le clausole obbligatorie. Si passa poi al rapporto tra attività di interesse generale e attività diverse, al rispetto delle linee guida sulla raccolta fondi, all'assenza di scopo di lucro e al divieto di distribuzione degli utili.

Un blocco consistente riguarda i bilanci: gli ispettori verificano la corretta redazione delle ultime tre annualità, il bilancio sociale quando dovuto, la pubblicazione di compensi ed emolumenti, il deposito della relazione dell'organo di controllo se nominato, e la tenuta dei libri sociali obbligatori. Seguono i controlli sulla gestione di volontari e lavoratori, sul rispetto dei rapporti previsti per ODV e APS, sulla consistenza del patrimonio minimo per gli enti personificati e sulla remunerazione degli organi sociali. Per le fondazioni è

prevista una sezione specifica, con verifiche aggiuntive richieste dal secondo comma dell'art. 11 del DM 125/2025.

CONTROLLI STRAORDINARI E CASI DI IRREPERIBILITÀ

Il secondo modello (allegato 2) riguarda i controlli straordinari disciplinati dall'art. 15 del DM 125/2025. La struttura ricalca quella del verbale ordinario, ma con una differenza operativa: va indicato preventivamente l'oggetto specifico del controllo, e si compilano solo le sezioni pertinenti a quell'oggetto. Rientrano tra i controlli straordinari anche quelli sull'utilizzo del social bonus, previsti dal secondo comma dell'art. 12 del DM 89/2022.

Il terzo modello (allegato 3) copre invece un'ipotesi diversa: quella in cui il controllo non può materialmente svolgersi perché l'ente risulta irreperibile. In questo scenario il verificatore non compila una verifica di merito, ma richiede direttamente al RUNTS l'avvio del procedimento di cancellazione dell'ente dal Registro.

VERBALE	AMBITO	ESITO PRINCIPALE
Allegato 1	Controlli ordinari triennali su tutti gli ETS (esclusi imprese sociali e Sns)	Regolarizzazione o rilievo di irregolarità non sanabili
Allegato 2	Controlli straordinari, incluso il social bonus	Compilazione solo delle sezioni pertinenti all'oggetto del controllo
Allegato 3	Ente irreperibile	Richiesta al RUNTS di cancellazione dal Registro

COSA CAMBIA PER GLI ENTI GIÀ ISCRITTI

Per gli enti del Terzo settore, la pubblicazione dei verbali segna il passaggio dalla fase normativa a quella operativa dei controlli. Ai sensi dell'art. 5 del DM 125/2025, la corrispondenza tra la propria situazione effettiva e le voci elencate nei modelli, dallo statuto ai libri sociali, dalla compagine associativa ai bilanci, diventa il primo strumento di autoverifica prima di un eventuale controllo. Chi amministra un'ODV, un'APS o una fondazione del Terzo settore farebbe bene a ripercorrere ora, punto per punto, le lettere del verbale ordinario: è la stessa griglia che userà chi lo controllerà.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/controlli-runts-enti-terzo-settore-tre-verbali-dm-198-2026/> →

HAI DUBBI SULLA GESTIONE DEL TUO ENTE SPORTIVO O SUI CONTRATTI SPORTIVI?

Studio Pizzano è specializzato in Riforma dello Sport, adeguamento statuti ASD/SSD, gestione RASD e lavoro sportivo.

RICHIEDI CHECK-UP SPORTIVO →

Intrastat, cambia la piattaforma: al via la transizione verso il nuovo Intr@web

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha avviato con un avviso del 22 luglio 2026 la migrazione degli adempimenti Intrastat verso una versione rinnovata dell'applicativo Intr@web. Dal 14 ottobre 2026 diventano operative le funzioni User to system (U2S), pensate per chi compila e invia gli elenchi manualmente dal portale. Dal 4 novembre 2026 partono anche i servizi System to system (S2S), destinati alle imprese che gestiscono l'adempimento tramite software gestionale. Per tutto il 2026 restano comunque disponibili, come strumenti di riserva, il vecchio Intr@web versione 27000 e il servizio Intra Online.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

ESTERO.

Norme chiave

Art. 1, commi 9-13, L. 232/2016, L. 199/2025, D.Lgs. Transizione 5.0.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Intrastat, cambia la piattaforma e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ✦ **Cosa cambia:** L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha avviato con un avviso del 22 luglio 2026 la migrazione degli adempimenti Intrastat verso una versione rinnovata dell'applicativo Intr@web.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Intrastat, cambia la piattaforma: al via la transizione verso il nuovo Intr@web, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha avviato con un avviso del 22 luglio 2026 la migrazione degli adempimenti Intrastat verso una versione rinnovata dell'applicativo Intr@web. Dal 14 ottobre 2026 diventano operative le funzioni User to system (U2S), pensate per chi compila e invia gli elenchi manualmente dal portale. Dal 4 novembre 2026 partono anche i servizi System to system (S2S), destinati alle imprese che gestiscono l'adempimento tramite software gestionale. Per tutto il 2026 restano comunque disponibili, come strumenti di riserva, il vecchio Intr@web versione 27000 e il servizio Intra Online. Dall'8 febbraio 2027 questi due strumenti saranno invece dismessi e il nuovo Intr@web diventerà l'unico canale ammesso per gli elenchi riferiti alle operazioni del 2027. Nello stesso anno l'Agenzia prevede anche il progressivo superamento del Servizio Telematico Doganale (STD). Per imprese e studi professionali la fase attuale è quindi il momento giusto per verificare la compatibilità dei propri applicativi con il nuovo ambiente.

CHE COSA CAMBIA PER GLI OPERATORI INTRASTAT

Gli elenchi Intrastat sono le comunicazioni periodiche con cui le imprese che effettuano scambi di beni e servizi con altri Paesi dell'Unione europea informano l'amministrazione doganale e quella fiscale sulle operazioni realizzate. Servono a due scopi: alimentare le statistiche sul commercio

intracomunitario e permettere all'Agenzia delle Entrate di incrociare i dati con le dichiarazioni Iva dei soggetti coinvolti. Fino a oggi la compilazione e l'invio passano soprattutto da Intr@web, l'applicativo online gestito dall'Agenzia delle Dogane, oppure da Intra Online, un servizio più snello pensato per gli invii di dimensioni contenute.

Con l'avviso del 22 luglio 2026 l'Agenzia ha annunciato che questa architettura cambierà in modo sostanziale. Non si tratta soltanto di un restyling grafico del portale: la nuova versione di Intr@web introduce una distinzione tra due modalità operative, la compilazione manuale via portale (le funzioni U2S, sigla che sta per **User to system**, cioè "dall'utente al sistema") e l'interscambio automatico tra i gestionali aziendali e i server dell'Agenzia (le funzioni S2S, **System to system**, "da sistema a sistema"). L'obiettivo dichiarato è centralizzare su un'unica piattaforma servizi che oggi sono sparsi su più strumenti, riducendo gli errori di compilazione manuale e semplificando l'integrazione tra contabilità, gestione Iva e trasmissione telematica.

⚠ AVVERTENZA & CRITICITÀ OPERATIVA

La novità riguarda tutte le imprese tenute a presentare gli elenchi Intrastat, ma con impatti diversi a seconda del modo in cui gestiscono oggi l'adempimento. Chi compila gli elenchi direttamente sul portale dell'Agenzia, magari con l'assistenza dello studio commercialista, utilizzerà dal 14 ottobre 2026 la nuova interfaccia U2S, che consente anche di caricare file già pronti nei formati **scambi.cee** e **Csv** invece di inserire i dati riga per riga.

Chi invece si avvale di un software gestionale proprio, come spesso accade nelle imprese di maggiori dimensioni o negli studi che assistono clienti con volumi elevati di operazioni intracomunitarie, dovrà verificare la compatibilità dei propri applicativi con i nuovi servizi S2S, attivi dal 4 novembre 2026. È un passaggio che riguarda soprattutto i responsabili amministrativi e i fornitori di software gestionale, chiamati ad adeguare i tracciati di trasmissione al nuovo standard prima che gli strumenti attuali vengano dismessi.

IL CALENDARIO DELLA MIGRAZIONE

Il percorso disegnato dall'Agenzia delle Dogane si sviluppa su tre tappe precise, che è utile tenere a mente perché scandiscono tempi diversi per l'adeguamento degli operatori.

DATA	COSA SUCCEDERÀ
14 ottobre 2026	Debutta la nuova versione online di Intr@web con le funzioni User to system (U2S) per la compilazione e la trasmissione manuale degli elenchi, anche tramite file scambi.cee e Csv
4 novembre 2026	Diventano disponibili i servizi System to system (S2S) per l'interscambio automatico tra i gestionali aziendali e la piattaforma dell'Agenzia
8 febbraio 2027	Il pacchetto Intr@web versione 27000 e il servizio Intra Online vengono dismessi; per i periodi del 2027 il nuovo Intr@web resta l'unico canale ammesso

Per gli elenchi riferiti alle operazioni del 2026, quindi, la transizione è graduale: il nuovo Intr@web convive con gli strumenti già in uso, che restano attivi come soluzione di riserva in caso di indisponibilità della piattaforma, di anomalie tecniche o semplicemente per la compilazione manuale di elenchi di dimensioni ridotte. Il 2026 è dunque l'anno dell'adattamento gestionale, mentre il 2027 segna l'entrata a regime del nuovo assetto, quando l'obbligo di utilizzare esclusivamente il nuovo Intr@web scatterà per la prima trasmissione relativa a un periodo del nuovo anno.

LA DISMISSIONE DEGLI STRUMENTI ALTERNATIVI E IL FUTURO DEL SERVIZIO TELEMATICO DOGANALE

Dall'8 febbraio 2027 il pacchetto Intr@web versione 27000, la versione più datata dell'applicativo, e il servizio Intra Online non saranno più utilizzabili. Chi continua a fare affidamento su questi strumenti dovrà quindi completare la migrazione entro quella data, senza attendere l'ultimo momento utile: un adeguamento tardivo rischia di tradursi in difficoltà operative proprio nella fase in cui l'adempimento Intrastat resta obbligatorio e i termini di presentazione non cambiano.

Nello stesso arco temporale l'Agenzia prevede di ricondurre nel nuovo ambiente anche i servizi oggi erogati tramite il Servizio Telematico Doganale, il sistema più ampio attraverso cui le imprese registrate gestiscono diversi adempimenti doganali, la cui dismissione è prevista nel corso del 2027. Per le imprese che utilizzano il Servizio Telematico Doganale anche per altre finalità oltre agli Intrastat, la transizione richiede quindi un monitoraggio non limitato al solo applicativo di compilazione degli elenchi, ma esteso all'intero rapporto telematico con l'Agenzia delle Dogane.

COME FUNZIONA L'ACCESSO AL NUOVO INTR@WEB

L'accesso ai nuovi servizi avviene esclusivamente attraverso l'area riservata del sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con autenticazione tramite SPID, CNS (la Carta nazionale dei servizi) o CIE (la Carta d'identità elettronica). Una volta effettuato l'accesso, il percorso da seguire nel portale prevede di raggiungere la sezione dedicata ai servizi "Interattivi", selezionare l'area "Dogane" e aprire quindi la sezione "Dichiarazione Intra", fino ad arrivare al pulsante "Accedi al servizio".

Nella stessa pagina sono presenti due pulsanti distinti, ed è importante non confonderli: "Accedi al servizio in addestramento" consente di effettuare simulazioni di compilazione e invio senza che la trasmissione produca effetti reali, mentre "Accedi al servizio" è il percorso riservato all'invio effettivo degli elenchi. La distinzione assume particolare rilievo nelle prime settimane dopo il 14 ottobre 2026, perché permette agli operatori di prendere confidenza con la nuova interfaccia prima di utilizzarla per le trasmissioni ufficiali, riducendo il rischio di errori nella fase di avvio.

CHE COSA RESTA INVARIATO NELL'ADEMPIMENTO INTRASTAT

Vale la pena ricordare che la riforma riguarda esclusivamente lo strumento tecnico attraverso cui gli elenchi vengono compilati e trasmessi, non le regole sostanziali dell'adempimento. Restano quindi invariati i criteri che stabiliscono chi è tenuto a presentare gli elenchi, la periodicità mensile o trimestrale collegata al volume delle operazioni realizzate nei quattro trimestri precedenti e le scadenze di presentazione, fissate al 25esimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento. Le imprese che oggi rientrano nell'obbligo Intrastat per le cessioni di beni, per gli acquisti intracomunitari o per i servizi resi e ricevuti con operatori di altri Paesi Ue continueranno a doverlo rispettare negli stessi termini, cambiando soltanto il canale attraverso cui adempiono.

Questo aspetto è importante perché evita un equivoco frequente quando l'Agenzia annuncia un cambio di piattaforma: non si tratta di un nuovo obbligo, ma dell'ammodernamento dello strumento con cui un obbligo già esistente viene assolto. Le imprese che oggi rispettano correttamente le scadenze Intrastat non devono quindi preoccuparsi di nuovi adempimenti sostanziali, ma soltanto di

adeguare le proprie procedure operative al nuovo ambiente tecnico entro le date indicate.

CHE COSA DEVONO FARE ORA IMPRESE E STUDI PROFESSIONALI

Per le imprese che compilano gli elenchi manualmente, l'adeguamento richiede soprattutto di prendere familiarità con la nuova interfaccia U2S non appena disponibile, magari sfruttando l'ambiente di addestramento prima delle prime trasmissioni ufficiali dopo il 14 ottobre 2026. Per chi trasmette tramite file scambi.cee o Csv, è opportuno verificare che i file prodotti dai propri sistemi rispettino i tracciati richiesti dalla nuova piattaforma.

Per le imprese strutturate e per gli studi che assistono clienti con elevati volumi di operazioni intracomunitarie, il compito più delicato riguarda invece i servizi S2S: prima del 4 novembre 2026 conviene contattare il fornitore del software

gestionale per sapere se e quando rilascerà un aggiornamento compatibile con il nuovo standard di interscambio, evitando di ritrovarsi a ridosso della dismissione degli strumenti attuali senza un'alternativa operativa pronta. Chi gestisce oggi l'invio tramite il Servizio Telematico Doganale per finalità più ampie degli Intrastat farà bene a seguire con attenzione anche le comunicazioni dell'Agenzia sulla dismissione di quel servizio nel corso del 2027, per programmare per tempo l'eventuale passaggio ai nuovi canali.

Nel complesso, la riforma non va letta come un semplice cambio di veste grafica del portale doganale, ma come un ripensamento del processo con cui le imprese assolvono l'adempimento Intrastat. Chi si organizza già nei prossimi mesi, testando la nuova piattaforma e verificando la compatibilità dei propri sistemi, arriverà alla scadenza dell'8 febbraio 2027 senza le difficoltà operative che invece rischia chi rinvia l'adeguamento fino all'ultimo momento utile.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/intrastat-nuova-piattaforma-intraweb-scadenze-2027/> →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

Concordato in continuità: la modifica della proposta non sopravvive all'omologazione

Con l'ordinanza n. 22229 del 15 agosto 2026, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione ha chiuso una questione dibattuta da anni tra imprese in crisi e loro consulenti: una volta omologato il concordato preventivo in continuità aziendale, il debitore può ancora modificare unilateralmente le condizioni proposte ai creditori? La risposta della Corte è negativa. L'articolo 186-bis, comma 7, della legge fallimentare, che riconosce al debitore la facoltà di modificare la proposta, si applica solo prima dell'omologazione: dopo, quella facoltà si esaurisce e il debitore resta vincolato a quanto pattuito.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

PROCEDURE CONCORSALE.

Norme chiave

D.Lgs. 13/2024, D.Lgs. 108/2024, Art. 9-bis D.L. 50/2017 (ISA).

A chi si applica

Titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo soggetti agli indici sintetici di affidabilità (ISA).

Azione richiesta

Valutare la convenienza della proposta di reddito concordato 2026-2027 e i benefici di premialità fiscale.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ✦ **Cosa cambia:** Modalità di adesione e benefici fiscali del Concordato Preventivo Biennale e del regime di ravvedimento speciale.
- 💡 **Impatto operativo:** L'adesione al CPB blocca gli accertamenti presuntivi sul biennio concordato e apre all'accesso al regime di ravvedimento speciale sulle annualità pregresse.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: l'eventuale omissione di dichiarazioni o violazioni gravi di certificazione comporta la decadenza immediata dal concordato.

Con l'ordinanza n. 22229 del 15 agosto 2026, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione ha chiuso una questione dibattuta da anni tra imprese in crisi e loro consulenti: una volta omologato il concordato preventivo in continuità aziendale, il debitore può ancora modificare unilateralmente le condizioni proposte ai creditori? La risposta della Corte è negativa. L'articolo 186-bis, comma 7, della legge fallimentare, che riconosce al debitore la facoltà di modificare la proposta, si applica solo prima dell'omologazione: dopo, quella facoltà si esaurisce e il debitore resta vincolato a quanto pattuito. Decisivi, per i giudici, il significato tecnico della parola "proposta" e il collegamento della norma con l'articolo 173 della legge fallimentare, che riguarda soltanto la fase precedente al decreto del tribunale. La pronuncia ha ricadute pratiche dirette su ogni concordato in continuità che, dopo l'omologa, incontri difficoltà nell'esecuzione del piano: chi ha sottoscritto un accordo con i creditori non può poi cambiarlo da solo, ma deve percorrere le strade previste dalla legge per l'inadempimento o rivolgersi a nuovi strumenti di gestione della crisi.

IL CASO DECISO DALLA CASSAZIONE

La vicenda riguarda una società ammessa a concordato preventivo in continuità aziendale diretta, cioè una procedura in cui l'impresa in difficoltà propone ai creditori un piano di pagamento parziale dei debiti continuando però a esercitare l'attività, invece di liquidare il patrimonio. Il Tribunale di Nocera Inferiore aveva omologato la proposta con decreto del 20 giugno 2014, rendendo il piano vincolante per

l'azienda e per tutti i creditori con crediti anteriori alla procedura.

A distanza di anni, riscontrata l'impossibilità di eseguire il piano nei termini originariamente concordati, la società ha depositato a partire dal 2022 diversi ricorsi con cui chiedeva di modificare le condizioni del concordato già omologato: in sostanza, di rinegoziare tempi e percentuali di pagamento dei creditori senza passare da una nuova procedura. Il Tribunale ha respinto le richieste, escludendo fin da subito l'esistenza di un potere di modifica unilaterale dopo l'omologazione. Anche la Corte d'appello di Salerno, chiamata a decidere sul reclamo (l'impugnazione con cui si contesta davanti al giudice superiore un provvedimento del tribunale fallimentare), ha confermato il rigetto. La società ha allora proposto ricorso in Cassazione, basato su un unico motivo: la violazione dell'articolo 186-bis, comma 7, della legge fallimentare, che a suo avviso le avrebbe comunque riconosciuto quella facoltà anche in fase esecutiva, proprio per il rischio d'impresa insito nella continuità aziendale.

Un aspetto procedurale merita di essere chiarito subito, perché spiega perché la Cassazione abbia applicato la legge fallimentare del 1942 e non il più recente Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII, D.Lgs. n. 14/2019). L'articolo 390 del CCII stabilisce infatti una disciplina transitoria: le procedure concorsuali aperte prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice restano regolate dalle norme della legge fallimentare fino alla loro conclusione. Trattandosi di una procedura pendente, avviata quando il CCII non era ancora applicabile, la Cassazione ha dovuto valutare la questione sulla base delle vecchie regole, pur richiamando,

come si vedrà, la nuova disciplina come argomento di conferma.

PERCHÉ “PROPOSTA” E “CONCORDATO OMOLOGATO” NON SONO LA STESSA COSA

Il cuore della decisione sta nell'analisi letterale dell'articolo 186-bis, comma 7, della legge fallimentare. La norma stabilisce che, se nel corso della procedura l'esercizio dell'impresa cessa oppure risulta manifestamente dannoso per i creditori, il tribunale interviene secondo l'articolo 173 della stessa legge, ma resta “salva la facoltà del debitore di modificare la proposta di concordato”.

La ricorrente sosteneva che questa facoltà costituisse una regola speciale, pensata apposta per il concordato in continuità e quindi applicabile anche dopo l'omologazione, proprio perché in questo tipo di concordato l'impresa continua a operare e resta esposta ai rischi ordinari dell'attività d'impresa.

La Cassazione respinge questa lettura valorizzando il significato tecnico dei termini usati dal legislatore. Prima dell'omologazione, quella che il debitore presenta ai creditori è una **proposta**: un atto che l'impresa in crisi formula da sola, in modo unilaterale, e che può ancora essere corretto o adeguato nei limiti fissati dagli articoli 175 e 177 della legge fallimentare (le norme che regolano rispettivamente l'esame della proposta prima del voto dei creditori e le modifiche possibili fino a quindici giorni prima dell'adunanza). Con l'omologazione, cioè con il decreto del tribunale che approva definitivamente l'accordo, quella proposta si trasforma in un **concordato omologato**: non è più un atto del solo debitore, ma un accordo vincolante. L'articolo 184 della legge fallimentare stabilisce infatti che il concordato omologato obbliga tutti i creditori anteriori alla procedura e vincola allo stesso modo il debitore.

Secondo la Corte, la facoltà di modifica prevista dall'articolo 186-bis, comma 7, riguarda soltanto il primo termine, la proposta, e non il secondo, il concordato ormai approvato. Mancando una norma che autorizzi espressamente il debitore a rimodulare da solo il contenuto di un accordo già vincolante per i creditori, quel potere non può essere ricavato per via interpretativa, cioè non può essere “inventato” dal giudice estendendo il significato della legge oltre quanto scritto.

IL COLLEGAMENTO CON L'ARTICOLO 173: UN LIMITE TEMPORALE PRECISO

Il secondo argomento usato dalla Cassazione riguarda il rinvio interno contenuto nello stesso comma 7 dell'articolo 186-bis. La norma richiama espressamente l'articolo 173 della legge fallimentare, che disciplina la revoca dell'ammissione al concordato: il tribunale può revocare l'ammissione quando scopre atti di frode del debitore, oppure quando emergono fatti, anche preesistenti ma non conosciuti al momento dell'ammissione, che rendono la prosecuzione della procedura inammissibile o non conveniente per i creditori.

Questo meccanismo, spiega la Corte, presuppone per definizione una procedura ancora aperta e un provvedimento di ammissione che può ancora essere revocato: non può quindi operare dopo l'omologazione, quando la procedura si è ormai conclusa con l'approvazione definitiva dell'accordo. Se la facoltà di modifica della proposta è agganciata proprio a questo meccanismo, il suo perimetro temporale è lo stesso: vale prima dell'omologazione, non dopo.

A rafforzare questa conclusione, la Cassazione osserva che il comma 7 dell'articolo 186-bis non richiama invece l'articolo 186 della legge fallimentare, che è la norma che si occupa specificamente di ciò che può accadere dopo l'omologazione. L'articolo 186 prevede due soli rimedi per la fase esecutiva: la risoluzione del concordato, quando l'inadempimento del debitore non è di scarsa importanza e i creditori ne fanno richiesta, e l'annullamento, nei casi tipici previsti dalla legge (per esempio quando emerge che l'attivo era stato dolosamente sopravvalutato o il passivo sottratto). Il fatto che la norma sulla modifica della proposta non menzioni affatto questi rimedi, ma solo l'articolo 173, viene definito dalla Corte un elemento “decisivo”: se il legislatore avesse voluto consentire la modifica anche dopo l'omologazione, avrebbe dovuto collegarla ai rimedi post-omologa, non a un meccanismo che per sua natura opera solo prima.

L'ARTICOLO 118-BIS DEL CODICE DELLA CRISI COME CONFERMA INDIRETTA

Pur ribadendo che il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza non si applicava al caso specifico, la Cassazione ha comunque richiamato una norma più recente per rafforzare il proprio ragionamento: l'articolo 118-bis del CCII, introdotto dal decreto legislativo n. 136/2024 (il cosiddetto “correttivo ter” alla riforma della crisi d'impresa).

Questa disposizione, per la prima volta nell'ordinamento italiano, disciplina espressamente la possibilità di modificare il piano di un concordato in continuità aziendale dopo l'omologazione. Si tratta però di una modifica limitata e sottoposta a garanzie precise: l'imprenditore può adeguare il **piano**, cioè le modalità operative con cui l'accordo viene eseguito nel tempo, ma non può alterare le **condizioni concordatarie**, ossia i diritti dei creditori così come fissati dal decreto di omologazione (percentuali di pagamento, tempi e modalità di soddisfacimento). Per intervenire sul piano, l'imprenditore deve inoltre rispettare una procedura articolata: rinnovare l'attestazione di un esperto indipendente sulla fattibilità del piano modificato, acquisire il parere del commissario giudiziale (il professionista nominato dal tribunale per vigilare sulla procedura), pubblicare le modifiche nel registro delle imprese e comunicarle ai creditori, che possono opporsi.

Per la Cassazione, questa novità normativa conferma, per due vie, la correttezza della propria lettura del vecchio regime. Da un lato dimostra che ciò che può essere adeguato, anche nel sistema più aggiornato, è solo lo strumento con cui l'accordo viene eseguito, non i diritti dei creditori già cristallizzati dall'omologazione. Dall'altro, sul

piano del metodo interpretativo, il fatto che il legislatore abbia dovuto introdurre una norma apposita per consentire la modifica del piano dopo l'omologazione (esattamente come ha fatto l'articolo 58 del CCII per gli accordi di ristrutturazione dei debiti) dimostra che, in assenza di una disposizione espressa come accadeva nella legge fallimentare, quella modifica non era ammissibile. Se bastasse un'interpretazione estensiva dell'articolo 186-bis, comma 7, il legislatore non avrebbe avuto bisogno di scrivere una norma nuova.

IL REGIME DEL CODICE DELLA CRISI IN SINTESI

ASPETTO	LEGGE FALLIMENTARE (PROCEDURE APERTE PRIMA DEL CODICE DELLA CRISI E ANCORA PENDENTI)	CODICE DELLA CRISI, ART. 118-BIS (DAL CORRETTIVO D.LGS. 136/2024)
Modifica del piano dopo l'omologa	Non prevista	Ammessa, se le modifiche sono sostanziali ai fini del soddisfacimento della proposta
Modifica delle condizioni concordatarie (diritti dei creditori)	Esclusa	Esclusa
Garanzie richieste	Nessuna, perché la modifica non è ammessa	Rinnovo dell'attestazione dell'esperto, parere del commissario giudiziale, pubblicazione nel registro delle imprese, comunicazione ai creditori con facoltà di opposizione
Rimedio in caso di inadempimento non di scarsa importanza	Risoluzione del concordato su istanza dei creditori (art. 186 l.fall.)	Rimedi equivalenti nel sistema del CCII

DEVIAZIONI DAL PIANO E CONFINI DELL'INADEMPIMENTO

Un altro passaggio dell'ordinanza aiuta a capire come vada gestita, nel regime della legge fallimentare, una difficoltà sopravvenuta nell'esecuzione del concordato. La Cassazione distingue tra il **contenuto normativo del concordato**, cioè le percentuali di pagamento, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori fissati dal decreto di omologazione, e il **piano di esecuzione**, che è lo strumento operativo con cui quel contenuto viene realizzato nel tempo (per esempio la sequenza delle vendite di beni, le tempistiche degli incassi, la gestione della liquidità).

Nel sistema della legge fallimentare, privo di una disposizione analoga all'articolo 118-bis del CCII, gli scostamenti rispetto al piano non danno luogo a una procedura di revisione o aggiornamento formale: restano semplici manifestazioni di un possibile inadempimento. Sarà poi il giudice del merito, su istanza dei creditori, a valutare se quell'inadempimento è "di non scarsa importanza" ai sensi dell'articolo 186, comma 2, della legge fallimentare, soglia che condiziona la possibilità di ottenere la risoluzione del concordato. Al di fuori di questo schema, la Cassazione esclude che il debitore abbia un potere autonomo di adattare da solo il piano e le condizioni pattuite, per quanto le difficoltà incontrate siano reali e non imputabili a sua colpa.

LE CONSEGUENZE PRATICHE PER IMPRESE E ADVISOR

La pronuncia ha un effetto molto concreto per tutte le aziende che, avendo un concordato in continuità già omologato secondo le vecchie regole della legge fallimentare, si trovano oggi in difficoltà nell'esecuzione del piano. Per queste situazioni non esistono corsie preferenziali o scorciatoie di rinegoziazione diretta con i creditori: restano disponibili solo gli strumenti previsti dalla legge, che sono sostanzialmente due.

- La gestione dell'inadempimento secondo l'articolo 186 della legge fallimentare, che può sfociare nella risoluzione del concordato su richiesta dei creditori, se il mancato rispetto degli impegni è di non scarsa importanza.
- Il ricorso a nuovi strumenti di regolazione della crisi, cioè l'avvio di una nuova procedura (per esempio un nuovo concordato o un accordo di ristrutturazione) che tenga conto della situazione economica attuale dell'impresa, anziché tentare di modificare unilateralmente quello già in corso.

Per chi assiste imprese in concordato, la lezione operativa riguarda soprattutto la fase di costruzione del piano, prima ancora che la proposta venga presentata ai creditori. Se la rinegoziazione dopo l'omologazione non è un rimedio disponibile nel regime della legge fallimentare, la sostenibilità del piano va verificata a monte, includendo scenari di stress realistici (cali di fatturato, ritardi negli incassi, aumento dei costi) già all'interno del perimetro che sarà sottoposto all'omologazione. Un piano costruito con margini di sicurezza troppo ridotti espone l'impresa al rischio di trovarsi, anni dopo, senza strumenti per adeguare gli impegni presi, se non attraverso il contenzioso sull'inadempimento o l'apertura di una nuova procedura, entrambe soluzioni più onerose e incerte rispetto a una rinegoziazione concordata.

CHE COSA CAMBIA PER LE PROCEDURE APERTE CON IL NUOVO CODICE DELLA CRISI

Vale la pena ribadire che questa pronuncia riguarda un concordato ammesso e omologato sotto la vecchia legge fallimentare, e resta quindi vincolante per tutte le procedure ancora pendenti in questo regime, per effetto della disciplina transitoria dell'articolo 390 del CCII. Le imprese che oggi aprono un concordato in continuità aziendale sotto il Codice della crisi si trovano invece in una posizione diversa, proprio grazie all'articolo 118-bis introdotto dal correttivo del 2024: se dopo l'omologazione emerge la necessità di modifiche sostanziali del piano per garantire il soddisfacimento della proposta, l'imprenditore può attivare la procedura descritta in precedenza, con il rinnovo dell'attestazione dell'esperto e il coinvolgimento del commissario giudiziale e dei creditori.

Questa possibilità, tuttavia, non equivale in alcun modo a una libertà di rinegoziare le condizioni pattuite con i creditori: resta fermo, anche nel nuovo Codice, che i diritti dei creditori fissati dal decreto di omologazione non sono nella disponibilità del debitore. Chi gestisce oggi una procedura di concordato in

continuità aziendale deve quindi verificare, caso per caso, quale regime si applica (legge fallimentare o Codice della crisi, a seconda della data di apertura della procedura) e, di conseguenza, quali margini di adeguamento del piano siano effettivamente percorribili quando l'esecuzione incontra difficoltà.

ROADMAP DI ADESIONE: CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB)

 Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

1 SIMULAZIONE & DATI ISA

Elaborazione della proposta di reddito concordato 2026-2027 tramite software Redditi con i dati contabili e punteggio ISA.

2 CONFRONTO CON TREND REALI

Analisi di convenienza economica tra imposte sul reddito concordato vs imposte stimate su budget di fatturato effettivo.

3 ACCETTAZIONE IN DICHIARAZIONE

Compilazione del quadro CPB all'interno della dichiarazione dei redditi e contestuale opzione per il ravvedimento speciale pregresso.

4 MONITORAGGIO CAUSA DECADENZA

Presidio contabile e tempestività nei versamenti delle imposte per evitare la revoca retroattiva del patto fiscale.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/concordato-in-continuita-modifica-proposta-omologazione/> →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

Digital tax esclusa per le vendite online in conto proprio

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, con la sentenza n. 292 del 22 gennaio 2026, ha riconosciuto il diritto al rimborso della digital tax a una società di e-commerce di abbigliamento, moda e design che vendeva i propri prodotti anche tramite contratti di conto vendita. Per questa parte di fatturato, oltre un milione di euro tra il 2020 e il 2022, i giudici hanno escluso l'imposta sui servizi digitali perché il sito non svolgeva una funzione di intermediazione tra utenti, ma vendeva direttamente al cliente finale. La pronuncia fissa un confine operativo tra il marketplace, soggetto all'imposta, e la vendita in proprio tramite piattaforma online, che ne resta fuori, indicando i criteri concreti per distinguere le due situazioni: chi sopporta i rischi commerciali, chi fissa i prezzi, se esiste un reale collegamento tra più utenti.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

ECOMMERCE.

Norme chiave

D.P.R. 917/1986 (TUIR), D.Lgs. 218/1997.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Digital tax esclusa per le vendite online in conto proprio e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ✦ **Cosa cambia:** La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, con la sentenza n. 292 del 22 gennaio 2026, ha riconosciuto il diritto al rimborso della digital tax a una società di e-commerce di abbigliamento, moda e design che vendeva i propri prodotti anche tramite contratti di conto vendita.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Digital tax esclusa per le vendite online in conto proprio, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, con la sentenza n. 292 del 22 gennaio 2026, ha riconosciuto il diritto al rimborso della digital tax a una società di e-commerce di abbigliamento, moda e design che vendeva i propri prodotti anche tramite contratti di conto vendita. Per questa parte di fatturato, oltre un milione di euro tra il 2020 e il 2022, i giudici hanno escluso l'imposta sui servizi digitali perché il sito non svolgeva una funzione di intermediazione tra utenti, ma vendeva direttamente al cliente finale. La pronuncia fissa un confine operativo tra il marketplace, soggetto all'imposta, e la vendita in proprio tramite piattaforma online, che ne resta fuori, indicando i criteri concreti per distinguere le due situazioni: chi sopporta i rischi commerciali, chi fissa i prezzi, se esiste un reale collegamento tra più utenti. Un principio che riguarda anche le imprese che, con lo stesso sito, gestiscono contemporaneamente modelli di business diversi.

IL CASO: UN RIMBORSO MILIONARIO PER LE VENDITE IN CONTO VENDITA

La Corte di giustizia tributaria di primo grado è il nome che dal 2023 identifica quella che prima si chiamava commissione tributaria provinciale, il giudice che decide in primo grado le controversie con il Fisco. La società ricorrente, attiva nel commercio online di capi di abbigliamento, moda e design,

aveva presentato istanza di rimborso della digital tax versata per le annualità 2020, 2021 e 2022, per un importo complessivo superiore a un milione di euro. Di fronte al silenzio dell'Agenzia delle Entrate, che non aveva risposto entro i termini di legge, l'impresa ha impugnato il cosiddetto silenzio-rifiuto: quando il Fisco non si pronuncia su un'istanza di rimborso entro il termine previsto, la legge equipara quel silenzio a un diniego, che il contribuente può portare davanti al giudice tributario.

Il modello di business della società era duplice. Da un lato, un marketplace tradizionale, in cui il cliente finale acquistava direttamente da venditori terzi presenti sulla piattaforma e la società tratteneva una commissione: per questi ricavi l'imposta era stata versata senza contestazioni. Dall'altro, vendite fondate su contratti di conto vendita stipulati con i fornitori di merce, nei quali i prodotti venivano consegnati alla società senza un trasferimento immediato della proprietà, che si perfezionava solo quando il cliente finale effettuava l'ordine, concludendo il contratto di acquisto direttamente con la piattaforma e non con il fornitore. È su questa seconda categoria di ricavi che la Corte ha riconosciuto il rimborso, ritenendo l'imposta non dovuta fin dall'origine.

CHE COS'È LA DIGITAL TAX E CHI È TENUTO A VERSARLA

La digital tax, nota anche come imposta sui servizi digitali, è stata introdotta dall'articolo 1, commi 35-50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (la legge di bilancio per il 2019). Si applica con un'aliquota del 3% sui ricavi imponibili realizzati da imprese di grandi dimensioni che offrono, tramite interfacce digitali, tre tipologie di servizi: la veicolazione di pubblicità mirata sugli utenti che navigano un'interfaccia digitale, la messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di entrare in contatto e interagire tra loro, anche per facilitare la cessione di beni o servizi, e la trasmissione di dati raccolti dagli utenti e generati dall'uso di un'interfaccia digitale.

Proprio la seconda categoria, quella dell'interfaccia digitale multilaterale, era al centro della controversia decisa a Milano, perché è la norma, contenuta nell'articolo 1, comma 37, lettera b) della legge n. 145/2018, che assoggetta a imposta i marketplace.

LE SOGLIE DIMENSIONALI E LE NOVITÀ DAL 2025

Fino al periodo d'imposta 2024 la digital tax colpiva solo le imprese, o i gruppi, che superavano contemporaneamente due soglie: ricavi complessivi ovunque realizzati non inferiori a € 750 milioni nell'anno precedente e ricavi da servizi digitali realizzati in Italia non inferiori a € 5,5 milioni. La legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) **ha eliminato la soglia domestica dei € 5,5 milioni**: da quest'anno è sufficiente superare i € 750 milioni di ricavi complessivi a livello mondiale, indipendentemente dall'ammontare dei ricavi digitali realizzati nel territorio italiano. La platea dei soggetti potenzialmente interessati si è quindi ampliata, anche se la soglia globale continua a riservare l'imposta ai grandi gruppi digitali.

La stessa legge di bilancio 2025 ha inoltre cambiato le modalità di versamento: non più un unico pagamento entro il 16 maggio dell'anno successivo, ma un acconto pari al 30% dell'imposta dovuta per l'anno precedente, da versare entro il 30 novembre, e un saldo entro il 16 maggio dell'anno successivo.

MARKETPLACE E VENDITA IN CONTO PROPRIO: LA DIFFERENZA CHE DECIDE L'IMPOSTA

Il nodo centrale della sentenza riguarda la distinzione tra chi intermedia digitalmente le vendite altrui e chi vende in proprio attraverso un sito internet. Solo il primo caso rientra nel presupposto della digital tax. Nel caso esaminato, la seconda tipologia di ricavi si basava su un contratto estimatorio, disciplinato dall'articolo 1556 del codice civile: un fornitore (definito tradens) consegna i beni a un'altra parte (l'accipiens, qui la società) che si obbliga a pagarne il prezzo, salvo restituirli entro un termine stabilito se non riesce a venderli. È lo schema tipico del cosiddetto conto vendita, diffuso nel

commercio al dettaglio, dagli edicolanti ai negozi di abbigliamento.

Applicato al commercio online, questo significa che la proprietà della merce passa dal fornitore alla piattaforma solo quando il cliente finale conclude l'acquisto. Il contratto di vendita si perfeziona direttamente tra la piattaforma e il consumatore, non tra il fornitore e il consumatore. La società, quindi, non si limita a mettere in contatto due parti trattenendo una commissione: vende beni di cui è proprietaria nel momento della cessione, esattamente come farebbe un negozio fisico che gestisce la propria merce in conto vendita.

I CRITERI INDICATI DAI GIUDICI PER RICONOSCERE L'INTERMEDIAZIONE DIGITALE

Secondo la Corte, **un'interfaccia digitale non diventa multilaterale solo perché ospita prodotti provenienti da più fornitori**: per rientrare nel presupposto della digital tax deve mettere effettivamente in relazione una pluralità di utenti, permettendo loro di entrare in contatto e interagire. Nel caso deciso, il rapporto commerciale intercorrevva esclusivamente tra il cliente finale e la società: non esisteva alcuna possibilità di contatto diretto tra i diversi clienti, né tra i clienti e i fornitori della merce. Il sito, per questa parte dell'attività, era il canale attraverso cui la società vendeva beni propri, non lo strumento che facilitava transazioni tra soggetti terzi.

A sostegno di questa conclusione, i giudici hanno valorizzato una serie di elementi fattuali: la società sopportava il rischio del mancato pagamento da parte dei clienti, il rischio dell'invenduto, e quello di distruzione, danneggiamento o deterioramento dei beni trascorsi trenta giorni dalla consegna. Determinava inoltre autonomamente i prezzi di vendita, sia pure entro limiti concordati con i fornitori per tutelarne la reputazione commerciale. Sono proprio questi indici, il rischio d'impresa sui beni trattati e il potere di fissare il prezzo finale, a segnalare che la piattaforma agiva come venditore diretto e non come intermediario.

ELEMENTO	MARKETPLACE (SOGGETTO A DIGITAL TAX)	VENDITA IN CONTO PROPRIO (ESCLUSA)
Chi conclude il contratto con il cliente	Il venditore terzo	La piattaforma stessa
Chi fissa il prezzo di vendita	Il venditore terzo	La piattaforma
Rischio dell'invenduto e del credito	A carico del venditore terzo	A carico della piattaforma
Contatto diretto tra più utenti	Presente	Assente
Ricavo tassato	Commissione di intermediazione	Nessuno (esclusione dal tributo)

IL RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA EUROPEA E ALLA PRASSI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La Corte ha collegato il proprio ragionamento alla proposta di direttiva della Commissione europea COM(2018) 148 final del 21 marzo 2018, che aveva tentato di introdurre un sistema

comune di imposta sui servizi digitali a livello dell'Unione europea. Quella proposta, poi arenata per mancanza di unanimità tra gli Stati membri e mai approvata come direttiva, resta comunque un riferimento interpretativo perché ha ispirato l'impianto della norma italiana e individua tra gli indici dell'intermediazione digitale proprio l'assenza di un significativo rischio di inventario in capo al gestore della piattaforma e la fissazione effettiva del prezzo da parte del venditore terzo: gli stessi criteri, in sostanza, applicati dai giudici milanesi al caso concreto.

La sentenza richiama anche la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3/E del 23 marzo 2021, il documento di prassi con cui l'amministrazione finanziaria ha chiarito l'ambito applicativo della digital tax. La circolare distingue l'intermediario formale, che si limita a comparire come parte nel contratto di vendita senza svolgere realmente una funzione di collegamento tra utenti, dall'intermediario sostanziale, che quella funzione la esercita davvero. Ne discende, ricorda la Corte, un criterio di qualificazione fondato sulla funzione economico-giuridica concretamente svolta dalla piattaforma: assumere la veste formale di venditore nel contratto con il cliente non basta a escludere l'imposta, così come non basta ad attrarla, perché ciò che conta è chi esercita in concreto le funzioni commerciali essenziali e chi sopporta i rischi dell'operazione.

LE CONSEGUENZE OPERATIVE PER LE IMPRESE CHE VENDONO ONLINE

Il passaggio più rilevante sotto il profilo pratico è l'affermazione secondo cui **la stessa impresa, attraverso lo stesso sito, può svolgere attività fiscalmente differenti**: risultare soggetto passivo della digital tax per i ricavi da intermediazione vera e propria, e restare estranea al tributo per i ricavi da vendita diretta o in conto vendita. Non esiste quindi una qualificazione unica e automatica legata alla piattaforma in sé, ma occorre una ricostruzione analitica di ciascun modello di business attivo sullo stesso sito, unita a un'accurata mappatura contrattuale dei rapporti con i fornitori.

Per le imprese che hanno versato la digital tax anche su ricavi originati da vendite in conto proprio, la pronuncia apre la strada a istanze di rimborso. I termini di decadenza per

chiedere la restituzione di un tributo versato e non dovuto sono stretti e la loro decorrenza va verificata caso per caso insieme al proprio consulente fiscale, senza rimandare la mappatura contrattuale dei ricavi. Va inoltre considerato che si tratta di una pronuncia di primo grado, tra le prime a intervenire sul presupposto oggettivo del tributo: non è escluso che l'Agenzia delle Entrate proponga appello, e le imprese che intendono far valere lo stesso principio dovrebbero comunque documentare con cura, contratto per contratto, chi assume il rischio economico e chi determina il prezzo finale.

CHE COSA CAMBIA DAL 2026 CON IL NUOVO TESTO UNICO DEI TRIBUTI MINORI

Dal 1° gennaio 2026 la disciplina della digital tax non si legge più soltanto nell'articolo 1, commi 35-50, della legge n. 145/2018, ma è confluita nel Testo unico dei tributi erariali minori, approvato con il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, che vi dedica il Titolo VII, articoli da 62 a 79. Si tratta di un'operazione di riordino sistematico, tipica dei testi unici emanati in attuazione della riforma fiscale, che raccoglie in un unico testo le norme già vigenti senza modificarne i presupposti impositivi: i criteri interpretativi elaborati dalla sentenza di Milano, sviluppati sulla vecchia numerazione, restano quindi validi anche per i fatti generatori d'imposta maturati dopo la ricodifica.

Resta infine da ricordare che la digital tax nasce come imposta transitoria: la stessa legge istitutiva ne prevede l'abrogazione quando entreranno in vigore accordi internazionali sulla tassazione dell'economia digitale, in particolare la soluzione negoziata in sede OCSE nota come Pillar One, che ripartirebbe tra i diversi Paesi il diritto a tassare gli utili dei grandi gruppi digitali. Quell'accordo, però, non è ancora operativo, e nel frattempo il gettito della digital tax italiana continua a crescere: nel 2025 ha superato i € 637 milioni, il 40% in più rispetto ai € 455 milioni del 2024, segno che il tributo, in attesa di una soluzione internazionale condivisa, resta pienamente operativo, e con esso la necessità per le imprese digitali di distinguere con precisione, come ha fatto la Corte di Milano, tra intermediazione tassata e vendita in proprio esclusa da imposta.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/digital-tax-esclusa-vendite-conto-proprio-sentenza-292-2026/> →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

Avviso bonario e concordato preventivo biennale: la decadenza scatta in 60 giorni

Le comunicazioni di irregolarità riferite ai periodi coperti dal concordato preventivo biennale stanno diventando, per molti contribuenti, un passaggio delicato più del previsto. Chi ha aderito al concordato preventivo biennale (CPB), l'accordo che fissa in anticipo con l'Agenzia delle entrate il reddito su cui calcolare le imposte per due periodi d'imposta, e riceve una comunicazione di irregolarità, il cosiddetto avviso bonario, non perde automaticamente il regime concordato. La decadenza si verifica soltanto se il debito resta impagato per 60 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE.

Norme chiave

D.Lgs. 13/2024, D.Lgs. 108/2024, Art. 9-bis D.L. 50/2017 (ISA).

A chi si applica

Titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo soggetti agli indici sintetici di affidabilità (ISA).

Azione richiesta

Valutare la convenienza della proposta di reddito concordato 2026-2027 e i benefici di premialità fiscale.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- Cosa cambia:** Modalità di adesione e benefici fiscali del Concordato Preventivo Biennale e del regime di ravvedimento speciale.
- Impatto operativo:** L'adesione al CPB blocca gli accertamenti presuntivi sul biennio concordato e apre all'accesso al regime di ravvedimento speciale sulle annualità pregresse.
- Attenzione & criticità:** Attenzione: l'eventuale omissione di dichiarazioni o violazioni gravi di certificazione comporta la decadenza immediata dal concordato.

Chi ha aderito al concordato preventivo biennale (CPB), l'accordo che fissa in anticipo con l'Agenzia delle entrate il reddito su cui calcolare le imposte per due periodi d'imposta, e riceve una comunicazione di irregolarità, il cosiddetto avviso bonario, non perde automaticamente il regime concordato. La decadenza si verifica soltanto se il debito resta impagato per 60 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973. Il tema riguarda due questioni distinte, che vanno tenute separate: da un lato la legittimità della riscossione delle imposte dichiarate e non versate, dall'altro la sopravvivenza dell'accordo con il fisco. La regola di riferimento, l'articolo 22 del D.Lgs. 13/2024 come riscritto dal decreto correttivo D.Lgs. 81/2025, collega la perdita del concordato al mancato pagamento entro il termine, non alla semplice esistenza del debito. Un punto delicato riguarda la rateizzazione: la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 9/E del 24 giugno 2025 ha chiarito che avviare un piano di rate non basta a salvare il concordato, perché serve il pagamento integrale entro i 60 giorni. Sul calcolo del termine incide anche la sospensione feriale, dal primo agosto al quattro settembre. Professionisti e imprese devono quindi ricostruire con attenzione la sequenza di date e importi, per non perdere insieme al concordato anche i benefici fiscali collegati.

CHE COSA SUCCEDDE QUANDO ARRIVA UN AVVISO BONARIO IN PENDENZA DI CONCORDATO

Le comunicazioni di irregolarità riferite ai periodi coperti dal concordato preventivo biennale stanno diventando, per molti contribuenti, un passaggio delicato più del previsto. L'avviso bonario è l'esito di un controllo automatizzato che l'Agenzia delle entrate effettua incrociando i dati dichiarati con i versamenti risultanti dai modelli F24. Quando il controllo rileva un'imposta dichiarata ma non versata, o versata solo in parte, l'ufficio invia la comunicazione al contribuente prima di procedere con l'iscrizione a ruolo, cioè prima di formare il debito che verrà poi richiesto tramite cartella di pagamento. Per chi ha aderito al concordato, questo passaggio ordinario può trasformarsi in un punto di rottura dell'accordo, perché la legge collega proprio al mancato pagamento entro il termine indicato nella comunicazione la possibile perdita del regime concordatario, con tutti i vantaggi che comporta: imposte sostanzialmente bloccate sul reddito concordato e limitazione dei futuri controlli basati sugli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

DUE PIANI DA TENERE SEPARATI: LA RISCOSSIONE E LA DECADENZA DAL CONCORDATO

Il primo equivoco da evitare è confondere la validità della riscossione con la tenuta del concordato. Sono due piani distinti, governati da norme diverse. Da un lato c'è la possibilità dell'Amministrazione finanziaria di recuperare imposte che il contribuente ha dichiarato ma non versato: qui vale la disciplina generale del controllo automatizzato e della successiva riscossione. Dall'altro lato c'è una fattispecie autonoma, propria del concordato, che determina la cessazione dei suoi effetti quando l'inadempimento si protrae oltre un certo termine. Una cartella di pagamento può essere perfettamente legittima secondo le regole ordinarie del controllo automatizzato, e allo stesso tempo non essere sufficiente, da sola, a dimostrare che la decadenza dal concordato si sia effettivamente perfezionata. Per questo motivo il professionista che assiste il contribuente non può limitarsi a verificare l'esistenza del debito: deve ricostruire l'intera sequenza procedimentale che porta, eventualmente, alla perdita del regime.

IL CONTROLLO AUTOMATIZZATO DELL'ARTICOLO 36-BIS: QUANDO SERVE UN CONTRADDITTORIO PREVENTIVO

Il controllo automatizzato disciplinato dall'articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973 (e, per l'IVA, dall'articolo 54-bis del D.P.R. 633/1972) non richiede in ogni caso un'interlocuzione preventiva con il contribuente prima dell'iscrizione a ruolo. L'articolo 6, comma 5, della legge 212/2000 (lo Statuto dei diritti del contribuente) impone all'ufficio di invitare il contribuente a fornire chiarimenti o produrre documenti, con un termine non inferiore a trenta giorni, solo quando dal controllo emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Se, invece, il debito deriva direttamente dalla dichiarazione presentata e l'irregolarità consiste soltanto nell'omesso o insufficiente versamento di quanto il contribuente stesso ha dichiarato di dovere, non c'è alcuna incertezza da chiarire: la comunicazione preventiva resta comunque prassi diffusa dell'Agenzia, ma non costituisce condizione di validità della successiva cartella. Vale la pena ricordare che, dal 2025, i termini di risposta alle richieste di chiarimento e di pagamento delle somme dovute sono stati raddoppiati da 30 a 60 giorni per effetto del D.Lgs. 108/2024, che ha riscritto gli articoli 2, 3 e 3-bis del D.Lgs. 462/1997: una modifica pensata per dare più tempo al contribuente, ma che nel concordato preventivo biennale assume anche un significato ulteriore, come si vedrà più avanti.

LA CARTELLA REGGE ANCHE SENZA AVVISO BONARIO: L'ORIENTAMENTO DELLA GIURISPRUDENZA

Sul primo dei due piani, quello della semplice legittimità della riscossione, la giurisprudenza tributaria più recente conferma un principio consolidato. La Corte di giustizia tributaria di

secondo grado del Lazio, sezione 9, con la sentenza del 29 ottobre 2025 n. 6542, ha affermato che, in materia di riscossione a seguito di controllo automatizzato ex articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973, la cartella di pagamento che riprende un semplice omesso o carente versamento di quanto risulta dalla dichiarazione del contribuente è legittima anche in assenza della preventiva comunicazione di irregolarità, il cui obbligo sussiste solo quando ricorrano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Si tratta di un principio applicato dalla stessa sezione anche in altre pronunce coeve. La decisione, tuttavia, non riguarda il concordato preventivo biennale: riguarda la validità della cartella secondo le regole generali del controllo automatizzato. Non può quindi essere trasferita automaticamente sul diverso terreno della decadenza dal CPB, che è disciplinata da una norma specifica e più garantista per il contribuente.

LA REGOLA SPECIALE DEL CONCORDATO DOPO IL DECRETO CORRETTIVO

Sul secondo piano, quello della tenuta dell'accordo, interviene la disciplina dedicata dell'articolo 22, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 13/2024, il decreto che ha istituito il concordato preventivo biennale. La disposizione è stata riscritta dal decreto correttivo D.Lgs. 81/2025, in vigore dal 13 giugno 2025, proprio per introdurre una tutela collegata al pagamento delle somme richieste con il controllo automatizzato. Nella versione oggi vigente, l'omesso versamento delle imposte dovute in base al concordato, se contestato attraverso i controlli automatizzati previsti dall'articolo 12, comma 2, dello stesso decreto, non determina da solo la perdita del regime. La decadenza si realizza soltanto se il pagamento non avviene, secondo le modalità dell'articolo 2 del D.Lgs. 462/1997, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 36-bis, comma 3, del D.P.R. 600/1973. La comunicazione assume così una funzione che va oltre la semplice segnalazione dell'esito del controllo: individua il momento dal quale decorre il termine entro cui l'inadempimento può ancora essere sanato senza compromettere il concordato. L'Agenzia delle entrate ha illustrato la nuova regola nella circolare n. 9/E del 24 giugno 2025, che fornisce le istruzioni operative sulla disciplina del concordato per il biennio 2025-2026.

CHE COSA DEVE VERIFICARE IL CONTRIBUENTE PRIMA DI PARLARE DI DECADENZA

Proprio perché la decadenza dipende da una sequenza precisa di elementi, e non dalla semplice esistenza di un debito, il professionista deve verificare in concreto almeno tre condizioni prima di concludere che il concordato sia venuto meno. Primo: che le somme richieste siano effettivamente riconducibili al controllo automatizzato previsto dall'articolo 12, comma 2, del D.Lgs. 13/2024, e non ad altre pendenze fiscali estranee al concordato. Secondo: che la comunicazione di irregolarità sia stata effettivamente ricevuta

dal contribuente, circostanza che va documentata con la stessa cura riservata alla notifica di un atto impositivo, perché da quella data decorre il termine. Terzo: che i 60 giorni siano effettivamente trascorsi senza un pagamento integrale, tenendo conto delle sospensioni dei termini applicabili. Solo la combinazione di questi tre elementi consente di affermare che la causa di decadenza si è perfezionata. In mancanza anche di uno solo di essi, il contribuente conserva il diritto di ritenere valido il concordato, pur restando comunque tenuto al pagamento del debito accertato con il controllo automatizzato.

RATEIZZAZIONE E CONCORDATO: PERCHÉ NON BASTA APRIRE IL PIANO DI RATE

Un aspetto che genera dubbi operativi riguarda il rapporto tra la decadenza dal concordato e la rateizzazione ordinaria delle somme richieste con l'avviso bonario, disciplinata dall'articolo 3-bis del D.Lgs. 462/1997, che consente di dilazionare il pagamento fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, a condizione di versare tempestivamente la prima rata. L'articolo 22 del D.Lgs. 13/2024, però, collega la conservazione del concordato al pagamento delle somme dovute entro 60 giorni e richiama espressamente l'articolo 2 del D.Lgs. 462/1997, non l'articolo 3-bis. La circolare n. 9/E del 24 giugno 2025 ha risolto il dubbio in senso restrittivo: l'Agenzia delle entrate ha chiarito che, ai fini della conservazione del concordato, il pagamento deve avvenire in un'unica soluzione, e che la sola apertura del piano di rateizzazione, con il versamento della prima rata, non è sufficiente a evitare la decadenza. Si tratta di una lettura rigorosa, che i contribuenti e i loro consulenti devono tenere presente: la rateizzazione resta una facoltà legittima secondo le regole generali della riscossione, e consente comunque di dilazionare il debito evitando l'iscrizione a ruolo per l'intero importo, ma non produce l'effetto di salvare il concordato preventivo biennale. Quando è in gioco la tenuta dell'accordo, l'unica strada sicura resta il pagamento integrale entro il termine.

IL CALCOLO DEI 60 GIORNI E LA SOSPENSIONE FERIALE

Sul computo del termine incide un ulteriore elemento operativo, spesso sottovalutato: la sospensione feriale dei termini relativi ai controlli automatizzati e formali, prevista dal primo agosto al quattro settembre di ogni anno. Durante questo periodo l'Agenzia delle entrate sospende sia l'invio delle comunicazioni di irregolarità, sia il decorso dei termini di pagamento già avviati. Si tratta di un elemento decisivo soprattutto per le comunicazioni ricevute nelle settimane immediatamente precedenti l'estate, perché il termine di 60 giorni si allunga in misura pari ai giorni di sospensione. Un esempio aiuta a comprendere il meccanismo: si ipotizzi un'impresa che ha aderito al concordato per il biennio 2025-2026 e riceve una comunicazione di irregolarità relativa al mancato versamento del saldo concordato il 10 luglio 2026. Senza sospensione, il termine di 60 giorni scadrebbe intorno all'8 settembre 2026. Poiché però il periodo dal primo agosto

al quattro settembre resta sospeso, i giorni effettivamente trascorsi prima della sospensione (i 21 giorni tra il 10 e il 31 luglio) si sommano ai giorni successivi al 4 settembre necessari a completare i 60: il termine reale slitta così a metà ottobre 2026 circa. La sospensione allunga quindi i tempi a disposizione, ma non riduce affatto l'importanza di monitorare con attenzione la posizione, perché una volta terminato il periodo di sospensione il conteggio riprende automaticamente, senza bisogno di alcun ulteriore avviso.

LE TAPPE DELLA VICENDA IN SINTESI

La tabella che segue riepiloga i passaggi principali e i relativi riferimenti normativi, utile come promemoria operativo per chi deve gestire una comunicazione di irregolarità in pendenza di concordato.

FASE	RIFERIMENTO NORMATIVO	TERMINE O EFFETTO
Controllo automatizzato sulle somme dichiarate e non versate	Art. 36-bis D.P.R. 600/1973; art. 12, comma 2, D.Lgs. 13/2024	Invio della comunicazione di irregolarità (avviso bonario)
Eventuale contraddittorio preventivo	Art. 6, comma 5, L. 212/2000	Dovuto solo se emergono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione
Pagamento delle somme richieste	Art. 2 D.Lgs. 462/1997	60 giorni dal ricevimento della comunicazione, per intero e in unica soluzione ai fini del concordato
Rateizzazione ordinaria del debito	Art. 3-bis D.Lgs. 462/1997	Fino a 20 rate trimestrali: dilaziona il debito ma non evita, da sola, la decadenza dal CPB
Decadenza dal concordato preventivo biennale	Art. 22, comma 1, lett. e), D.Lgs. 13/2024, come modificato dal D.Lgs. 81/2025	Si perfeziona se il pagamento integrale non avviene entro i 60 giorni
Sospensione dei termini	Sospensione feriale dei controlli automatizzati e formali	Dal primo agosto al quattro settembre, il conteggio dei 60 giorni si ferma

CHE COSA DEVONO FARE IN PRATICA IMPRESE E PROFESSIONISTI

La gestione di un avviso bonario ricevuto durante il concordato richiede un controllo che non sia soltanto fiscale, ma anche procedimentale: data di ricezione della comunicazione, natura delle somme richieste, eventuale possibilità di correggere errori e modalità di pagamento devono essere verificate insieme, come parti di un'unica decisione. In pratica, conviene: controllare subito se le somme derivano effettivamente da un controllo sui periodi coperti dal concordato o da altre pendenze; conservare la prova della data di ricezione della comunicazione, calcolando il termine effettivo tenendo conto dell'eventuale sospensione feriale; valutare il pagamento integrale entro i 60 giorni come opzione prioritaria quando la tenuta del concordato è un obiettivo concreto, evitando di affidarsi alla sola rateizzazione; ricordare che chi paga entro il termine beneficia comunque di una sanzione ridotta a un terzo di quella ordinaria, pari all'8,33% delle somme dovute, contro il 25% previsto in via generale per l'omesso versamento dalle violazioni commesse dal primo settembre 2024. Nel concordato preventivo biennale, insomma, il debito non è un rischio soltanto per la sua esistenza, ma soprattutto per il momento in cui l'inerzia del contribuente lascia decorrere

inutilmente il termine che la legge assegna alla sua regolarizzazione.

ROADMAP DI ADESIONE: CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB)

Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

1**SIMULAZIONE & DATI ISA**

Elaborazione della proposta di reddito concordato 2026-2027 tramite software Redditi con i dati contabili e punteggio ISA.

2**CONFRONTO CON TREND REALI**

Analisi di convenienza economica tra imposte sul reddito concordato vs imposte stimate su budget di fatturato effettivo.

3**ACCETTAZIONE IN DICHIARAZIONE**

Compilazione del quadro CPB all'interno della dichiarazione dei redditi e contestuale opzione per il ravvedimento speciale pregresso.

4**MONITORAGGIO CAUSA DECADENZA**

Presidio contabile e tempestività nei versamenti delle imposte per evitare la revoca retroattiva del patto fiscale.

**CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG**

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/avviso-bonario-e-concordato-preventivo-biennale-decadenza-60-giorni/> →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

Estromissione agevolata immobili: come compilare il quadro RQ del modello PF 2026

Gli imprenditori individuali che nel 2025 hanno scelto di far uscire un immobile strumentale dal patrimonio dell'impresa devono ora completare l'operazione nel modello Redditi PF 2026, compilando la sezione XXII del quadro RQ. La misura, riproposta dalla legge di bilancio 2025 sul modello di quella del 2016 e del 2023, consente di trasferire l'immobile alla sfera personale dell'imprenditore pagando un'imposta sostitutiva dell'8% sull'eventuale plusvalenza, invece della tassazione ordinaria Irpef. L'opzione andava esercitata entro il 31 maggio 2025 tramite comportamento concludente, con effetti retrodatati al 1° gennaio 2025: questo comporta conseguenze pratiche anche sulla determinazione del reddito d'impresa del periodo.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

DICHIARAZIONI.

Norme chiave

circolare n. 26/E, circolare n. 10/E 4 aprile 2016.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Estromissione agevolata immobili e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ✦ **Cosa cambia:** Gli imprenditori individuali che nel 2025 hanno scelto di far uscire un immobile strumentale dal patrimonio dell'impresa devono ora completare l'operazione nel modello Redditi PF 2026, compilando la sezione XXII del quadro RQ.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Estromissione agevolata immobili: come compilare il quadro RQ del modello PF 2026, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Gli imprenditori individuali che nel 2025 hanno scelto di far uscire un immobile strumentale dal patrimonio dell'impresa devono ora completare l'operazione nel modello Redditi PF 2026, compilando la sezione XXII del quadro RQ. La misura, riproposta dalla legge di bilancio 2025 sul modello di quella del 2016 e del 2023, consente di trasferire l'immobile alla sfera personale dell'imprenditore pagando un'imposta sostitutiva dell'8% sull'eventuale plusvalenza, invece della tassazione ordinaria Irpef. L'opzione andava esercitata entro il 31 maggio 2025 tramite comportamento concludente, con effetti retrodatati al 1° gennaio 2025: questo comporta conseguenze pratiche anche sulla determinazione del reddito d'impresa del periodo. L'articolo spiega come si calcola la plusvalenza, come si compilano i righi RQ81 e RQ82, quali sono le scadenze di versamento già maturate e perché per i contribuenti in regime forfettario l'agevolazione, di fatto, non produce alcun vantaggio aggiuntivo. Un cenno finale riguarda la legge di bilancio 2026, che ha riaperto una nuova finestra di estromissione, il cui termine di opzione è già scaduto il 1° giugno 2026 e i cui effetti confluiranno nel modello PF 2027.

CHE COS'È L'ESTROMISSIONE AGEVOLATA E CHI PUÒ UTILIZZARLA

L'estromissione agevolata è l'operazione con cui l'imprenditore individuale fa uscire dal patrimonio dell'impresa un immobile strumentale, destinandolo alla sfera privata. Possono essere estromessi sia gli immobili strumentali per destinazione, cioè quelli effettivamente utilizzati nell'attività, sia quelli strumentali per natura anche quando non sono impiegati direttamente nell'impresa: rientra in questa seconda categoria, per esempio, un locale commerciale che l'imprenditore ha dato in locazione a terzi pur non usandolo lui stesso.

La possibilità era già stata introdotta dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 208/2015 e poi riproposta nel 2023. La legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, comma 37) ha replicato lo stesso impianto, riservandolo agli imprenditori individuali che risultavano tali il 31 ottobre 2024 e che abbiano mantenuto tale qualifica fino al 1° gennaio 2025. Trattandosi di una disciplina che ricalca quella del 2015, restano di norma applicabili, salvo diverso orientamento dell'Agenzia delle Entrate, i chiarimenti di prassi già forniti in relazione a quel precedente intervento, a partire dalla circolare n. 26/E del 1° giugno 2016.

L'opzione non richiede una comunicazione formale all'Agenzia delle Entrate: si perfeziona con il cosiddetto comportamento concludente, cioè con gli adempimenti che dimostrano la volontà di escludere l'immobile dal patrimonio dell'impresa, come le annotazioni contabili, da effettuare entro il 31 maggio 2025. Il perfezionamento sostanziale dell'opzione avviene però solo con l'indicazione in dichiarazione dei valori dei beni estromessi e della relativa imposta sostitutiva, come ha precisato la stessa Agenzia nella circolare n. 26/E del 2016: è quindi la compilazione del quadro RQ del modello Redditi PF 2026 a completare l'operazione.

COME SI CALCOLA LA PLUSVALENZA SOGGETTA A IMPOSTA SOSTITUTIVA

L'estromissione può generare una plusvalenza imponibile, disciplinata dall'articolo 58, comma 3, del Tuir, quantificata secondo i criteri dell'articolo 86, comma 3, del Tuir. La plusvalenza è pari alla differenza positiva tra il valore normale dell'immobile e il suo costo fiscalmente riconosciuto. Se la differenza è negativa si genera una minusvalenza, che però l'articolo 101, comma 1, del Tuir non consente di dedurre: l'estromissione, in altre parole, può soltanto generare materia imponibile o essere fiscalmente neutra, mai un componente negativo deducibile.

Il costo fiscalmente riconosciuto corrisponde al valore netto fiscale del cespite: il costo di acquisto fiscalmente ammesso, aumentato delle spese incrementative sostenute nel tempo e diminuito degli ammortamenti effettivamente dedotti. Nel calcolo rientra anche il valore dell'area di sedime del fabbricato, quando questa non è stata oggetto di ammortamenti fiscalmente deducibili in modo autonomo.

Una particolarità dell'agevolazione riguarda il termine di confronto: al posto del valore normale dell'immobile, cioè il suo valore di mercato, l'imprenditore può utilizzare il valore catastale, generalmente più basso. Questa possibilità riduce, spesso in misura significativa, la plusvalenza imponibile e quindi l'imposta sostitutiva dovuta.

Un esempio aiuta a comprendere il meccanismo. Se il valore normale (o catastale) dell'immobile è pari a 100.000 euro e il costo fiscalmente riconosciuto è di 80.000 euro, la plusvalenza è di 20.000 euro e l'imposta sostitutiva dell'8% ammonta a 1.600 euro. Se invece il costo fiscale supera il valore normale, per esempio 120.000 euro a fronte di un valore normale di 100.000 euro, non emerge alcuna base imponibile: la minusvalenza di 20.000 euro resta indeducibile, ma l'assenza di imponibile non impedisce comunque l'accesso all'agevolazione, che si perfeziona ugualmente con il comportamento concludente e la compilazione del quadro RQ.

GLI EFFETTI RETROATTIVI SUL PERIODO D'IMPOSTA 2025

Un aspetto che va tenuto presente riguarda la retrodatazione degli effetti dell'estromissione al 1° gennaio 2025, cioè

all'inizio del periodo d'imposta in cui l'opzione è stata esercitata. Questo significa che, per tutto il 2025, l'immobile deve essere trattato ai fini fiscali come se non facesse più parte del patrimonio dell'impresa fin dall'inizio dell'anno, anche se l'opzione formale si è perfezionata solo a maggio.

In pratica, per il periodo d'imposta 2025 diventano indeducibili i costi sostenuti in relazione all'immobile estromesso, comprese le quote di ammortamento, che non possono più essere dedotte dal reddito d'impresa. Se l'immobile produce canoni di locazione attiva, questi non concorrono più a formare il reddito d'impresa ma vanno dichiarati come redditi fondiari, con le regole ordinarie previste per gli immobili posseduti fuori dall'attività d'impresa. Chi ha esercitato l'opzione a maggio 2025 deve quindi aver già sterilizzato, in sede di dichiarazione, ogni effetto reddituale legato all'immobile per l'intero 2025, non solo per i mesi successivi al comportamento concludente.

LA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE XXII DEL QUADRO RQ

Il quadro RQ del modello Redditi PF 2026 contiene la sezione dedicata all'estromissione agevolata, articolata sui righe RQ81 e RQ82.

Nel rigo RQ81 vanno indicati: in colonna 1, il valore normale (o catastale) dei beni immobili strumentali estromessi; in colonna 2, il costo fiscalmente riconosciuto dei medesimi beni; in colonna 3, la base imponibile, pari alla differenza tra le colonne 1 e 2, da indicare con il segno meno quando il risultato è negativo.

Nel rigo RQ82 vanno riportati: in colonna 1, l'importo di colonna 3 del rigo RQ81, che va omesso se il risultato è negativo, dato che una base imponibile negativa non genera imposta; in colonna 2, l'imposta sostitutiva effettivamente dovuta, calcolata applicando l'aliquota dell'8%.

VOCE	ESEMPIO CON PLUSVALENZA
Valore normale (o catastale)	100.000 euro
Costo fiscalmente riconosciuto	80.000 euro
Plusvalenza (base imponibile RQ81, colonna 3)	20.000 euro
Imposta sostitutiva 8% (RQ82, colonna 2)	1.600 euro

Il debito d'imposta risultante da questa sezione confluisce poi nel quadro RX, dove viene liquidato insieme alle altre imposte dovute dal contribuente. Va ricordato che l'assenza di base imponibile non preclude l'accesso all'agevolazione: anche quando dal confronto tra valore normale e costo fiscale non emerge alcuna plusvalenza, l'imprenditore che ha rispettato il comportamento concludente deve comunque compilare la sezione XXII per perfezionare l'opzione, sia pure senza indicare alcun importo in colonna 1 del rigo RQ82.

LE SCADENZE DI VERSAMENTO E IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

L'imposta sostitutiva dovuta per l'estromissione perfezionata nel 2025 va versata in due rate: il 60% entro il 30 novembre

2025 e il residuo 40% entro il 30 giugno 2026. Riprendendo l'esempio con un'imposta complessiva di 1.600 euro, il versamento si sarebbe dovuto ripartire in 960 euro entro il 30 novembre 2025 e 640 euro entro il 30 giugno 2026, entrambe scadenze ormai trascorse alla data di questo articolo. È ammessa la compensazione del debito d'imposta con eventuali crediti disponibili nel modello F24.

Chi non ha rispettato questi termini di versamento, pur avendo correttamente manifestato l'opzione con il comportamento concludente e la compilazione della dichiarazione, non perde l'agevolazione: può regolarizzare la propria posizione tramite il ravvedimento operoso, versando l'imposta dovuta con sanzioni ridotte e interessi calcolati dal giorno successivo alla scadenza originaria. Per la riscossione, i rimborsi e l'eventuale contenzioso relativo all'imposta sostitutiva si applicano le stesse regole previste in generale per le imposte sui redditi.

IL CASO PARTICOLARE DEI CONTRIBUENTI FORFETTARI

Per gli imprenditori individuali che nel 2025 applicavano il regime forfettario, l'agevolazione perde gran parte del suo significato pratico. Le plusvalenze realizzate durante l'applicazione di questo regime, infatti, non concorrono in alcun modo alla formazione del reddito imponibile, anche quando riguardano beni acquistati negli anni precedenti all'adozione del forfettario. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, al paragrafo 4.3.1, principio poi confermato dalla risposta a interpello n. 391 del 7 ottobre 2019.

Per questi contribuenti, quindi, l'estromissione di un immobile strumentale avviene comunque senza generare alcuna base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, indipendentemente dall'entità della plusvalenza teoricamente calcolabile: l'irrelevanza fiscale delle plusvalenze in regime forfettario assorbe, di fatto, la stessa logica dell'agevolazione, pensata per ridurre una tassazione che in questo caso non si applica comunque.

LA RIPROPOSIZIONE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2026

La legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199, articolo 1, commi 35-41) ha riproposto la stessa misura per un nuovo periodo. Il termine per l'esercizio dell'opzione, fissato al 31 maggio 2026, è slittato al 1° giugno 2026 perché il 31 maggio cadeva di domenica: alla data di questo articolo, il termine è quindi già decorso per chi intendeva avvalersene. Gli effetti dell'estromissione relativa a questo secondo giro non confluiranno nel modello PF 2026, come nel caso appena descritto, ma nel modello Redditi PF 2027.

Anche per questo nuovo giro l'imposta sostitutiva resta pari all'8%, con versamento rateale entro il 30 novembre 2026 e il 30 giugno 2027. Gli imprenditori individuali che hanno esercitato l'opzione entro il 1° giugno 2026 dovranno quindi tenere sotto controllo queste due scadenze di versamento, mentre la compilazione della relativa sezione del quadro RQ diventerà attuale solo con la dichiarazione dei redditi del prossimo anno.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/estromissione-agevolata-immobili-quadro-rq-modello-pf-2026/> →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

Costo del personale e deduzioni IRAP: come si compila il quadro IS 2026

Nel modello IRAP 2026, riferito al periodo d'imposta 2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, le deduzioni legate al costo dei dipendenti trovano posto nella Sezione I del quadro IS. Deve compilarla chiunque abbia beneficiato delle deduzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997, con due eccezioni: i soggetti tenuti al quadro IK e l'ulteriore deduzione del comma 4-bis, che non passa dal quadro IS ma va indicata direttamente nei quadri IP, IC o IE. La regola centrale, ribadita dalle istruzioni dell'Agenzia delle Entrate, è che il rigo IS7 deve accogliere l'intero costo deducibile dei lavoratori a tempo indeterminato: tutti gli altri rigi vanno compilati evitando di farvi rientrare importi già confluiti in quel rigo, pena una doppia deduzione dello stesso costo.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

DICHIARAZIONI.

Norme chiave

D.P.R. 917/1986 (TUIR), D.Lgs. 218/1997.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Costo del personale e deduzioni IRAP e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ★ **Cosa cambia:** Nel modello IRAP 2026, riferito al periodo d'imposta 2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, le deduzioni legate al costo dei dipendenti trovano posto nella Sezione I del quadro IS.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Costo del personale e deduzioni IRAP: come si compila il quadro IS 2026, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Nel modello IRAP 2026, riferito al periodo d'imposta 2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, le deduzioni legate al costo dei dipendenti trovano posto nella Sezione I del quadro IS. Deve compilarla chiunque abbia beneficiato delle deduzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997, con due eccezioni: i soggetti tenuti al quadro IK e l'ulteriore deduzione del comma 4-bis, che non passa dal quadro IS ma va indicata direttamente nei quadri IP, IC o IE. La regola centrale, ribadita dalle istruzioni dell'Agenzia delle Entrate, è che il rigo IS7 deve accogliere l'intero costo deducibile dei lavoratori a tempo indeterminato: tutti gli altri rigi vanno compilati evitando di farvi rientrare importi già confluiti in quel rigo, pena una doppia deduzione dello stesso costo. La distinzione tra personale stabile, stagionali e categorie agevolate (apprendisti, disabili, addetti alla ricerca) è quindi il primo passaggio da cui dipende la correttezza dell'intera dichiarazione. Il termine per l'invio telematico del modello IRAP 2026 è fissato al 2 novembre 2026 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

CHI DEVE COMPILARE IL QUADRO IS E PERCHÉ CONTA LA DISTINZIONE TRA DIPENDENTI

L'IRAP, l'imposta regionale sulle attività produttive, colpisce il valore della produzione netta delle imprese e degli enti che

esercitano un'attività autonomamente organizzata. Sono soggetti passivi, secondo l'articolo 3 del decreto legislativo n. 446 del 1997, le società di capitali e gli enti commerciali, gli enti non commerciali, le società di persone e i professionisti che operano in forma associata, i produttori agricoli e alcuni enti privati. Dal periodo d'imposta 2022 sono invece esclusi dall'imposta gli imprenditori individuali e i lavoratori autonomi che operano come persone fisiche, indipendentemente dal fatto che dispongano o meno di un'organizzazione autonoma: per loro il quadro IS, semplicemente, non si pone.

Per tutti gli altri, la distinzione tra lavoratori a tempo indeterminato e le altre categorie di dipendenti non è un dettaglio formale, ma la chiave dell'intera compilazione. Dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2014, infatti, la legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) ha introdotto il comma 4-octies dell'articolo 11, che consente di dedurre integralmente dalla base imponibile IRAP il costo complessivo sostenuto per i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato. Per questa categoria di lavoratori, quindi, non si applicano più le deduzioni forfetarie previste per gli altri dipendenti: l'intero costo, comprensivo di retribuzione, contributi previdenziali e assicurativi, va dedotto senza limiti di importo. È proprio questo il contenuto del rigo IS7, il più importante dell'intera sezione.

IL RIGO IS1: I CONTRIBUTI ASSICURATIVI PER I LAVORATORI NON STABILI

Nel rigo IS1 trova posto la deduzione dei contributi versati per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, ma solo per i dipendenti diversi da quelli a tempo indeterminato. Vi rientrano, tipicamente, i premi INAIL e, per le imprese del settore agricolo, i contributi ENPAIA, a condizione che non abbiano già concorso a formare la base imponibile in altro modo: non si tratta quindi di un beneficio aggiuntivo, ma della deduzione di un costo che altrimenti resterebbe indeducibile.

Una precisazione riguarda il distacco di personale e il lavoro interinale, oggi ricondotto alla somministrazione di lavoro: in questi casi la deduzione spetta all'impresa che utilizza effettivamente il lavoratore, non a quella che ne è formalmente il datore di lavoro. Per i dipendenti a tempo indeterminato, invece, anche la componente assicurativa non va indicata separatamente in IS1, perché confluisce già nel costo complessivo esposto nel rigo IS7: indicarla due volte produrrebbe una deduzione indebita, che l'Agenzia delle Entrate può facilmente individuare in sede di controllo automatizzato.

APPRENDISTI, DISABILI E RICERCA E SVILUPPO: IL RIGO IS4

Il rigo IS4 riguarda le spese sostenute per apprendisti, lavoratori disabili, personale assunto con contratto di formazione e lavoro e addetti alla ricerca e sviluppo. Questa deduzione discende dal comma 1-bis dell'articolo 11, che riconosce la deducibilità integrale del costo per queste categorie proprio perché considerate meritevoli di un trattamento di favore, a prescindere dalla natura del contratto.

Nella colonna 2 del rigo va indicato l'importo complessivamente deducibile per tutte queste categorie; nella colonna 1, invece, va evidenziata separatamente, come dato già ricompreso nella colonna 2, la sola quota riferita al personale addetto alla ricerca e sviluppo. Un caso pratico che genera spesso incertezza è quello dell'apprendista che, nel corso dell'anno, viene stabilizzato con un contratto a tempo indeterminato: in questa ipotesi il costo relativo al periodo di apprendistato resta nel rigo IS4, mentre quello maturato dopo la trasformazione del rapporto deve essere spostato nel rigo IS7, seguendo la stessa logica di non sovrapposizione che governa l'intera sezione.

LA DEDUZIONE FORFETTARIA DI 1.850 EURO PER I DIPENDENTI DIVERSI DAI TEMPO INDETERMINATO

Il rigo IS5 accoglie la deduzione forfettaria di 1.850 euro su base annua, riconosciuta dal comma 4-bis.1 dell'articolo 11 per ciascun lavoratore dipendente diverso da quelli a tempo indeterminato, fino a un massimo di cinque dipendenti per periodo d'imposta. Si tratta quindi di un beneficio pensato per le piccole realtà produttive che impiegano personale a termine, stagionale o con altre forme contrattuali non stabili.

La deduzione compete ai soggetti passivi indicati dall'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), del decreto IRAP, a condizione che i componenti positivi rilevanti ai fini dell'imposta non superino 400.000 euro nel periodo d'imposta: una soglia di accesso pensata per selezionare le imprese di dimensioni contenute. L'importo deve essere ragguagliato ai giorni di durata effettiva del rapporto di lavoro nell'anno e, se il contratto è part-time, ridotto in proporzione all'orario concordato. Nel computo del limite dei cinque dipendenti non si considerano apprendisti, disabili e lavoratori con contratto di formazione e lavoro, che restano nel perimetro del rigo IS4: se durante l'anno l'impresa ha impiegato più di cinque lavoratori astrattamente agevolabili, può scegliere liberamente su quali calcolare la deduzione, individuando quelli più convenienti.

IL RIGO IS7: IL COSTO DEI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO E GLI STAGIONALI

Il rigo IS7 è il cuore della Sezione I. Nella colonna 2 deve essere indicato il costo complessivo deducibile relativo al personale con contratto a tempo indeterminato, in base al già citato comma 4-octies dell'articolo 11: qui confluisce l'intera spesa, senza i limiti forfettari che valgono per le altre categorie di dipendenti.

Lo stesso rigo accoglie, seppure con una regola diversa, anche la deduzione riconosciuta per i lavoratori stagionali. Il comma 4-quater dell'articolo 11 ammette la deduzione nel limite del 70% del costo complessivamente sostenuto, ma solo quando il lavoratore sia stato impiegato per almeno 120 giorni nell'arco di due periodi d'imposta, a partire dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro entro l'arco temporale previsto dalla norma. In pratica, il beneficio non scatta al primo rapporto stagionale, ma solo quando si consolida una continuità di impiego con la stessa impresa. La quota di costo riferita agli stagionali va evidenziata separatamente nella colonna 1 del rigo IS7, pur restando già compresa, ai fini del totale, nell'importo indicato in colonna 2.

Una regola specifica riguarda le imprese di autotrasporto: le indennità di trasferta che sono già state dedotte in sede di determinazione della base imponibile non devono essere nuovamente comprese nel costo esposto in IS7, per evitare, anche in questo caso, una duplicazione del beneficio.

CASO PRATICO & SIMULAZIONE NUMERICA

Per chiarire come si distribuiscono gli importi, si può ipotizzare un'impresa che nel 2025 ha sostenuto un costo di 60.000 euro per due dipendenti a tempo indeterminato (comprensivo di contributi), 8.000 euro per un dipendente stagionale che ha maturato il diritto alla deduzione al 70% avendo superato i 120 giorni per due periodi d'imposta consecutivi, 3.500 euro per un apprendista e 900 euro di premi INAIL riferiti proprio al dipendente stagionale.

In questo caso, il rigo IS1 accoglierebbe i 900 euro di premi assicurativi del lavoratore stagionale. Il rigo IS4, colonna 2, riporterebbe i 3.500 euro relativi all'apprendista. Il rigo IS5 potrebbe accogliere la deduzione forfettaria di 1.850 euro, sempre che l'impresa rispetti la soglia dei 400.000 euro di componenti positivi. Il rigo IS7, colonna 2, conterrebbe invece i 60.000 euro del personale stabile più il 70% degli 8.000 euro sostenuti per lo stagionale, cioè 5.600 euro, per un totale di 65.600 euro; la quota riferita allo stagionale (5.600 euro) andrebbe evidenziata separatamente nella colonna 1 dello stesso rigo. Nessuno di questi importi si sovrappone agli altri: è proprio questa assenza di duplicazioni il presupposto per la correttezza del calcolo finale.

DA IS8 A IS10: LA SINTESI E IL CONTROLLO DELLE ECCEDENZE

Una volta compilati i rigi analitici, il rigo IS8 riporta la somma degli importi indicati in IS1, IS4 colonna 2, IS5 e IS7 colonna 2: è il totale lordo di tutte le deduzioni maturate per il costo del personale.

Il rigo IS9 svolge invece una funzione di correzione. Vi si indicano le eventuali eccedenze delle deduzioni rispetto alla retribuzione e agli altri oneri effettivamente sostenuti dal datore di lavoro per ciascun dipendente: se, per un determinato lavoratore, la somma delle deduzioni teoricamente spettanti superasse il costo realmente sostenuto, l'eccedenza andrebbe stornata. Questo controllo, come chiariscono le istruzioni ministeriali, deve essere effettuato singolarmente per ogni dipendente e non in modo aggregato, perché una compensazione tra lavoratori diversi (un'eccedenza su un dipendente compensata da una carenza su un altro) non è ammessa.

Il rigo IS10, calcolato come differenza tra IS8 e IS9, esprime infine il totale delle deduzioni effettivamente spettanti per il

costo del personale. È questo l'importo che va poi riportato, entro il relativo limite, nella sezione dedicata al valore della produzione netta dei quadri IP, IC o IE, a seconda della natura del soggetto dichiarante (rispettivamente società di capitali ed enti commerciali, società di persone e imprese individuali in regime ordinario, banche e altri enti finanziari). La somma indicata in quei quadri non può in alcun caso superare il rigo IS10.

LA RICONCiliaZIONE FINALE E GLI ERRORI PIÙ FREQUENTI

Prima di considerare completa la dichiarazione, è opportuno effettuare una riconciliazione puntuale tra gli importi indicati nel quadro IS e il prospetto analitico del costo del personale tenuto in contabilità. Gli errori più comuni riguardano proprio le situazioni di passaggio: un dipendente che cambia qualifica contrattuale nel corso dell'anno, un rapporto part-time che modifica il proprio orario, un lavoratore stagionale che matura il diritto alla deduzione del 70% solo a metà anno. In tutti questi casi il rischio principale è la duplicazione, cioè l'inserimento dello stesso costo in due rigi diversi (tipicamente tra IS1, IS4 e IS7), che può condurre a un recupero d'imposta in sede di controllo.

Vale la pena ricordare che l'ulteriore deduzione prevista dal comma 4-bis dell'articolo 11, riservata ai soggetti con una base imponibile IRAP contenuta (fino a circa 180.760 euro, con importi decrescenti da 8.000 a 2.000 euro, aumentati per alcune categorie di soggetti), segue un percorso dichiarativo del tutto separato: non transita nel quadro IS ma va indicata direttamente nei quadri IP, IC o IE, proporzionalmente al valore della produzione. Chi gestisce contemporaneamente questa deduzione e quelle del quadro IS deve quindi prestare attenzione a non confondere i due prospetti, che rispondono a presupposti e soglie diversi.

In definitiva, la compilazione della Sezione I del quadro IS richiede innanzitutto un censimento accurato del personale impiegato durante l'anno, distinto per tipologia contrattuale, e solo in un secondo momento l'applicazione delle singole regole di deduzione. È un lavoro che si svolge a monte della dichiarazione, nella tenuta dei libri paga e nella classificazione dei rapporti di lavoro, più che nella compilazione del modello in sé: un quadro IS corretto è quasi sempre il riflesso di una contabilità del personale tenuta con ordine durante tutto l'anno.

**CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG**

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su [studiopizzano.it](https://www.studiopizzano.it).

<https://www.studiopizzano.it/costo-del-personale-e-deduzioni-irap/> →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

Transfer pricing sulle agro-commodities: il prezzo quotato non basta più a difendersi

Transfer pricing agro-commodities: la Guida ONU 2025 chiarisce che il CUP su prezzi quotati regge solo con un archivio su quotation period e Incoterms. Per le imprese che commerciano caffè, soia o altre agro-commodities all'interno di un gruppo multinazionale, la tentazione di considerare il transfer pricing una questione risolta una volta agganciato il prezzo infragruppo a una quotazione pubblica è comprensibile, ma rischiosa. La Guida ONU 2025 sul transfer pricing dei prodotti agricoli (Transfer Pricing of Agricultural Products), elaborata dalla Sottocommissione Transfer Pricing del Comitato fiscale delle Nazioni Unite con casi di studio dedicati al settore del caffè e a quello della soia, chiarisce che le quotazioni di borsa restano un punto di partenza utile, ma non costituiscono una giustificazione assoluta del prezzo praticato: ciò che rende davvero difendibile un prezzo infragruppo è la capacità di ricostruire, con regole fissate in anticipo ed evidenze operative concrete, il passaggio dal benchmark di mercato al prezzo effettivamente fatturato, gestendo le variabili che più spesso compromettono la comparabilità, ossia il periodo di quotazione, i differenziali qualitativi e le condizioni logistiche di consegna.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

FISCO & NOVITÀ.

Norme chiave

circolare n. 15/E.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Transfer pricing sulle agro e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ✦ **Cosa cambia:** Transfer pricing agro-commodities: la Guida ONU 2025 chiarisce che il CUP su prezzi quotati regge solo con un archivio su quotation period e Incoterms.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Transfer pricing sulle agro-commodities: il prezzo quotato non basta più a difendersi, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Per le imprese che commerciano caffè, soia o altre agro-commodities all'interno di un gruppo multinazionale, la tentazione di considerare il transfer pricing una questione risolta una volta agganciato il prezzo infragruppo a una quotazione pubblica è comprensibile, ma rischiosa. La Guida ONU 2025 sul transfer pricing dei prodotti agricoli (Transfer Pricing of Agricultural Products), elaborata dalla Sottocommissione Transfer Pricing del Comitato fiscale delle Nazioni Unite con casi di studio dedicati al settore del caffè e a quello della soia, chiarisce che le quotazioni di borsa restano un punto di partenza utile, ma non costituiscono una giustificazione assoluta del prezzo praticato: ciò che rende davvero difendibile un prezzo infragruppo è la capacità di ricostruire, con regole fissate in anticipo ed evidenze operative concrete, il passaggio dal benchmark di mercato al prezzo effettivamente fatturato, gestendo le variabili che più spesso compromettono la comparabilità, ossia il periodo di quotazione, i differenziali qualitativi e le condizioni logistiche di consegna. La stessa Guida osserva che i due comparti scelti come caso di studio evidenziano aspetti rilevanti anche

per le altre agro-commodities: un criterio che, per analogia e con la dovuta prudenza, può essere esteso ad esempio ai cereali, adattandolo alle specificità di ciascuna filiera.

PERCHÉ L'APPROCCIO ONU SI APPLICA BENE AL CONTESTO ITALIANO

L'impostazione della Guida ONU si innesta senza attriti nella disciplina italiana del transfer pricing, che con il decreto ministeriale 14 maggio 2018 richiede che l'analisi non si fermi alla forma contrattuale, ma si misuri con la sostanza economica delle operazioni e con il controllo effettivo dei rischi da parte di chi li assume. Nel lessico del decreto, la cosiddetta accurate delineation, cioè la ricostruzione accurata dell'operazione effettivamente realizzata, non è un passaggio formale da esaurire con la lettura del contratto infragruppo, ma serve a identificare i fattori economicamente rilevanti e a verificare che l'attribuzione dei rischi alle diverse entità del gruppo non resti solo sulla carta. In una filiera di prodotti commodity, dichiarare che la società italiana "assume" il

rischio di prezzo, il rischio logistico o il rischio di qualità non è sufficiente: la difesa regge solo se si dimostra il cosiddetto control over risk, cioè l'esistenza di competenze, processi organizzativi e un reale potere decisionale in capo alla società italiana per assumere e gestire concretamente quel rischio.

IL RISCHIO PREZZO: CHI DECIDE, E CON QUALI LIMITI

Sul rischio di prezzo, la domanda a cui la documentazione deve saper rispondere è sempre la stessa: chi decide quando fissare il prezzo, la cosiddetta pricing instruction, e entro quali limiti opera questa decisione? Se la scelta del momento in cui bloccare il prezzo, i limiti operativi e le autorizzazioni necessarie sono in concreto governati da una trading hub estera del gruppo, l'allocazione del rischio di prezzo alla società italiana diventa vulnerabile in sede di verifica, e con essa diventano vulnerabili anche la selezione del metodo di transfer pricing applicato e il livello di remunerazione attesa per l'entità italiana.

IL METODO CUP SU PREZZI QUOTATI: INTUITIVO, MA NON AUTOMATICO

Il metodo del confronto di prezzo sul libero mercato (Comparable Uncontrolled Price, CUP) applicato ai prezzi quotati resta il metodo più intuitivo per le agro-commodities, proprio per la disponibilità di benchmark pubblici e verificabili. La sua tenuta in sede di controllo dipende però da tre presidi documentali stringenti, che la Guida ONU individua con precisione.

Il primo presidio riguarda la finestra di quotazione (quotation period) utilizzata per fissare il prezzo: deve essere definita prima dell'operazione, attraverso il contratto o una policy di gruppo, e deve risultare tracciabile incrociando ordine, conferme d'ordine, documenti di spedizione e dogana e fattura finale. Solo così si prova che il prezzo è stato fissato sulla base delle informazioni disponibili in quel preciso momento, e non selezionato a posteriori, a fine anno, per aggiustare il risultato fiscale della società italiana: è la cautela anti-hindsight, che protegge dalla contestazione più tipica in questo tipo di operazioni.

Il secondo presidio riguarda la scomposizione del prezzo, che deve essere replicabile come somma di componenti distinte e documentabili: l'indice di riferimento, più o meno una base (basis), più o meno i differenziali qualitativi legati a grado, origine e certificazioni del prodotto, più o meno i costi logistici, più o meno l'effetto cambio. Ciascuno di questi addendi deve poter essere sostenuto con evidenze oggettive proprie, non con stime forfettarie non documentate.

Il terzo presidio riguarda le rettifiche di comparabilità legate alle condizioni di resa secondo gli Incoterms: un prezzo di riferimento franco a bordo (FOB) non è confrontabile con un indice espresso costo, assicurazione e nolo (CIF) senza isolare e documentare separatamente i noli, l'assicurazione e le altre componenti accessorie effettivamente trasferite tra le

parti. Quando questi aggiustamenti non sono effettuabili con ragionevole accuratezza, il metodo CUP può trasformarsi da punto di forza a punto debole della difesa, e va allora valutata, caso per caso, l'alternativa di un metodo del margine netto della transazione (TNMM) applicato a un tested party dalle funzioni routinarie.

PRESIDIO DOCUMENTALE	COSA DEVE DIMOSTRARE
Quotation period	Finestra di quotazione fissata ex ante e tracciabile su ordine, conferme, spedizione/dogana, fattura
Scomposizione del prezzo	Indice +/- basis +/- differenziali qualitativi +/- logistica +/- cambio, con evidenza per ciascuna voce
Rettifiche Incoterms	Isolamento e documentazione di noli, assicurazione e componenti accessorie tra resa FOB e resa CIF

MASTERFILE, LOCAL FILE E L'ARCHIVIO CHE LI SOSTIENE

In Italia, la dimensione documentale del transfer pricing non si esaurisce nella risposta da fornire in sede di verifica, ma riguarda anche la coerenza tra il Masterfile e la Documentazione nazionale (Local File), e soprattutto la capacità dell'impresa di conservare, giorno per giorno, le prove che rendono l'analisi effettivamente replicabile a distanza di tempo. Il Masterfile deve descrivere la catena del valore del gruppo, le politiche di determinazione dei prezzi, l'eventuale presenza di trading hub e i relativi processi decisionali sul rischio; il Local File deve invece mostrare in concreto come quelle politiche di gruppo si applicano alla società italiana, con dati, formule di calcolo e riconciliazioni contabili puntuali. Questa narrazione documentale deve appoggiarsi a un archivio reale: serie storiche delle quotazioni utilizzate, prova del quotation period applicato, calcoli dei differenziali, documenti logistici, riconciliazioni contabili e, ove presenti, evidenze dei processi autorizzativi interni, come flussi di approvazione, corrispondenza e time stamp dei sistemi gestionali.

Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 360494 del 2020 e la circolare n. 15/E del 2021 hanno progressivamente innalzato lo standard qualitativo richiesto alla documentazione idonea ai fini del regime premiale di esonero dalle sanzioni. Su un presidio pratico spesso trascurato è intervenuta anche la risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 174 del 21 agosto 2024, che ha ricordato come, ai fini dell'accesso al regime premiale, la Documentazione nazionale debba essere necessariamente redatta in lingua italiana, mentre il Masterfile può restare in lingua inglese.

L'HEDGING: DOVE LA SOSTANZA CONTA ANCORA DI PIÙ

Un'area di particolare attenzione riguarda la copertura del rischio prezzo attraverso strumenti derivati (hedging), dove la sostanza economica pesa più che altrove: in assenza di un collegamento documentale chiaro tra gli strumenti derivati utilizzati e i carichi fisici di merce sottostanti, le eventuali perdite da copertura rischiano di essere qualificate come

operazioni speculative, con conseguenze rilevanti sia sul piano del transfer pricing sia su quello della deducibilità fiscale. Serve quindi una riconciliazione puntuale, un vero e proprio hedge file, che colleghi per ciascuna posizione su commodity i volumi e la tempistica dell'esposizione fisica con la tipologia, le scadenze e il valore nozionale degli strumenti derivati utilizzati, spiegando il rapporto di copertura (hedge ratio) definito ex ante, le eventuali inefficacie emerse, i rollover delle posizioni e l'andamento del conto economico della copertura. L'allocazione tra le diverse entità del gruppo di utili e perdite derivanti dall'hedging deve essere coerente con chi, in concreto, controlla la strategia di copertura e dispone della capacità finanziaria per assorbirne gli esiti, positivi o negativi.

VOLATILITÀ E AGGIUSTAMENTI DI FINE ANNO: NIENTE AUTOMATISMI

Le agro-commodities sono per natura soggette a forte volatilità dei prezzi, e questo rende delicata la gestione degli eventuali aggiustamenti di fine anno del risultato infragruppo. Sul punto, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 16/E del 2022 ha chiarito che, quando il risultato economico rientra nell'intervallo di libera concorrenza, non scatta alcuna rettifica automatica verso il valore mediano dell'intervallo stesso. Ne

discende che gli eventuali aggiustamenti di fine anno devono essere previsti ex ante nella policy di gruppo, applicati in modo simmetrico sia al rialzo sia al ribasso, e riconciliati contabilmente in modo tracciabile, evitando interventi che possano apparire, in sede di verifica, come correzioni opportunistiche introdotte solo per orientare il risultato fiscale della società italiana.

IL PUNTO DI SINTESI PER CHI OPERA IN QUESTO SETTORE

Nelle filiere delle agro-commodities il benchmark di mercato resta il numero di partenza, ma da solo non basta più a sostenere la posizione fiscale del gruppo davanti a una verifica. La difesa effettiva è la governance che quel numero produce, cioè l'insieme di regole ex ante, processi decisionali documentati e archivio di evidenze operative che rende il prezzo infragruppo spiegabile anche a distanza di anni. Per le società italiane inserite in gruppi multinazionali attivi su caffè, soia o altre agro-commodities, investire per tempo nella costruzione di questo audit trail, in coerenza con il DM 14 maggio 2018 e con gli orientamenti di prassi più recenti, è la strada più efficace per ridurre il rischio di contestazioni in materia di prezzi di trasferimento.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/transfer-pricing-agro-commodities-difesa-documentale/> →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

Fiscalità sagre Pro Loco 2026: IVA, IRES e nuovi regimi dopo la 398

Guida 2026 alla fiscalità delle sagre Pro Loco: IVA sulla somministrazione, art. 79, art. 80 e art. 86 CTS, raccolte fondi e fine della Legge 398/1991. Dal 2026 la fiscalità delle sagre organizzate dalle Pro Loco cambia in modo profondo. La Legge 398/1991 non è più utilizzabile dalle Pro Loco, anche quando l'associazione non è iscritta al RUNTS. Per le Pro Loco APS diventano centrali gli artt. 79, 85 e soprattutto 86 del Codice del Terzo settore. La sagra, però, non va trattata fiscalmente come un'unica attività: nello stesso evento possono convivere attività di interesse generale, somministrazione di pasti, vendite, sponsorizzazioni, liberalità e raccolte fondi, ciascuna con una propria disciplina.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

IVA.

Norme chiave

art. 145 TUIR, art. 9-bis D.L. 417/1991, Circolare 1/E.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Fiscalità sagre Pro Loco 2026 e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ★ **Cosa cambia:** Guida 2026 alla fiscalità delle sagre Pro Loco: IVA sulla somministrazione, art. 79, art. 80 e art. 86 CTS, raccolte fondi e fine della Legge 398/1991.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Fiscalità sagre Pro Loco 2026: IVA, IRES e nuovi regimi dopo la 398, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Dal 2026 la fiscalità delle sagre organizzate dalle Pro Loco cambia in modo profondo. La Legge 398/1991 non è più utilizzabile dalle Pro Loco, anche quando l'associazione non è iscritta al RUNTS. Per le Pro Loco APS diventano centrali gli artt. 79, 85 e soprattutto 86 del Codice del Terzo settore. La sagra, però, non va trattata fiscalmente come un'unica attività: nello stesso evento possono convivere attività di interesse generale, somministrazione di pasti, vendite, sponsorizzazioni, liberalità e raccolte fondi, ciascuna con una propria disciplina. Un ulteriore profilo delicato emerge quando la sagra rappresenta, di fatto, l'unica attività annuale dell'associazione: in quel caso occorre verificare anche la natura fiscale complessiva dell'ente. Il punto più delicato riguarda comunque la cucina. Se la Pro Loco APS applica l'art. 86 CTS, sui pasti venduti al pubblico non addebita IVA e non detrae l'IVA sugli acquisti. Se invece non applica l'art. 86 e opera in regime IVA ordinario, la somministrazione è normalmente soggetta all'aliquota del 10%. Il test costi-ricavi dell'art. 79, compresa la tolleranza del 6%, riguarda le imposte sui redditi e non decide il trattamento IVA.

DAL 2026 CAMBIA IL QUADRO FISCALE DELLE PRO LOCO

Per gli enti con esercizio coincidente con l'anno solare, dal 1° gennaio 2026 sono operative le disposizioni fiscali del Titolo X del Codice del Terzo settore. Il passaggio ha effetti particolarmente rilevanti per le Pro Loco, che per molti anni

hanno gestito le attività commerciali attraverso la Legge 398/1991.

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026 ha ricostruito il nuovo sistema e chiarito il rapporto tra il test di commercialità dell'art. 79, il regime forfetario generale dell'art. 80 e quello riservato ad APS e ODV previsto dall'art. 86 CTS.

La prima verifica riguarda quindi la posizione soggettiva dell'associazione. Una Pro Loco iscritta al RUNTS come APS può accedere, ricorrendone i requisiti, all'art. 86. Un ETS non commerciale può valutare l'art. 80. La Pro Loco che resta fuori dal RUNTS continua invece a essere disciplinata dalle regole del TUIR applicabili agli enti non commerciali, senza che ciò faccia rivivere automaticamente la vecchia 398.

SITUAZIONE NEL 2026	DISCIPLINA PRINCIPALE	REGIME POSSIBILE
Pro Loco APS iscritta al RUNTS	Artt. 79, 85 e 86 CTS	Art. 86 entro € 85.000 di ricavi commerciali, oppure art. 80 se ne ricorrono le condizioni
Pro Loco iscritta al RUNTS come altro ETS	Art. 79 CTS	Art. 80 se l'ente conserva natura fiscale non commerciale
Pro Loco non iscritta al RUNTS	TUIR enti non commerciali	Regime ordinario o art. 145 TUIR, se applicabile
Pro Loco che applicava la 398 fino al 2025	Vecchio regime	Non più disponibile dal 2026

LA LEGGE 398/1991 NON RESTA ALLE PRO LOCO FUORI RUNTS

Questo è uno dei punti sui quali conviene essere molto netti. Fino al 2025 l'art. 9-bis del D.L. 417/1991 estendeva alle Pro Loco e alle associazioni senza scopo di lucro le disposizioni della Legge 398/1991. Il sistema consentiva una determinazione forfetaria del reddito con coefficiente del 3%, una forte semplificazione contabile e una particolare disciplina IVA.

Dal 2026 l'estensione è cessata. L'art. 102 CTS ha abrogato la disposizione che consentiva alle Pro Loco di utilizzare la 398 e la Circolare 1/E/2026 precisa che la modifica si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Ne deriva che una Pro Loco non può conservare la 398 semplicemente scegliendo di non iscriversi al RUNTS.

Anche il vecchio beneficio collegato alle due manifestazioni annuali va letto nel suo corretto contesto storico. L'art. 25, comma 2, L. 133/1999 prevedeva, per i soggetti ammessi, l'esclusione dal reddito di determinati proventi realizzati in non più di due eventi l'anno, entro un limite di € 51.645,69 complessivi per periodo d'imposta. Non si trattava quindi di € 51.645,69 per ciascuna manifestazione.

LA SAGRA NON È FISCALMENTE UN'UNICA ATTIVITÀ

Con il nuovo sistema diventa ancora più importante evitare una semplificazione piuttosto comune: considerare tutta la sagra come un'unica attività istituzionale oppure, all'opposto, come un'unica attività commerciale.

Una manifestazione può contenere iniziative culturali, spettacoli, promozione del territorio, visite guidate, stand gastronomici, sponsorizzazioni, vendita di prodotti, raccolte fondi e liberalità. Il fatto che queste attività si svolgano nello stesso luogo e negli stessi giorni non significa che debbano ricevere lo stesso trattamento fiscale.

La Pro Loco deve quindi ricostruire la natura delle singole entrate. Una liberalità genuina è diversa dal prezzo di un pasto. Una sponsorizzazione è diversa da un contributo senza controprestazione. Una raccolta fondi occasionale è diversa dalla vendita organizzata di prodotti. E una sagra, solo perché ha una finalità di promozione del territorio, non rende automaticamente non commerciali tutte le attività che vi si svolgono.

QUANDO LA SAGRA È L'UNICA VERA ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Il quadro diventa più delicato quando l'associazione, durante l'anno, non svolge una concreta attività istituzionale e concentra di fatto tutta la propria operatività nella sagra. In questa situazione non basta verificare se l'evento è coerente con lo scopo indicato nello statuto. Occorre capire quale attività viene realmente esercitata.

Si pensi a un'associazione culturale che dichiara di voler promuovere una tradizione gastronomica locale e che, nel corso dell'anno, non organizza corsi, incontri, laboratori, iniziative divulgative o altre attività culturali. L'unica manifestazione è una sagra di pochi giorni durante la quale vengono venduti al pubblico pasti, bevande e altri prodotti a prezzi prestabiliti, con ricavi sensibilmente superiori ai costi.

La circostanza che l'evento duri soltanto due o tre giorni non consente, da sola, di qualificarlo come occasionale o istituzionale. Una manifestazione può richiedere mesi di preparazione, acquisti, contratti con fornitori, autorizzazioni, pubblicità, organizzazione della cucina, attrezzature, personale o volontari. Se viene inoltre ripetuta ogni anno, l'elemento della continuità organizzativa diventa ancora più evidente.

Il primo passaggio consiste quindi nel capire se la sagra rappresenta davvero una **attività di interesse generale** ai sensi dell'art. 5 CTS oppure se l'attività sostanziale dell'ente consiste nella somministrazione e vendita al pubblico.

Una manifestazione può certamente avere contenuto culturale quando comprende attività effettive di valorizzazione delle tradizioni, divulgazione, laboratori, dimostrazioni, iniziative storiche o culturali. In questo caso la sagra può essere ricondotta, almeno in parte, alle attività di interesse generale. Non basta però attribuire all'evento un tema culturale per trasformare automaticamente la ristorazione in attività istituzionale.

Se la componente concreta consiste quasi esclusivamente nell'apertura degli stand gastronomici e nella vendita di pasti al pubblico, il fatto che lo statuto richiami la valorizzazione di una determinata tradizione non neutralizza la natura economica delle operazioni.

SE LA SAGRA È ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE MA PRODUCE UN FORTE MARGINE

Anche quando la manifestazione è realmente riconducibile a un'attività di interesse generale, rimane da applicare il test dell'art. 79 CTS.

Se i corrispettivi superano i costi effettivi oltre la tolleranza del 6%, l'attività viene svolta con modalità commerciali ai fini delle imposte sui redditi.

Si consideri una manifestazione con costi effettivi pari a € 30.000 e ricavi pari a € 55.000. Il margine di € 25.000 supera ampiamente il limite previsto dall'art. 79. L'attività può continuare a essere coerente con le finalità di interesse generale dell'ente, ma fiscalmente assume natura commerciale.

Questo passaggio è essenziale: **attività di interesse generale e attività non commerciale non sono sinonimi**. Un ETS può svolgere una propria attività istituzionale in forma commerciale.

SE LA CUCINA VIENE QUALIFICATA COME ATTIVITÀ DIVERSA

Una seconda possibilità consiste nel considerare l'iniziativa culturale come attività di interesse generale e la somministrazione al pubblico come attività diversa ai sensi dell'art. 6 CTS.

Questa impostazione, però, regge solo se l'attività commerciale resta effettivamente secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

Il D.M. 107/2021 considera secondarie le attività diverse quando, alternativamente, i relativi ricavi non superano il 30% delle entrate complessive dell'ETS oppure il 66% dei costi complessivi. Se l'associazione non svolge praticamente altre attività e quasi tutte le entrate derivano dalla sagra, diventa difficile sostenere che la ristorazione sia soltanto accessoria.

In una situazione del genere, la cucina non è economicamente secondaria: è l'attività prevalente dell'ente. Il problema non riguarda quindi soltanto la tassazione dei singoli pasti, ma la coerenza complessiva dell'assetto dell'associazione con la disciplina del Terzo settore.

SE L'UNICA ATTIVITÀ EFFETTIVA È COMMERCIALE

Quando l'associazione svolge nell'intero anno soltanto la sagra e da questa derivano quasi tutti i ricavi, mentre le entrate istituzionali sono marginali o inesistenti, entra in gioco anche il test sulla natura fiscale complessiva dell'ETS previsto dall'art. 79, comma 5.

Se i proventi commerciali prevalgono sulle entrate non commerciali considerate dalla norma, l'ente assume fiscalmente la qualifica di ente commerciale, indipendentemente da ciò che è scritto nello statuto.

Non significa automaticamente che l'ente perda l'iscrizione al RUNTS. Significa però che, ai fini tributari, cambia la sua qualificazione.

Per le APS esiste comunque una particolarità importante. Il regime dell'art. 86 CTS è costruito per le attività commerciali svolte da APS e ODV e può trovare applicazione, ricorrendone i requisiti, entro il limite di € 85.000 di ricavi commerciali. In questo caso la sagra non viene resa "istituzionale": resta commerciale, ma il reddito viene determinato applicando il coefficiente del 3% previsto per le APS e opera lo specifico regime IVA dell'art. 86.

La differenza è sostanziale. Non si sostiene che la vendita dei pasti sia non commerciale. Si riconosce la commercialità dell'attività e si applica il regime fiscale agevolato previsto dal Codice del Terzo settore.

IL CASO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE FUORI DAL RUNTS

Per una semplice associazione culturale non iscritta al RUNTS il quadro è meno favorevole.

Dal 2026 le associazioni culturali non rientrano più tra i soggetti ai quali l'art. 148, comma 3, TUIR riconosce la specifica decommercializzazione dei corrispettivi versati dagli associati. In ogni caso, la stessa disciplina dell'art. 148 esclude espressamente dalle agevolazioni specifiche la somministrazione di pasti.

La vendita di pasti e bevande al pubblico durante una sagra deve quindi essere normalmente trattata come attività commerciale. Né la previsione statutaria né la destinazione dell'avanzo alle finalità associative sono sufficienti a trasformarla in attività istituzionale.

Se, inoltre, questa rappresenta sostanzialmente l'unica attività svolta dall'ente, occorre valutare anche la permanenza della qualifica di ente non commerciale secondo le regole generali del TUIR. La prevalenza dei ricavi commerciali, dei costi commerciali e dell'attività concretamente esercitata costituisce un elemento rilevante della valutazione.

Il fatto che la sagra duri pochi giorni non chiude il problema. La natura occasionale non dipende semplicemente dal numero di giorni di apertura al pubblico, ma anche dalla complessità organizzativa, dalla programmazione, dalla rilevanza economica e dalla ripetizione dell'iniziativa nel tempo.

SITUAZIONE CONCRETA	POSSIBILE QUALIFICAZIONE
Vera manifestazione culturale con cucina accessoria	L'attività culturale può essere AIG; la cucina deve essere analizzata separatamente
Sagra qualificabile come AIG con ricavi superiori ai costi oltre il 6%	Attività di interesse generale svolta con modalità commerciali
Cucina qualificata come attività diversa ma prevalente sulle altre attività	Rischio di mancato rispetto dei limiti di secondarietà dell'art. 6 CTS
Unica attività effettiva dell'ente: vendita di pasti al pubblico	Forte indicatore di prevalenza commerciale e necessità di verificare la qualifica fiscale complessiva dell'ente

Il principio operativo può quindi essere formulato in modo semplice: **la coincidenza tra il tema della sagra e lo scopo statutario non basta a rendere istituzionali gli incassi della ristorazione**. Occorre guardare all'attività realmente svolta, al rapporto tra ricavi e costi, alla presenza di altre attività istituzionali e al peso economico della somministrazione nel complesso dell'ente.

IL TEST DELL'ART. 79 RIGUARDA IRES E NON IVA

Per le attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, l'art. 79, comma 2, considera non commerciale l'attività svolta gratuitamente oppure dietro corrispettivi che non superano i costi effettivi.

I costi effettivi comprendono non soltanto quelli diretti, ma anche i costi indiretti e generali imputabili all'attività, compresi quelli finanziari e tributari. Serve quindi un criterio di attribuzione ragionevole e documentabile delle spese comuni. Non è invece possibile aumentare i costi effettivi inserendo valori meramente figurativi, come il valore teorico delle ore gratuite dei volontari.

Il comma 2-bis introduce una tolleranza del 6%. L'attività può continuare a essere considerata non commerciale quando i ricavi superano i costi di non oltre il 6%, purché questa situazione non si protragga per più di tre periodi d'imposta consecutivi.

Se, per esempio, un'attività di interesse generale sostiene costi effettivi per € 20.000 e produce ricavi per € 20.800, il margine è pari al 4% e può rientrare nella tolleranza. Con ricavi di € 21.400 il margine sale al 7% e la soglia viene superata.

Il passaggio decisivo, però, è un altro: **questo test opera ai fini delle imposte sui redditi**. Non stabilisce se la stessa operazione debba essere imponibile, esente oppure fuori campo IVA. Per l'IVA occorre una verifica autonoma.

FISCALITÀ SAGRE PRO LOCO 2026: L'IVA SULLA CUCINA

Per la somministrazione durante la sagra la risposta deve essere molto diretta. Quando una Pro Loco organizza una manifestazione aperta al pubblico e vende panini, bevande, piatti o menù a prezzi prestabiliti, sta effettuando una normale attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Non cambia la natura dell'operazione il fatto che l'incasso venga utilizzato per finanziare l'associazione. Non basta neppure che la manifestazione abbia finalità culturali o turistiche. Se una persona paga un prezzo e riceve in cambio un pasto, esiste una prestazione resa verso corrispettivo.

Nel regime IVA ordinario la somministrazione di alimenti e bevande è normalmente soggetta all'aliquota del **10%**, ai sensi del n. 121 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972.

Il risultato concreto dipende però dal regime applicato dalla Pro Loco.

PRO LOCO APS IN ART. 86: NESSUNA IVA SUL MENÙ

Se la Pro Loco è iscritta al RUNTS come APS, possiede i requisiti previsti dall'art. 86 CTS e applica validamente il relativo regime forfetario, la somministrazione rimane un'attività commerciale, ma segue lo speciale trattamento IVA previsto dalla norma.

In pratica, **la Pro Loco non addebita IVA al cliente**. Se il menù viene venduto a € 20, il partecipante paga € 20. L'associazione non deve scorporare da quella somma l'IVA al 10% e non versa all'Erario l'IVA relativa a quella vendita.

L'art. 86 stabilisce infatti che APS e ODV che applicano il regime non esercitano la rivalsa dell'IVA per le operazioni nazionali. La Circolare 1/E/2026 chiarisce inoltre che non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti e sono esonerate dal versamento dell'IVA e dai principali adempimenti connessi.

Il vantaggio ha quindi un costo. Se la Pro Loco acquista alimenti, bevande, attrezzature, energia o servizi e riceve

fatture con IVA, quell'imposta **non è detraibile**. L'IVA pagata ai fornitori resta a carico dell'associazione e diventa, economicamente, parte del costo sostenuto.

Dal 2026 opera inoltre l'esonero dalla certificazione fiscale dei corrispettivi per le cessioni e prestazioni effettuate dalle ODV e APS che utilizzano l'art. 86. La modifica è stata coordinata dal D.Lgs. 186/2025 attraverso il D.P.R. 696/1996. Per le normali vendite al pubblico rientranti nel regime non opera quindi l'ordinario obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, ferme le specifiche ipotesi nelle quali devono comunque essere conservati o emessi i documenti richiesti dalla normativa.

SOMMINISTRAZIONE CON ART. 86 CTS	TRATTAMENTO
Menù venduto a € 20	Il cliente paga € 20
IVA addebitata al cliente	Nessuna rivalsa IVA
IVA sugli acquisti	Non detraibile
Liquidazioni IVA	Esonero
Dichiarazione IVA	Esonero
Registri IVA	Esonero secondo l'art. 86
Certificazione dei corrispettivi	Esonero previsto per APS e ODV in art. 86

Qui va evitato un equivoco. Il fatto che non venga applicata l'IVA **non trasforma l'incasso della cucina in entrata istituzionale**. Il ricavo resta commerciale e deve essere considerato, tra l'altro, nel calcolo della soglia di € 85.000 prevista dall'art. 86.

SE NON SI APPLICA L'ART. 86 TORNA L'IVA ORDINARIA

La situazione cambia se la Pro Loco non applica l'art. 86. È il caso, per esempio, di un ETS che utilizzi l'art. 80 CTS oppure di un ente che operi nel regime fiscale ordinario.

L'art. 80 semplifica la determinazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte dirette, ma non introduce alcun regime forfetario IVA. L'Agenzia delle Entrate lo afferma espressamente nella Circolare 1/E/2026: per l'IVA restano applicabili le regole generali del D.P.R. 633/1972.

Se quindi un menù viene venduto a € 22 IVA compresa, nel regime ordinario la somministrazione al 10% può essere letta così: imponibile € 20, IVA € 2, totale pagato dal cliente € 22.

La Pro Loco dovrà applicare gli ordinari obblighi IVA connessi all'attività commerciale. In compenso, potrà detrarre l'IVA sugli acquisti riferibili a tale attività, nei limiti e secondo le regole generali.

ELEMENTO	ART. 86 CTS	IVA ORDINARIA
IVA sui pasti venduti	Non addebitata	Normalmente 10%
IVA da versare sulle vendite	No, salvo fattispecie particolari	Sì
IVA sugli acquisti	Non detraibile	Detraibile secondo le regole ordinarie
Liquidazioni IVA	Esonero	Sì
Dichiarazione IVA	Esonero	Sì
Corrispettivi	Esonero specifico	Regole ordinarie

Questo confronto mette in luce anche un aspetto economico spesso trascurato. L'art. 86 non è necessariamente più

conveniente in ogni situazione. Una sagra con acquisti rilevanti e molta IVA a monte perde completamente la possibilità di recuperarla. Il vantaggio di non addebitare IVA sui ricavi deve quindi essere confrontato con il costo dell'IVA indetraibile sugli acquisti.

L'ART. 85 NON RENDE NON COMMERCIALE LA NORMALE SAGRA

Per le APS l'art. 85 CTS contiene alcune ipotesi specifiche di decommercializzazione. La disciplina interessa determinate prestazioni rese verso associati e altri soggetti espressamente indicati dalla norma. In particolari condizioni riguarda anche la somministrazione di alimenti e bevande.

Si tratta però di una disciplina speciale, con presupposti precisi. Non può essere estesa automaticamente alla normale sagra aperta a chiunque.

Se la Pro Loco allestisce uno stand gastronomico aperto alla cittadinanza, pubblicizza il menù e vende pasti a prezzi prestabiliti, la somministrazione al pubblico non diventa non commerciale perché l'associazione è una APS. Occorre applicare il regime fiscale e IVA concretamente spettante.

IL LIMITE DI € 85.000 DELL'ART. 86

L'art. 86 può essere utilizzato dalle APS e dalle ODV che, nel periodo d'imposta precedente, hanno percepito ricavi commerciali non superiori a € 85.000, ragguagliati ad anno. Per il primo periodo di applicazione rilevano le regole specifiche indicate dalla prassi per la verifica presuntiva dei requisiti.

Per le APS il reddito imponibile derivante dalle attività commerciali viene determinato applicando ai ricavi il coefficiente del 3%. Per le ODV il coefficiente è dell'1%.

Una Pro Loco APS che realizza € 60.000 di ricavi commerciali determina quindi, in prima approssimazione, un reddito forfetario di € 1.800, al quale si applica poi l'IRES secondo la disciplina vigente e tenendo conto degli altri eventuali componenti rilevanti.

La soglia di € 85.000 non coincide con tutte le somme incassate dall'associazione. Non si sommano indistintamente ricavi commerciali, quote associative, liberalità e fondi raccolti. Occorre prima qualificare fiscalmente ciascuna entrata.

Nel plafond rientrano i ricavi commerciali individuati secondo le regole applicabili. Le quote associative genuine e le liberalità prive di controprestazione non diventano ricavi commerciali solo perché confluiscono sul conto corrente della Pro Loco.

Se la soglia viene superata, il regime cessa dal periodo d'imposta successivo. Non esiste quindi un passaggio automatico, nello stesso giorno, dall'art. 86 all'art. 80. E soprattutto l'art. 80 può essere utilizzato solo se l'ETS possiede i requisiti soggettivi richiesti, compresa la natura fiscale non commerciale.

IL SECONDO TEST RIGUARDA LA NATURA FISCALE DELL'ENTE

Dopo avere qualificato le singole attività, occorre verificare anche la natura complessiva dell'ETS ai sensi dell'art. 79, comma 5.

L'ente assume natura fiscale commerciale quando le entrate considerate commerciali secondo il criterio previsto dalla norma prevalgono su quelle non commerciali. Il conteggio, tuttavia, non coincide semplicemente con il rapporto tra tutti gli incassi commerciali e tutte le altre entrate.

Le sponsorizzazioni offrono l'esempio più evidente. Sono attività commerciali, ma il comma 5 dell'art. 79 le esclude espressamente dal particolare confronto utilizzato per stabilire la natura complessiva dell'ente.

Per il 2026 e il 2027 opera inoltre la disciplina transitoria sul mutamento della qualifica fiscale. Nei primi due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2025, il cambiamento di qualifica produce effetto dal periodo d'imposta successivo. Il test deve quindi essere effettuato comunque, ma gli effetti sono differiti secondo la regola transitoria.

LA PRO LOCO FUORI DAL RUNTS

Una Pro Loco che nel 2026 non è iscritta al RUNTS non torna alla 398. Resta un ente assoggettato, sul piano delle imposte sui redditi, alle norme generali previste per gli enti non commerciali.

Se esercita attività commerciale abituale deve determinare correttamente il reddito d'impresa e separare contabilmente l'attività commerciale da quella istituzionale. Quando ricorrono le condizioni può essere valutato il regime forfetario dell'art. 145 TUIR.

Per le operazioni IVA commerciali restano applicabili le regole ordinarie, salvo specifiche disposizioni di esclusione o esenzione. La circostanza che la manifestazione sia organizzata da una Pro Loco non basta, da sola, a sottrarre la vendita di pasti o prodotti all'IVA.

RACCOLTA FONDI E VENDITA DI PASTI NON SONO LA STESSA COSA

Un altro punto che richiede molta attenzione è la distinzione tra raccolta fondi e attività commerciale della sagra.

L'art. 7 CTS consente agli enti del Terzo settore di svolgere raccolte fondi anche attraverso iniziative rivolte al pubblico. Le raccolte possono essere occasionali oppure organizzate e continuative e possono comprendere, nei limiti previsti, l'offerta di beni o servizi di modico valore ai sovventori.

Questo non significa che sia sufficiente chiamare un prezzo "offerta" per trasformarlo in liberalità.

Se una persona versa € 10 per sostenere l'associazione e riceve un piccolo gadget, il rapporto può rientrare nella logica della raccolta fondi. Se paga € 18 e riceve un menù

composto da primo, secondo e bevanda, l'operazione presenta invece una struttura molto più vicina a una normale prestazione verso corrispettivo.

Per gli ETS non commerciali, l'art. 79, comma 4, esclude dal reddito i fondi raccolti attraverso raccolte pubbliche occasionali effettuate in concomitanza con celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche attraverso offerte di beni di modico valore o servizi ai sovventori. L'agevolazione deve però essere applicata alle vere raccolte fondi, non può diventare uno strumento per sottrarre alla tassazione tutta la cucina della sagra.

Per ciascuna raccolta pubblica occasionale deve inoltre essere predisposta la specifica rendicontazione richiesta dal CTS, con evidenza delle entrate e delle spese e con una relazione illustrativa dell'iniziativa.

LA CONTABILITÀ DEVE SEPARARE LE DIVERSE ENTRATE

La nuova disciplina rende poco prudente contabilizzare tutto con una sola voce denominata "incassi sagra". La stessa manifestazione può generare flussi che devono essere trattati in modo diverso.

ENTRATA	TRATTAMENTO DA VERIFICARE
Quote associative	Non commerciali se realmente associative
Liberalità	Non corrispettive se manca una specifica controprestazione
Attività di interesse generale	Test costi-ricavi dell'art. 79 ai fini reddituali
Somministrazione al pubblico	Attività commerciale, con IVA determinata dal regime applicato
Sponsorizzazioni	Commerciali, con regole specifiche nei diversi test
Vendita organizzata di prodotti	Normalmente commerciale
Raccolta fondi occasionale	Agevolata se rispetta i presupposti e gli obblighi di rendicontazione

Per applicare correttamente l'art. 79 servono anche i costi. Spese per tensostrutture, energia, assicurazioni, sicurezza, pubblicità, artisti, attrezzature e servizi tecnici devono essere attribuite alle attività secondo criteri coerenti e documentabili.

Il lavoro volontario richiede poi un'ulteriore distinzione. Il suo valore figurativo non entra tra i costi effettivi del test dell'art. 79. Può invece assumere rilievo, nei limiti previsti, nel diverso test relativo alla secondarietà delle attività diverse ex art. 6 CTS. I due conteggi non devono essere confusi.

CASO PRATICO & SIMULAZIONE NUMERICA

Si consideri una Pro Loco APS che nel 2026 organizza una festa di tre giorni e incassa € 42.000 dalla cucina, € 8.000 da sponsorizzazioni, € 5.000 da una vera raccolta pubblica occasionale e € 12.000 da quote associative e liberalità.

Il primo errore sarebbe sommare € 67.000 e utilizzare quel totale come plafond dell'art. 86.

Le quote associative e le liberalità genuine non sono ricavi commerciali. La raccolta fondi occasionale, se possiede i requisiti previsti dall'art. 79, comma 4, segue la disciplina specifica e non viene trattata come una normale vendita commerciale. Restano invece i ricavi della cucina e le sponsorizzazioni, che devono essere considerati secondo le regole dell'art. 86.

Assumendo, per semplicità, € 50.000 di ricavi commerciali rilevanti, la soglia di € 85.000 è rispettata. Se l'APS ha validamente adottato l'art. 86, il reddito forfetario corrisponde al 3%, quindi € 1.500.

Sulla cucina, inoltre, non viene addebitata IVA ai clienti e l'associazione non detrae l'IVA sostenuta sugli acquisti. Se invece la stessa Pro Loco non applicasse l'art. 86 e operasse in regime IVA ordinario, la somministrazione sarebbe normalmente soggetta al 10% e l'IVA sugli acquisti diventerebbe detraibile secondo le regole generali.

Gli stessi dati servono poi per verificare la natura complessiva dell'ETS ai sensi dell'art. 79, comma 5. In quel test le sponsorizzazioni seguono una regola particolare e non vengono considerate nello stesso modo in cui rilevano ai fini del plafond dell'art. 86.

È questo il cambio di metodo imposto dalla riforma. Non basta più conoscere l'incasso complessivo della festa. Occorre sapere da dove arriva ogni somma, a quale attività si riferisce e quale costo è imputabile a quella specifica attività.

IL VERO PUNTO OPERATIVO PER LE SAGRE DAL 2026

Per una Pro Loco APS che organizza una sagra, la prima domanda non dovrebbe più essere "la sagra è commerciale oppure no?". È una domanda troppo generica.

Occorre chiedersi, nell'ordine, quali attività sono svolte, quali rientrano nelle attività di interesse generale, quali generano ricavi commerciali, quali somme sono vere liberalità o raccolte fondi, quale regime fiscale applica l'ente e, solo dopo, come viene trattata ciascuna operazione ai fini IVA.

Per la cucina il criterio pratico è particolarmente chiaro. **Art. 86 CTS applicato dalla Pro Loco APS: niente IVA in rivalsa sui pasti e niente detrazione dell'IVA sugli acquisti. Art. 86 non applicato: la normale somministrazione al pubblico ricade nel regime IVA ordinario, con aliquota generalmente del 10%.**

È anche il punto sul quale conviene fare una valutazione economica prima della manifestazione. Se la sagra ha molti acquisti con IVA e margini ridotti, l'indetraibilità prevista dall'art. 86 può pesare parecchio. Se, al contrario, il rapporto

tra acquisti e incassi è favorevole e l'ente vuole ridurre al minimo gli adempimenti, il regime può risultare molto efficace.

La riforma ha quindi sostituito una parte della semplicità della vecchia 398 con un sistema più analitico. La contabilità della

sagra non serve più soltanto per sapere quanto si è incassato e quanto si è speso. Serve a dimostrare perché ogni entrata è stata trattata fiscalmente in un determinato modo.

**CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG**

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/fiscalita-sagre-pro-loco-2026-definitivo/> →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

Costi per servizi (B7): cosa comprende la voce e come si deducono

Manutenzioni, compensi amministratori, provvigioni agenti, telefonia, mensa e tracciabilità delle trasferte 2026. La voce B7 del conto economico raccoglie una delle categorie di spesa più eterogenee del bilancio d'esercizio: dalle bollette telefoniche ai compensi degli amministratori, dalle provvigioni degli agenti alle spese di manutenzione, fino ai buoni pasto dei dipendenti. Si tratta dei costi per servizi, cioè di tutto ciò che deriva da un rapporto contrattuale con un fornitore esterno avente per oggetto una prestazione di fare, non di dare. La classificazione corretta di queste voci, e soprattutto il rispetto dei limiti di deducibilità fiscale che il TUIR impone a diverse tipologie di spesa, richiede attenzione perché gli errori più frequenti nei controlli dell'Agenzia delle Entrate nascono proprio da qui.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

BILANCIO.

Norme chiave

art. 54 TUIR, art. 105 TUIR, art. 164 TUIR.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Costi per servizi (B7) e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ✦ **Cosa cambia:** manutenzioni, compensi amministratori, provvigioni agenti, telefonia, mensa e tracciabilità delle trasferte 2026.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Costi per servizi (B7): cosa comprende la voce e come si deducono, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

La voce B7 del conto economico raccoglie una delle categorie di spesa più eterogenee del bilancio d'esercizio: dalle bollette telefoniche ai compensi degli amministratori, dalle provvigioni degli agenti alle spese di manutenzione, fino ai buoni pasto dei dipendenti. Si tratta dei costi per servizi, cioè di tutto ciò che deriva da un rapporto contrattuale con un fornitore esterno avente per oggetto una prestazione di fare, non di dare. La classificazione corretta di queste voci, e soprattutto il rispetto dei limiti di deducibilità fiscale che il TUIR impone a diverse tipologie di spesa, richiede attenzione perché gli errori più frequenti nei controlli dell'Agenzia delle Entrate nascono proprio da qui.

COSA SI INTENDE PER COSTI PER SERVIZI NELLA VOCE B7

Secondo lo schema di conto economico previsto dall'art. 2425 del codice civile, la voce B) 7) accoglie i costi per servizi connessi all'attività ordinaria dell'impresa. L'OIC 12 chiarisce che vi rientrano tutti i costi, certi o stimati, al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, derivanti dall'acquisizione di servizi nell'esercizio dell'attività. L'elenco che il principio contabile fornisce è ampio e non esaustivo: energia elettrica, telefono e connettività, viaggi e soggiorni, lavorazioni e riparazioni eseguite da terzi, consulenze tecniche, legali, fiscali e commerciali, pubblicità, provvigioni e rimborsi spese ad agenti, servizi di vigilanza e pulizia, royalties diverse da

quelle rilevabili nella voce B8, compensi ad amministratori, sindaci e revisori.

Rientrano nei costi per servizi anche prestazioni che riguardano indirettamente il personale ma che non vanno confuse con la voce B9: i costi per mense gestite da terzi, i buoni pasto, i corsi di aggiornamento professionale dei dipendenti e le spese di vitto e alloggio per le trasferte. Vi si trovano infine i costi per i servizi bancari diversi dagli oneri finanziari veri e propri, come il noleggio di cassette di sicurezza o la custodia titoli.

IL PRINCIPIO DI COMPETENZA E LA CORRELAZIONE CON I RICAVI

Ai sensi dell'art. 2423-bis c.c., i costi devono essere imputati all'esercizio in cui sono maturati, indipendentemente dal momento del pagamento. Un'impresa è quindi tenuta a rilevare tutte le prestazioni di servizi ricevute entro il 31 dicembre, comprese quelle per cui non ha ancora ricevuto fattura, iscrivendo in contropartita un debito per fatture da ricevere. L'OIC 11 aggiunge un secondo criterio, quello della correlazione: ai ricavi dell'esercizio vanno contrapposti i costi, certi o presunti, che li hanno generati, secondo un nesso di causa ed effetto.

Questo principio diventa decisivo, ad esempio, per le provvigioni degli agenti: la deduzione del costo segue l'esercizio in cui si registrano i ricavi correlati, non il momento

della fatturazione da parte dell'intermediario. Secondo quanto previsto dall'art. 2425-bis c.c., inoltre, i costi vanno iscritti al netto di sconti, abbuoni e premi e, se relativi a operazioni in valuta estera, al cambio del giorno in cui l'operazione è stata compiuta o, in mancanza, al cambio del giorno di emissione della fattura.

LE SPESE DI MANUTENZIONE: ORDINARIA E STRAORDINARIA

Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione si dividono in due categorie con trattamento contabile opposto. Quelle ordinarie servono a mantenere i beni in buono stato di funzionamento (pulizia, verniciatura, sostituzione di parti usurate) e restano interamente imputate a conto economico: nella voce B7 se eseguite da terzi, nella voce B9 se eseguite da dipendenti, nella voce B6 se richiedono solo materiali di consumo.

Le manutenzioni straordinarie, invece, comportano un incremento significativo di produttività o di vita utile del bene e vanno capitalizzate. Se riguardano beni propri, confluiscono tra le immobilizzazioni materiali; se riguardano beni di terzi, si iscrivono tra le immobilizzazioni materiali quando dotate di autonoma funzionalità, oppure tra gli altri costi pluriennali (voce BI7 dello stato patrimoniale) quando non separabili dal bene altrui.

IL PLAFOND FISCALE DEL 5% E LE ECCEDENZE

Sotto il profilo tributario le spese di manutenzione ordinaria su beni propri sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultanti dal registro dei cespiti all'inizio dell'esercizio. Per le imprese di nuova costituzione il calcolo, nel primo esercizio, si effettua sul costo dei beni esistente alla fine dell'anno. La parte eccedente il plafond non si perde: è deducibile in quote costanti nei cinque esercizi successivi, e va annotata separatamente nel registro dei beni ammortizzabili secondo l'anno di formazione.

Per alcuni settori la percentuale ordinaria del 5% è sostituita da coefficienti specifici, fissati con decreto ministeriale: il 25% per le imprese di autotrasporto conto terzi (D.M. 13 luglio 1981), il 15% per le industrie estrattive di minerali metalliferi e non metalliferi (D.M. 9 maggio 1989) e l'11% per le industrie manifatturiere metallurgiche e meccaniche (D.M. 13 ottobre 1994). Restano invece fuori dal plafond i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per l'assistenza su determinati beni: sono deducibili per competenza secondo le regole ordinarie, a condizione che tale criterio sia mantenuto per l'intera durata del contratto.

Esempio. La Meccanica Bruni Srl ha un costo complessivo di beni ammortizzabili, risultante dal registro al 1° gennaio, pari a 620.000 euro. Il plafond ordinario di deducibilità immediata è quindi $620.000 \times 5\% = 31.000$ euro. Nell'anno l'azienda sostiene spese di manutenzione ordinaria per 38.500 euro. L'eccedenza di 7.500 euro non è deducibile subito: verrà

dedotta in cinque quote costanti da 1.500 euro ciascuna nei cinque esercizi successivi, generando fiscalità differita da imposte anticipate.

LE SPESE DI TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI

Per i beni e servizi indispensabili al collegamento telefonico, ai sensi dell'art. 102, comma 9, del TUIR, la deducibilità è limitata all'80%. La limitazione riguarda centralini, fax, modem e router, mentre restano deducibili secondo le ordinarie regole di inerenza i computer e le apparecchiature multifunzione che non siano beni indispensabili per il collegamento, come chiarito dalla Risoluzione Agenzia delle Entrate 17 maggio 2007, n. 104/E. La stessa percentuale dell'80% si applica ai telefoni fissi, mentre i telefoni cellulari sono integralmente deducibili al 100%, salvo il caso particolare degli impianti di telefonia sui veicoli delle imprese di autotrasporto merci, limitato a un solo impianto per veicolo.

Esempio. Uno studio tecnico riceve una bolletta per telefonia fissa di 340 euro più IVA. Il costo deducibile ai fini delle imposte sui redditi è pari all'80%, cioè 272 euro; i restanti 68 euro restano indeducibili pur essendo comunque imputati a conto economico nella voce B7. L'IVA sulla fattura, salvo prorata di detrazione, rimane invece integralmente detraibile.

COMPENSI E RIMBORSI SPESE DEGLI AMMINISTRATORI

Secondo quanto previsto dall'art. 2389 c.c., la remunerazione degli amministratori è stabilita all'atto della nomina o dall'assemblea, e può assumere la forma di compenso fisso, di partecipazione agli utili o di indennità di fine mandato. I compensi variabili legati agli utili non costituiscono un costo d'esercizio ma una modalità di destinazione del risultato economico, dedotta la quota da destinare a riserva legale.

Sul piano fiscale la deducibilità segue il criterio di cassa, ma con una particolarità nota come principio di cassa "allargato": per gli amministratori privi di partita IVA, sono imputabili all'esercizio anche i compensi erogati entro il 12 gennaio dell'anno successivo, purché riferiti a prestazioni svolte nell'anno precedente. Questo meccanismo non si applica invece agli amministratori titolari di partita IVA che esercitano l'attività di amministratore nell'ambito della propria professione: per loro vale il criterio di cassa "stretto" dell'art. 54 del TUIR, e la deduzione in capo alla società matura comunque nell'anno di competenza contabile, con le necessarie variazioni in dichiarazione dei redditi.

Esempio. L'assemblea della Colombo Servizi Grafici Srl delibera per l'amministratore unico, privo di partita IVA, un compenso annuo di 24.000 euro per il 2025. Nel corso dell'anno vengono erogati 18.000 euro; il saldo di 6.000 euro viene versato il 9 gennaio 2026. Grazie al principio di cassa allargato, l'intero importo di 24.000 euro è deducibile nell'esercizio 2025. Se invece il saldo fosse stato pagato il 20 gennaio 2026, quella quota sarebbe stata deducibile solo nel 2026.

IL TRATTAMENTO DI FINE MANDATO DEGLI AMMINISTRATORI

Le quote di indennità di fine mandato (TFM) maturate nell'esercizio costituiscono un costo di competenza, iscritto tra i fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili nella voce B1 del passivo patrimoniale. La deducibilità per competenza, tuttavia, è ammessa solo se il diritto all'indennità risulta da un atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto di amministrazione, come richiede l'art. 17, comma 1, lettera c), del TUIR. In assenza di tale condizione, secondo la Risoluzione Agenzia delle Entrate 22 maggio 2008, n. 211/E, la deducibilità del TFM segue il criterio di cassa previsto dall'art. 95, comma 5, del TUIR, cioè nell'anno di effettiva erogazione. Le indennità di importo superiore a 1.000.000 di euro, per effetto dell'art. 24, comma 31, del D.L. 201/2011, scontano sempre la tassazione ordinaria in capo al percettore, senza possibilità di tassazione separata.

I COMPENSI AL COLLEGIO SINDACALE

Gli onorari per le verifiche periodiche e per la partecipazione alle riunioni dell'assemblea o del consiglio di amministrazione sono deducibili nell'esercizio in cui la prestazione è eseguita. Diverso è il caso degli onorari per il controllo del bilancio e per la redazione della relazione: trattandosi di attività che si svolgono necessariamente dopo la chiusura dell'esercizio, sono deducibili nell'esercizio successivo a quello cui il bilancio si riferisce, in coerenza con il principio di competenza.

LE PROVVISORIE AGLI AGENTI E GLI ONERI CONNESSI

Il rapporto con la rete di vendita genera in bilancio una serie di voci che vanno gestite con attenzione. Secondo l'OIC 12, la casa mandante rileva le provvisorie passive e i rimborsi spese agli agenti nella voce B7, individuando le competenze dell'esercizio a prescindere dal ritmo di fatturazione e di pagamento dell'agente. La Risoluzione Agenzia delle Entrate 12 luglio 2006, n. 91/E, e la Circolare Assonime 3 marzo 2006, n. 10, hanno chiarito che se la conclusione del contratto avviene in un esercizio diverso dalla consegna dei beni, la provvigione è di competenza dell'esercizio in cui si rilevano i ricavi correlati.

Alla cessazione del rapporto di agenzia possono emergere diverse indennità:

- il contributo al Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (FIRR), che spetta sempre, indipendentemente dalla causa della cessazione;
- l'indennità suppletiva di clientela, dovuta ai sensi dell'art. 1751 c.c. quando l'agente ha procurato nuovi clienti o sviluppato sensibilmente gli affari, salvo i casi di inadempimento grave o di recesso non giustificato dell'agente; l'importo massimo è pari a un'indennità annua calcolata sulla media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni;

- l'indennità di non concorrenza, prevista dall'art. 1751-bis c.c., che richiede forma scritta e la delimitazione dell'ambito territoriale, merceologico e soggettivo;
- l'indennità sostitutiva del preavviso, dovuta quando il contratto a tempo indeterminato si scioglie senza rispettare i termini previsti.

Gli accantonamenti a questi fondi sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio ai sensi dell'art. 105 del TUIR; la Circolare Agenzia delle Entrate 8 novembre 2013, n. 33/E, ha confermato che anche l'accantonamento per l'indennità suppletiva di clientela rientra tra le indennità di cessazione del rapporto di agenzia deducibili dalla casa mandante.

PROVVIGIONI AD AGENTI NON RESIDENTI

Quando l'agente opera in Italia tramite una stabile organizzazione, le provvigioni sono tassate nel nostro Paese e il committente italiano applica una ritenuta d'acconto del 23% calcolata sul 50% del compenso, ridotta al 20% se l'agente dichiara di avvalersi in modo continuativo di dipendenti o collaboratori. Se invece l'agente estero non dispone di stabile organizzazione, le provvigioni sono tassate esclusivamente nel Paese di residenza e il committente non deve operare alcuna ritenuta, purché acquisisca idonea documentazione sull'assenza di stabile organizzazione in Italia.

PUBBLICITÀ, PROPAGANDA E SPESE DI RAPPRESENTANZA

La distinzione tra pubblicità (rivolta alla generalità del pubblico per far conoscere un prodotto o un servizio) e propaganda (finalizzata a diffondere l'immagine dell'azienda) ha valore essenzialmente teorico: non comporta differenze sostanziali nel trattamento fiscale e civilistico. Entrambe sono deducibili nell'esercizio in cui sono sostenute. Diverso, invece, il trattamento delle spese di rappresentanza, deducibili secondo criteri di inerenza e congruità legati al volume dei ricavi, e gravate da un regime IVA indetraibile ai sensi dell'art. 19-bis1, lettera h), del D.P.R. 633/1972.

I COSTI PER IL SITO INTERNET AZIENDALE

Il trattamento fiscale dei costi di realizzazione di un sito internet dipende dalla sua funzione. Un sito vetrina, con finalità puramente informativa, viene assimilato alle spese di rappresentanza: interamente deducibile nell'esercizio di sostenimento se inerente e congruo, ma con IVA indetraibile. Un sito con finalità pubblicitaria, che promuove attivamente prodotti e servizi, segue invece il regime delle spese di pubblicità: deducibile nell'esercizio, con IVA detraibile, e capitalizzabile solo in presenza dei requisiti previsti per i costi di impianto e ampliamento (carattere non ricorrente, aspettativa di ritorni economici duraturi, consenso del collegio sindacale se esistente), con ammortamento non superiore a cinque anni. I costi di gestione e manutenzione ordinaria del sito restano sempre spesati nell'esercizio in cui sono sostenuti, mentre il costo di registrazione del dominio, se

separato dal canone di hosting e rappresentativo di un segno distintivo dell'impresa, può essere capitalizzato tra le concessioni, licenze e marchi.

MENSA, BUONI PASTO E PRESTAZIONI SOSTITUTIVE

Le somministrazioni di vitto tramite mensa aziendale o convenzioni con ristoranti non costituiscono compenso in natura per il dipendente, indipendentemente dall'importo. Diverso è il regime delle prestazioni sostitutive della mensa, tra cui rientrano i buoni pasto: la soglia di esenzione fiscale e contributiva è pari a 4 euro al giorno per i buoni in formato cartaceo, mentre per quelli elettronici il limite, che era di 8 euro fino al 31 dicembre 2025, sale a 10 euro dal 1° gennaio 2026. Per le indennità sostitutive di mensa erogate al personale di cantieri edili o di strutture lavorative temporanee, il limite di esenzione resta fissato a 5,29 euro giornalieri.

Sotto il profilo IVA, i corrispettivi per la mensa aziendale, gestita direttamente o tramite terzi, scontano l'aliquota agevolata del 4% e restano interamente detraibili per l'impresa; anche per i buoni pasto l'aliquota è del 4% sul corrispettivo pagato dal datore di lavoro alla società emittente.

PEDAGGI AUTOSTRADALI E VEICOLI AZIENDALI

La deducibilità dei costi legati all'uso dei veicoli, pedaggi compresi, segue le percentuali fissate dall'art. 164 del TUIR: 100% per i veicoli strumentali utilizzati esclusivamente nell'attività d'impresa, 20% per gli altri veicoli a uso promiscuo, 80% per quelli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio. Ai fini IVA, l'art. 19-bis1, lettera c), del D.P.R. 633/1972 prevede invece la detrazione integrale per i veicoli a uso esclusivo nell'attività, il 40% per l'uso promiscuo e il 100% per gli agenti che utilizzano il veicolo in via esclusiva.

UTILIZZO VEICOLO	DEDUCIBILITÀ COSTO (IMPOSTE DIRETTE)	DETRAIBILITÀ IVA
Bene strumentale a uso esclusivo	100%	100%
Uso promiscuo generico	20%	40%
Agenti e rappresentanti di commercio	80%	100% (uso esclusivo)

LA TRACCIABILITÀ DELLE SPESE DI TRASFERTA: LA NOVITÀ PIÙ RECENTE

Uno degli aspetti su cui si concentra oggi l'attenzione degli operatori riguarda l'obbligo di pagamento tracciabile per le spese di trasferta. La Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), all'art. 1, commi da 81 a 83, ha introdotto il comma 3-bis dell'art. 95 del TUIR e i nuovi commi 5-bis e 5-ter dell'art. 109 del TUIR. Da queste norme discende che le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi o noleggio con conducente, sostenute nel territorio dello Stato per le trasferte di dipendenti e collaboratori, sono deducibili per l'impresa e non generano reddito imponibile per il lavoratore solo se pagate con mezzi tracciabili: bonifico, carta di credito o debito, assegno.

La condizione riguarda esclusivamente le spese sostenute in Italia: per le trasferte all'estero la deducibilità continua a seguire le regole ordinarie, senza il vincolo aggiuntivo della tracciabilità. Se il pagamento avviene in contanti, la conseguenza è doppia e sfavorevole: il rimborso diventa imponibile in capo al dipendente come reddito di lavoro e il costo diventa indeducibile per l'impresa. Per questo motivo le aziende stanno progressivamente rivedendo le proprie policy di trasferta, imponendo l'uso di carte aziendali o di rimborso tramite bonifico anche per le spese di importo minore.

UN QUADRO D'INSIEME SULLA VOCE B7

Chi si occupa di bilancio deve tenere a mente che i costi per servizi non sono una categoria residuale, ma una voce che richiede un controllo puntuale caso per caso: ogni tipologia di spesa porta con sé un proprio regime di competenza, un proprio limite di deducibilità e, in diversi casi, un proprio regime IVA. La corretta gestione della voce B7 non è quindi un esercizio contabile fine a sé stesso, ma una componente diretta della determinazione del reddito imponibile e, di conseguenza, del carico fiscale effettivo dell'impresa.

Articolo aggiornato ad agosto 2026. Le informazioni hanno carattere divulgativo e non sostituiscono la consulenza di un professionista abilitato.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/costi-per-servizi-voce-b7-bilancio/> →

DESIDERI AVVIARE UNA NUOVA ATTIVITÀ O OTTIMIZZARE LA FISCALITÀ DELLA TUA IMPRESA?

Affianchiamo imprenditori e società dalla scelta del codice ATECO alla gestione contabile, bilanci e pianificazione tributaria.

CONSULENZA IMPRESE & SOCIETÀ →

Debiti verso fornitori in bilancio: interessi di mora e fatture da ricevere

7 del passivo: fatture e note di credito da ricevere, costo ammortizzato e interessi di mora del D.Lgs. 231/2002 aggiornati al secondo semestre 2026. Nella maggior parte dei bilanci italiani i debiti verso fornitori sono la voce commerciale più consistente del passivo, alimentata giorno per giorno dagli acquisti di beni e servizi. Dietro l'apparente semplicità della voce D.7 si nascondono però aspetti tecnici tutt'altro che scontati: dalle fatture non ancora arrivate a fine esercizio, fino al calcolo degli interessi di mora quando il pagamento slitta oltre i termini concordati.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

BILANCIO.

Norme chiave

D.Lgs. 231/2002, D.Lgs. 192/2012.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Debiti verso fornitori in bilancio e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ✦ **Cosa cambia:** 7 del passivo: fatture e note di credito da ricevere, costo ammortizzato e interessi di mora del D.Lgs. 231/2002 aggiornati al secondo semestre 2026.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Debiti verso fornitori in bilancio: interessi di mora e fatture da ricevere, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Nella maggior parte dei bilanci italiani i debiti verso fornitori sono la voce commerciale più consistente del passivo, alimentata giorno per giorno dagli acquisti di beni e servizi. Dietro l'apparente semplicità della voce D.7 si nascondono però aspetti tecnici tutt'altro che scontati: dalle fatture non ancora arrivate a fine esercizio, fino al calcolo degli interessi di mora quando il pagamento slitta oltre i termini concordati.

COSA RIENTRA NELLA VOCE DEBITI VERSO FORNITORI

La voce D.7 accoglie i debiti derivanti dall'acquisizione di beni e servizi nell'ambito della gestione caratteristica dell'impresa, secondo quanto previsto dall'OIC 19. Vi confluiscono i debiti per fatture già ricevute, le fatture da ricevere per operazioni di competenza dell'esercizio, le note di credito da ricevere (che vanno portate in diminuzione del debito) e gli eventuali interessi di mora maturati su pagamenti scaduti. Restano invece esclusi i debiti verso fornitori appartenenti allo stesso gruppo societario, che l'art. 2424 C.C. impone di iscrivere separatamente nelle voci D.9, D.10, D.11 e D.11-bis, dedicate rispettivamente a controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo delle controllanti.

FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE: LA COMPETENZA PRIMA DI TUTTO

Capita spesso che a fine anno siano entrate in azienda merci o servizi per i quali il fornitore non ha ancora emesso fattura. In questi casi, ai sensi dell'art. 2423-bis, primo comma, n. 3,

C.C., occorre comunque imputare il costo all'esercizio di competenza, rilevando un debito stimato alla voce "fornitori per fatture da ricevere". Un esempio pratico: la Delta S.r.l. riceve una partita di materiali il 27 dicembre, ma la fattura del fornitore Omega arriva solo il 15 gennaio successivo. Il costo di 8.000 euro (più IVA) va comunque contabilizzato nel bilancio chiuso al 31 dicembre, come fatture da ricevere. Il meccanismo funziona in modo speculare per le note di credito da ricevere, tipiche dei resi di merce difettosa non ancora formalizzati con un documento del fornitore: anche in questo caso la rettifica del costo va anticipata all'esercizio di competenza, in diminuzione del debito verso fornitori.

IL COSTO AMMORTIZZATO APPLICATO AI DEBITI COMMERCIALI

Come tutti i debiti, anche quelli verso fornitori vanno rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 8, C.C., tenendo conto del fattore temporale. Nella pratica, però, l'impatto di questa regola sui debiti commerciali è quasi sempre trascurabile: l'OIC 19 riconosce che gli effetti dell'attualizzazione sono irrilevanti per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi, condizione che riguarda la stragrande maggioranza dei debiti verso fornitori. Resta inoltre la facoltà, per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata o come micro-impresa secondo gli artt. 2435-bis e 2435-ter C.C., di valutare i debiti commerciali al valore nominale, senza applicare né il costo ammortizzato né l'attualizzazione.

TERMINI DI PAGAMENTO E INTERESSI DI MORA NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

Il tema più delicato, per chi gestisce i rapporti con i fornitori, riguarda i ritardi di pagamento. Il D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, disciplina gli interessi di mora dovuti in ogni transazione commerciale tra imprese o tra imprese e pubblica amministrazione. Gli interessi decorrono automaticamente, senza bisogno di costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza di un termine di 30 giorni calcolato, alternativamente: I) dal ricevimento della fattura; II) dal ricevimento dei beni o dalla prestazione dei servizi, quando la data della fattura è incerta; III) dall'accettazione o dalla verifica di conformità della merce, se prevista dal contratto o dalla legge. Le parti possono pattuire un termine diverso, e persino escludere gli interessi di mora, ma le clausole gravemente inique per il creditore possono essere dichiarate nulle secondo quanto previsto dall'art. 7 del medesimo decreto.

IL TASSO DI MORA AGGIORNATO AL SECONDO SEMESTRE 2026

Il saggio degli interessi di mora si calcola sommando al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea una maggiorazione fissa di 8 punti percentuali. Il tasso BCE viene comunicato semestralmente e pubblicato in Gazzetta Ufficiale a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Per il primo semestre 2026 il tasso di riferimento era pari al 2,15%, con un tasso di mora complessivo del 10,15%; per il secondo semestre 2026, dal 1° luglio al 31 dicembre, il tasso di riferimento è salito al 2,40%, portando il tasso di mora complessivo al 10,40%. Un aumento che riflette l'evoluzione della politica monetaria della BCE nel corso dell'anno.

PERIODO	TASSO BCE DI RIFERIMENTO	MAGGIORAZIONE	TASSO DI MORA TOTALE
1° semestre 2026	2,15%	+8 punti	10,15%
2° semestre 2026	2,40%	+8 punti	10,40%

Va tenuto distinto questo tasso da quello legale ordinario, disciplinato dall'art. 1284 C.C. e fissato ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze: per il 2026 il tasso legale è stato ridotto all'1,60%, con decorrenza dal 1° gennaio, un valore che si applica alle obbligazioni

pecuniarie generiche e non alle transazioni commerciali tra imprese, per le quali resta operante il ben più elevato tasso di mora del D.Lgs. 231/2002.

Un esempio numerico aiuta a comprendere l'impatto pratico. La Gamma S.p.a. riceve dal fornitore Alfa una fornitura di componenti per 15.000 euro, con termine di pagamento pattuito a 30 giorni dal ricevimento della fattura, datata 20 giugno 2026. Il pagamento avviene però solo l'11 ottobre 2026, con un ritardo di 90 giorni rispetto alla scadenza, interamente maturato nel secondo semestre. Applicando il tasso del 10,40%, gli interessi di mora dovuti ammontano a $15.000 \times 10,40\% \times 90/365$, pari a circa 384,66 euro, che il fornitore Alfa ha diritto di fatturare separatamente alla Gamma S.p.a., e che quest'ultima dovrà rilevare tra gli oneri finanziari dell'esercizio.

I PREMI RICONOSCIUTI DAI FORNITORI

Non tutti i movimenti che interessano la voce D.7 sono di segno negativo per il cliente. Molti fornitori riconoscono premi commerciali, legati al raggiungimento di determinati volumi di acquisto nel corso dell'anno. Contabilmente, il premio può essere rilevato come rettifica diretta del costo di acquisto originario, oppure come rettifica indiretta, tramite un apposito conto "premi su acquisti". Se il premio matura entro la chiusura dell'esercizio ma viene liquidato dal fornitore solo in quello successivo, occorre comunque anticiparne la rilevazione, utilizzando il conto "fornitori per note di accredito da ricevere", in diminuzione della voce D.7, in coerenza con il principio di competenza economica.

COSA CONVIENE VERIFICARE IN PRATICA

Nella lettura della voce debiti verso fornitori, conviene sempre verificare la ragionevolezza della stima delle fatture da ricevere, un dato che nelle imprese con volumi di acquisto elevati può incidere in modo significativo sul risultato d'esercizio. È altrettanto utile controllare, per le imprese con fornitori esteri o con pagamenti sistematicamente in ritardo, se gli interessi di mora maturati siano stati correttamente rilevati tra gli oneri finanziari, anche quando il fornitore non li ha ancora fatturati: un'omissione frequente, che tuttavia espone il bilancio a un rischio di sottostima dei debiti effettivi verso terzi.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/debiti-verso-fornitori-interessi-mora-bilancio/> →

DESIDERI AVVIARE UNA NUOVA ATTIVITÀ O OTTIMIZZARE LA FISCALITÀ DELLA TUA IMPRESA?

Affianchiamo imprenditori e società dalla scelta del codice ATECO alla gestione contabile, bilanci e pianificazione tributaria.

CONSULENZA IMPRESE & SOCIETÀ →

Denaro e valori in cassa in bilancio: regole, limiti e controlli

Valutazione al nominale, disponibilità in valuta estera, sospesi di cassa e limite di 5.000 euro al contante nel 2026. Il contante resta, nonostante la diffusione dei pagamenti digitali, una componente del patrimonio aziendale da gestire con attenzione. La voce "denaro e valori in cassa" appare semplice, ma nasconde alcune insidie: dai valori bollati alle giacenze in moneta estera, fino ai limiti di legge sull'uso del contante che ogni amministratore deve conoscere. Al punto 3 della classe C) IV dell'attivo circolante trovano posto la moneta a corso legale nello Stato e i valori bollati, tra cui francobolli, marche da bollo e foglietti bollati, purché di importo compatibile con le esigenze correnti dell'impresa.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

BILANCIO.

Norme chiave

D.P.R. 917/1986.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Denaro e valori in cassa in bilancio e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ★ **Cosa cambia:** valutazione al nominale, disponibilità in valuta estera, sospesi di cassa e limite di 5.000 euro al contante nel 2026.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Denaro e valori in cassa in bilancio: regole, limiti e controlli, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Il contante resta, nonostante la diffusione dei pagamenti digitali, una componente del patrimonio aziendale da gestire con attenzione. La voce "denaro e valori in cassa" appare semplice, ma nasconde alcune insidie: dai valori bollati alle giacenze in moneta estera, fino ai limiti di legge sull'uso del contante che ogni amministratore deve conoscere.

COSA COMPRENDE LA VOCE

Al punto 3 della classe C) IV dell'attivo circolante trovano posto la moneta a corso legale nello Stato e i valori bollati, tra cui francobolli, marche da bollo e foglietti bollati, purché di importo compatibile con le esigenze correnti dell'impresa. Non rientrano in questa voce, secondo quanto previsto dall'OIC 14, le cambiali attive in portafoglio né i titoli di Stato a breve termine, che trovano collocazione in altre parti dello stato patrimoniale. Vi rientrano invece le disponibilità in valuta estera, cioè moneta a corso legale in altri Paesi detenuta fisicamente in cassa.

VALUTAZIONE: VALORE NOMINALE E CAMBIO DI CHIUSURA

Il denaro e i valori bollati sono valutati al valore nominale, senza alcuna rettifica. Le disponibilità in valuta estera seguono invece un criterio diverso: vanno convertite al cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio, ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 8-bis, c.c. Sul piano fiscale, va ricordato che tale valutazione non assume rilevanza ai fini del

reddito imponibile, secondo quanto previsto dall'art. 110, terzo comma, del D.P.R. 917/1986: si tratta di un adeguamento solo civilistico-contabile.

UN ESEMPIO: LA CASSA IN VALUTA DI EST COMMERCIALE SRL

Il 10 novembre Est Commerciale Srl acquista, tramite la propria banca, banconote in dollari USA per un controvalore corrispondente a 3.000 dollari, al cambio EUR/USD di 1,08, per un costo di 2.777,78 euro. Al 31 dicembre il cambio di chiusura è pari a 1,03. Il controvalore in euro della giacenza in dollari, a quella data, diventa $3.000 / 1,03 = 2.912,62$ euro, con un utile su cambi da valutazione di 134,84 euro, da imputare al conto economico nella voce C 17-bis come provento di natura finanziaria, senza rettificare i costi o i ricavi dell'operazione originaria.

VOCE	VALORE
Costo storico (cambio 1,08)	2.777,78 euro
Valore al cambio di chiusura (1,03)	2.912,62 euro
Utile su cambi da valutazione	134,84 euro

SOSPESI DI CASSA E CASSE A FONDO FISSO

Può capitare che un'uscita di denaro sia già avvenuta ma non ancora registrata: si parla in questo caso di "sospeso di cassa". La regola è chiara: questi importi vanno eliminati il più rapidamente possibile, effettuando le registrazioni contabili in contropartita ai conti patrimoniali o economici appropriati. Un

discorso simile riguarda le casse a fondo fisso, dotate di una giacenza prefissata che non varia nell'immediato perché la contabilizzazione delle uscite è temporaneamente sospesa in attesa dei giustificativi di spesa. Se alla data di bilancio risultano fondi contabilmente presenti ma già di fatto utilizzati, occorre procedere alle opportune rettifiche prima della chiusura.

SEGNALI DI ALLARME DA NON SOTTOVALUTARE

Un saldo di cassa negativo non è mai ammissibile: se emerge, significa quasi sempre che alcune uscite non sono state registrate correttamente. Anche un saldo eccessivamente elevato, però, può destare sospetti: se coesiste con conti bancari in rosso, l'Amministrazione finanziaria può ritenerlo un indizio di contabilità inattendibile e negare la deducibilità degli interessi passivi bancari. Giacenze di cassa rilevanti o prelievi ricorrenti del titolare, inoltre, possono far presumere l'esistenza di acquisti non

contabilizzati. Per questo motivo il conto cassa contante deve restare separato da quello degli assegni e degli altri valori, e ogni ammanco va giustificato con una denuncia alla pubblica autorità.

IL LIMITE DI 5.000 EURO PER I PAGAMENTI IN CONTANTI

Dal 1° gennaio 2023, per effetto dell'art. 1, comma 384, del D.L. 29.12.2022, n. 197, la soglia oltre la quale è vietato l'uso del contante è fissata a 5.000 euro: gli importi pari o superiori devono essere regolati con strumenti tracciabili, come bonifici, assegni o carte di pagamento. Questa soglia resta confermata anche nel 2026, senza modifiche rispetto agli anni precedenti: il limite massimo utilizzabile in contanti continua quindi a essere di 4.999,99 euro. Per le imprese che gestiscono cassa in modo frequente, verificare il rispetto di questa soglia in ogni singola operazione, e non nel cumulo di più pagamenti collegati alla stessa transazione, resta un presidio di compliance da non trascurare.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/denaro-valori-cassa-bilancio-limite-contante/> →

DESIDERI AVVIARE UNA NUOVA ATTIVITÀ O OTTIMIZZARE LA FISCALITÀ DELLA TUA IMPRESA?

Affianchiamo imprenditori e società dalla scelta del codice ATECO alla gestione contabile, bilanci e pianificazione tributaria.

CONSULENZA IMPRESE & SOCIETÀ →

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali: guida alla voce B10b

Terreni, fabbricati, autoveicoli, ammortamento maggiorato commercio al dettaglio e iperammortamento 2026-2028 con decreto attuativo. La voce B10b del conto economico raccoglie l'ammortamento di tutti i beni materiali strumentali: fabbricati, impianti, macchinari, automezzi, mobili e attrezzature. Dietro l'apparente semplicità dei coefficienti ministeriali del 1988 si nascondono eccezioni per i terreni, tetti di deducibilità per le auto aziendali e due agevolazioni ancora attive nel 2026, l'ammortamento maggiorato per il commercio al dettaglio e il nuovo iperammortamento, appena arricchito da un decreto attuativo firmato in primavera.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

GUIDA AL BILANCIO.

Norme chiave

Art. 43, comma 1-bis, D.P.R. 600/1973, L. 111/2023, D.Lgs. Correttivo 2026.

A chi si applica

Imprese, società di capitali e titolari di reddito d'impresa con beni strumentali ammortizzabili.

Azione richiesta

Conservare la documentazione probatoria oltre 5 anni per i beni pre-2027 e tracciare la prima quota dedotta per i nuovi beni.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ✦ **Cosa cambia:** Il termine di accertamento dei componenti a deduzione pluriennale decorrerà dalla dichiarazione del primo anno di deduzione (novità correttivo Omnibus dal 2027).
- 💡 **Impatto operativo:** Superamento degli accertamenti perenni sui nuovi cespiti: dopo 5 anni dalla prima dichiarazione l'intero piano di ammortamento non è più contestabile nel presupposto.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: per i beni acquistati fino al 2026 continuano ad applicarsi i termini per ciascuna annualità dedotta, con obbligo di conservazione documentale prolungata.

La voce B10b del conto economico raccoglie l'ammortamento di tutti i beni materiali strumentali: fabbricati, impianti, macchinari, automezzi, mobili e attrezzature. Dietro l'apparente semplicità dei coefficienti ministeriali del 1988 si nascondono eccezioni per i terreni, tetti di deducibilità per le auto aziendali e due agevolazioni ancora attive nel 2026, l'ammortamento maggiorato per il commercio al dettaglio e il nuovo iperammortamento, appena arricchito da un decreto attuativo firmato in primavera.

COS'È L'AMMORTAMENTO E PERCHÉ NON È UNA VALUTAZIONE

In un sistema contabile basato sul costo storico, l'ammortamento non è un procedimento di stima del valore corrente di un bene, né un accantonamento per finanziarne la sostituzione futura. È, più semplicemente, la ripartizione sistematica del costo di acquisizione sull'intero periodo di utilizzazione dell'immobilizzazione. Ai sensi dell'art. 2426, comma 1, punto 2, del codice civile, il costo dei beni materiali la cui utilizzazione è limitata nel tempo va ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione, non alla durata fisica del cespite. L'OIC 16 chiarisce che la sistematicità non impone necessariamente il metodo a quote costanti, sebbene resti quello preferibile nella prassi, e che la decorrenza dell'ammortamento coincide con il momento in cui il bene è disponibile e pronto per l'uso. Sono esclusi dall'obbligo di ammortamento solo i cespiti la cui utilità non si esaurisce nel tempo: il caso di scuola resta quello dei terreni e delle opere d'arte.

TERRENI: QUASI SEMPRE INDEDUCIBILI, CON POCHE ECCEZIONI

L'Agenzia delle Entrate, con l'interpello n. 480 dell'11 novembre 2019, ha confermato che il costo di un terreno acquisito in piena proprietà non genera alcuna quota di ammortamento deducibile, anche quando sopra vi insistono impianti o fabbricati strumentali: la regola discende direttamente dai paragrafi 58 e 60 dell'OIC 16. Il discorso cambia quando l'impresa non acquista la proprietà del terreno, ma ne ottiene un diritto di superficie o di usufrutto costituito a tempo determinato: in questo caso il costo sostenuto concorre alla formazione del reddito pro rata temporis, in proporzione alla durata contrattuale. La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 98/E del 17 maggio 2000 individua alcune eccezioni residuali alla regola generale di non ammortizzabilità, riguardanti i terreni sui quali sono costruite le autostrade e quelli adibiti a piste, moli e linee ferrate.

FABBRICATI STRUMENTALI E FABBRICATI CIVILI: DUE DESTINI FISCALI DIVERSI

La distinzione tra "fabbricati industriali" e "fabbricati civili", propria della vecchia impostazione contabile, è stata sostituita da quella tra fabbricati strumentali e fabbricati non strumentali, eliminando la facoltà di non ammortizzare questi ultimi. Le ragioni di questa impostazione sono molteplici: la vecchia eccezione mal si conciliava con la regola generale, la nuova definizione del valore da ammortizzare (differenza tra

costo e valore residuo) impone l'interruzione del processo quando il valore residuo eguaglia o supera il valore contabile netto, e l'allineamento alla prassi IAS rende più coerente il sistema. Sul piano fiscale, secondo quanto previsto dall'art. 102 del D.P.R. 917/1986, i fabbricati civili non si ammortizzano e concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali; lo stesso vale, con indeducibilità dell'ammortamento, per i fabbricati civili costituenti forma di investimento. I fabbricati strumentali e le costruzioni leggere sono invece ammortizzabili nel limite massimo delle aliquote del D.M. 31.12.1988, regola che si estende anche ai fabbricati civili accessori a un fabbricato strumentale.

IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURE: IL RINVIO ALLE ALIQUOTE MINISTERIALI

Per impianti e macchinari, generici o specifici, la deduzione fiscale decorre dall'esercizio di entrata in funzione e non può superare le aliquote del D.M. 31.12.1988, differenziate per gruppo di attività economica. La stima civilistica della durata economica tiene conto di quattro fattori ricorrenti: deterioramento fisico, grado di utilizzo, obsolescenza tecnologica e politiche aziendali di manutenzione e sostituzione. La stessa impostazione, con gli stessi criteri di stima, vale per le attrezzature industriali e commerciali e per i mobili e arredi d'ufficio: in tutti questi casi il tetto fiscale resta ancorato ai coefficienti ministeriali, benché la prassi contabile applichi ormai da anni tali coefficienti direttamente al costo lordo del bene, in luogo di una stima autonoma della vita utile residua. Una scelta che, secondo l'OIC 16, può essere resa compatibile con i principi contabili se la nota integrativa dà conto delle ragioni statistiche sottostanti alle aliquote ministeriali.

MACCHINE D'UFFICIO E TELEFONIA: IL LIMITE DELL'80%

Le macchine ordinarie ed elettroniche d'ufficio seguono lo stesso schema: deduzione dall'esercizio di entrata in funzione, tetto ministeriale, stima civilistica basata sui consueti quattro fattori. Un caso particolare riguarda le apparecchiature telefoniche: ai sensi del nono comma dell'art. 102 del Tuir, rientrano nella limitazione dell'80% i beni indispensabili per la connessione telefonica, come centralini, fax, modem e router, mentre restano fuori dalla limitazione i personal computer e le stampanti multifunzione quando non sono qualificabili come beni indispensabili per il collegamento. Per la telefonia mobile la deducibilità è dell'80% per imprese e professionisti, ma sale al 100% per gli autotrasportatori conto terzi, in ragione della stretta ineranza dello strumento all'attività di trasporto.

AUTOVEICOLI: PERCENTUALI DI DEDUZIONE E TETTI DI COSTO

Il regime fiscale degli autoveicoli resta tra i più articolati dell'intero impianto normativo sull'ammortamento. Gli ammortamenti sono interamente deducibili in due sole ipotesi: veicoli destinati a essere utilizzati esclusivamente

come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa (il classico esempio dell'autoscuola o del noleggiatore) e veicoli adibiti a uso pubblico. Per le autovetture a uso promiscuo la deduzione scende al 20%, con un tetto di costo fiscalmente riconosciuto di 18.075,99 euro, elevato a 25.822,84 euro per gli agenti e i rappresentanti di commercio, categoria per la quale peraltro la percentuale di deduzione sale all'80%. Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta, la deduzione si attesta al 70%. Chi esercita arti o professioni in forma individuale può dedurre, sempre al 20%, un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici o da associazioni di cui all'art. 5 del Tuir, la deducibilità spetta per un veicolo per ogni socio o associato.

CATEGORIA DI VEICOLO	PERCENTUALE DI DEDUZIONE	TETTO DI COSTO FISCALE
Uso esclusivamente strumentale o pubblico	100%	Nessun limite
Autovetture a uso promiscuo generico	20%	18.075,99 euro
Agenti e rappresentanti di commercio	80%	25.822,84 euro
Uso promiscuo ai dipendenti (maggior parte anno)	70%	Nessun limite specifico
Motocicli (uso non esclusivo)	20%	4.131,66 euro
Ciclomotori (uso non esclusivo)	20%	2.065,83 euro

LE ATTIVITÀ REGOLATE: ENERGIA ELETTRICA E GAS

Per i beni strumentali impiegati nell'esercizio di attività regolate, come la distribuzione e il trasporto di gas naturale o la gestione della rete di trasmissione dell'energia elettrica, l'art. 102-bis del Tuir prevede un regime dedicato: gli ammortamenti sono deducibili nella misura ottenuta dividendo il costo per la durata delle vite utili determinate ai fini tariffari dall'Autorità competente, ridotta del 20%. La vita utile decorre dall'esercizio di entrata in funzione, anche se questa è avvenuta presso precedenti utilizzatori, e non si modifica per effetto di successivi trasferimenti. Nel caso di beni in locazione finanziaria, la deduzione compete all'impresa utilizzatrice indipendentemente dai criteri di contabilizzazione adottati, mentre l'impresa concedente tassa solo i proventi finanziari impliciti nei canoni.

L'AMMORTAMENTO MAGGIORATO AL 6% PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO

Per i fabbricati strumentali utilizzati da imprese operanti nel commercio al dettaglio, individuate da una lista di codici Ateco che comprende supermercati, discount, empori, negozi specializzati di alimentari e di elettronica, la normativa riconosce una maggiorazione dell'aliquota di ammortamento fino al 6%, applicabile per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i quattro periodi successivi (quindi, in pratica, fino al 2027 per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare). La prevalenza dell'attività si verifica rapportando i ricavi derivanti dalle attività individuate dai codici Ateco al totale dei ricavi da conto economico, secondo

quanto stabilito dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89548 del 2023. La maggiorazione non si applica ai fabbricati concessi in locazione o leasing (salvo il caso della società utilizzatrice che non imputa a conto economico i relativi canoni), né a quelli il cui coefficiente ordinario è già pari o superiore al 6%. Un requisito operativo da non trascurare: il fabbricato deve essere entrato in funzione entro la fine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, pena la perdita del beneficio per l'intero quinquennio.

UN ESEMPIO DI AMMORTAMENTO MAGGIORATO PER IL COMMERCIO

Si consideri la società Verdemercato S.r.l., che gestisce un discount di alimentari (codice Ateco 47.11.30) e nel 2015 ha acquistato l'immobile strumentale in cui opera per 600.000 euro, con aliquota ordinaria del 3%. La quota annua ordinaria sarebbe di 18.000 euro ($600.000 \times 3\%$). Applicando la maggiorazione al 6% per i cinque esercizi agevolati, la quota sale a 36.000 euro annui, per un totale di 180.000 euro nel quinquennio contro i 90.000 euro che sarebbero maturati con l'aliquota ordinaria. Poiché il provvedimento attuativo richiede l'imputazione a conto economico della quota maggiorata, nella maggior parte dei casi concreti il piano di ammortamento civilistico viene rivisto in aumento nello stesso esercizio, evitando così l'insorgere di un disallineamento permanente tra valori contabili e fiscali. Alcuni operatori, tuttavia, preferiscono mantenere invariato il piano civilistico e dedurre la differenza in via extracontabile: in questo secondo scenario, sulla differenza temporanea di 18.000 euro annui andrebbe stanziato un fondo imposte differite pari, con aliquota Ires al 24%, a 4.320 euro l'anno.

L'IPERAMMORTAMENTO 2026-2028: ALIQUOTE E BENI AMMISSIBILI

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, la legge di bilancio 2026 (art. 1, commi da 427 a 436, della L. 199/2025) ha reintrodotto una maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto, con rilevanza esclusivamente ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing. Le aliquote sono scaglionate: 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 100% per la quota compresa tra 2,5 e 10 milioni, 50% per quella tra 10 e 20 milioni. Il beneficio riguarda i beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi negli allegati IV e V della legge, purché interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, e si estende ai beni materiali nuovi destinati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, compresi gli impianti di stoccaggio, con requisiti tecnici specifici per i moduli fotovoltaici (efficienza di cella non inferiore al 23,50% per i moduli tradizionali, al 24% per quelli a eterogiunzione o tandem). Restano esclusi i lavoratori autonomi, i contribuenti forfetari e le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale, oltre alle imprese in stato di crisi conclamata o destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del d.lgs. 231/2001.

IL DECRETO ATTUATIVO E LA PROCEDURA GSE

La misura, annunciata già nella prima bozza di manovra, ha trovato attuazione concreta solo in primavera: il decreto interministeriale è stato firmato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy il 4 maggio 2026 e controfirmato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze il 7 maggio, registrato dalla Corte dei Conti il 20 maggio e pubblicato sul sito del Ministero l'11 giugno 2026. Il provvedimento conferma l'impianto della legge e introduce una procedura di comunicazione al Gestore dei Servizi Energetici articolata in tre fasi: una comunicazione preventiva, una comunicazione di conferma da inviare entro sessanta giorni dall'esito positivo della prima, e una comunicazione di completamento dell'investimento. Tra le novità dell'ultima versione del decreto figura l'esclusione dall'agevolazione dei software erogati in modalità cloud, secondo il modello "as a service", che non soddisfano il requisito di interconnessione richiesto dalla norma primaria. La spettanza del beneficio resta comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

UN ESEMPIO DI CALCOLO DELL'IPERAMMORTAMENTO

Si ipotizzi che Meccanica Torinese S.r.l. acquisti nel marzo 2026 un centro di lavoro a controllo numerico interconnesso al sistema di gestione della produzione, per un costo di 1.800.000 euro, rientrando quindi nella prima fascia agevolata. L'aliquota di ammortamento ordinaria applicabile, secondo il D.M. 31.12.1988, è pari al 10%. A regime, la quota civilistica e fiscale ordinaria sarebbe di 180.000 euro annui ($1.800.000 \times 10\%$). Con la maggiorazione del 180%, la base fiscale su cui calcolare la quota aggiuntiva sale a 3.240.000 euro ($1.800.000 \times 180\%$), generando una quota fiscale ulteriore di 324.000 euro annui ($3.240.000 \times 10\%$), dedotta come variazione in diminuzione extracontabile nel modello Redditi, senza alcuna imputazione a conto economico. Trattandosi di una deduzione puramente fiscale, non si genera alcuna differenza temporanea da iscrivere come fiscalità differita: il meccanismo ricalca, in questo, il trattamento già riservato al vecchio super e iperammortamento.

LE NOVITÀ CONTABILI OIC 16 IN VIGORE DAL 2026

Sul fronte dei principi contabili nazionali, l'Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato l'8 dicembre 2025 un pacchetto di emendamenti che coinvolge anche l'OIC 16. La modifica più rilevante riguarda il coordinamento con l'OIC 13 sulle operazioni di acquisto di beni strumentali con clausola di riacquisto (le cosiddette operazioni con opzione di rivendita): il principio estende anche alle immobilizzazioni materiali l'approccio basato sulla sostanza economica dell'operazione già previsto per le rimanenze, evitando duplicazioni nella rappresentazione dei beni nei bilanci delle parti coinvolte. Gli

emendamenti chiariscono inoltre, in coordinamento con l'OIC 31, il trattamento dell'attualizzazione dei fondi per oneri di smantellamento e ripristino dei cespiti, distinguendo gli effetti del trascorrere del tempo da quelli della revisione del tasso di attualizzazione e collocandoli in una nuova voce dedicata della classe C del conto economico. Le nuove disposizioni si applicano ai bilanci degli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2026, ma le imprese possono optare per l'applicazione anticipata già ai bilanci relativi al 2025.

PERCHÉ LA VOCE B10B MERITA UN CONTROLLO PERIODICO

Tra coefficienti ministeriali risalenti al 1988, agevolazioni temporanee come la maggiorazione per il commercio al dettaglio e l'iperammortamento, limiti strutturali sugli autoveicoli e ora anche nuovi principi contabili in vigore dal 2026, la voce dedicata all'ammortamento delle immobilizzazioni materiali richiede un aggiornamento costante del registro cespiti. Un controllo periodico dei piani di ammortamento, incrociato con le novità normative e con la scadenza delle agevolazioni temporanee, resta la strada più

prudente per evitare tanto la perdita di deduzioni legittime quanto la deduzione di quote non spettanti, con conseguente rischio di ripresa fiscale in sede di accertamento.

ROADMAP GESTIONE AMMORTAMENTI & DECADENZA ACCERTAMENTO



Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

- 1 MAPPATURA CESPITI & ANNO ACQUISTO**
Separare nel registro cespiti i beni entrati in funzione fino al 2026 da quelli acquistati a partire dal 2027.
- 2 CONSERVAZIONE DOSSIER ANTE-2027**
Mantenere fatture d'acquisto, perizie e prove di inerenza per l'intera durata del piano d'ammortamento dei beni pregressi.
- 3 TRACCIAMENTO PRIMA DEDUZIONE 2027**
Documentare con esattezza il periodo d'imposta in cui viene dedotta la prima quota per cristallizzare la decorrenza del quinquennio di decadenza.
- 4 VERIFICA COMPONENTI ESCLUSI**
Applicare la disciplina ordinaria a perdite pregresse, crediti d'imposta e detrazioni pluriennali non coperti dal nuovo comma 1-bis.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/ammortamento-delle-immobilizzazioni-materiali-b10b-2026/> →

DESIDERI AVVIARE UNA NUOVA ATTIVITÀ O OTTIMIZZARE LA FISCALITÀ DELLA TUA IMPRESA?

Affianchiamo imprenditori e società dalla scelta del codice ATECO alla gestione contabile, bilanci e pianificazione tributaria.

CONSULENZA IMPRESE & SOCIETÀ →

Derivazione rafforzata holding industriali: coordinamento nel decreto Omnibus

Il DLgs. 148/2026 coordina le regole di derivazione rafforzata del reddito d'impresa con gli articoli 94, 95, 101, 103, 108, 110 e 162-bis del TUIR, la norma che definisce le holding industriali ai fini fiscali. Tra le disposizioni più tecniche del quarto correttivo della riforma fiscale, il decreto legislativo 7 agosto 2026 n. 148 (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026, in vigore dal 12 agosto 2026), c'è un intervento che riguarda il modo in cui il bilancio d'esercizio si traduce in reddito imponibile per le imprese, in particolare per le holding.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

HOLDING.

Norme chiave

D.L. Correttivo Omnibus 2026, TUIR D.P.R. 917/1986, D.P.R. 633/1972.

A chi si applica

Imprese, lavoratori autonomi, dipendenti e contribuenti soggetti a IRPEF, IRES e IVA.

Azione richiesta

Esaminare le nuove franchigie fringe benefit, i requisiti familiari a carico e le novità sulla detrazione IVA.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- Cosa cambia:** Disposizioni integrative e correttive in materia di imposizione diretta, IVA, agevolazioni e contenzioso.
- Impatto operativo:** Riformate le soglie di detassazione dei fringe benefit, i requisiti di reddito per i figli a carico e i criteri di detraibilità dell'IVA sugli acquisti.
- Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare i regimi transitori e le decorrenze delle singole disposizioni stabilite dal decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Tra le disposizioni più tecniche del quarto correttivo della riforma fiscale, il decreto legislativo 7 agosto 2026 n. 148 (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026, in vigore dal 12 agosto 2026), c'è un intervento che riguarda il modo in cui il bilancio d'esercizio si traduce in reddito imponibile per le imprese, in particolare per le holding. L'articolo 5 del decreto coordina tra loro gli articoli 94, 95, 101, 103, 108 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), tutte norme che concorrono a definire la cosiddetta derivazione rafforzata, insieme all'articolo 162-bis del TUIR, la disposizione che stabilisce quando una società di partecipazioni si qualifica come holding ai fini fiscali. Si tratta di un intervento di coordinamento tecnico, pensato per eliminare incoerenze applicative tra queste norme, ma con ricadute pratiche dirette per le holding industriali, cioè le società che detengono partecipazioni in imprese operative senza avere natura finanziaria.

CHE COS'È LA DERIVAZIONE RAFFORZATA E PERCHÉ RIGUARDA IL BILANCIO

Il principio di derivazione rafforzata, disciplinato dall'articolo 83 comma 1 del TUIR, stabilisce che per i soggetti che redigono il bilancio applicando i principi contabili nazionali (gli OIC) o internazionali, e che non sono considerate micro-imprese, valgono ai fini fiscali gli stessi criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da quei principi contabili, anche quando

divergono dalle regole ordinarie del TUIR. In pratica, per queste imprese il reddito imponibile parte dal risultato di bilancio con meno rettifiche extracontabili rispetto al passato, perché il legislatore fiscale accetta, entro certi limiti, le valutazioni e le classificazioni che l'impresa ha già adottato in bilancio secondo le regole contabili.

Gli articoli 94, 95, 101, 103, 108 e 110 del TUIR intervengono su aspetti specifici che si intrecciano con questo principio generale: rispettivamente la valutazione fiscale di titoli e partecipazioni, i costi per il personale, le minusvalenze e le perdite su crediti, l'ammortamento dei beni immateriali, le spese e gli altri componenti negativi deducibili in più esercizi, e le norme generali di valutazione dei beni d'impresa. Il correttivo interviene su queste disposizioni per allinearle in modo più coerente al principio di derivazione rafforzata, riducendo le aree in cui il criterio fiscale continuava a discostarsi da quello contabile senza una ragione sistematica chiara.

L'ARTICOLO 162-BIS DEL TUIR: COME SI DEFINISCE UNA HOLDING AI FINI FISCALI

Il collegamento con l'articolo 162-bis del TUIR non è casuale. Questa disposizione, introdotta dalla riforma fiscale per dare finalmente una definizione fiscale unitaria di "holding", distingue due categorie di società di partecipazione: le società di partecipazione finanziaria, che detengono prevalentemente partecipazioni in intermediari finanziari, banche o assicurazioni, e le società di partecipazione non

finanziaria, comunemente chiamate holding industriali, che detengono prevalentemente partecipazioni in imprese operative non finanziarie. Il criterio che distingue le due categorie è quello della prevalenza, calcolato in base alla composizione dell'attivo di bilancio e ai proventi conseguiti.

La qualificazione come holding industriale non è solo un'etichetta: comporta obblighi comunicativi specifici verso l'anagrafe tributaria e determina il regime fiscale applicabile, ad esempio ai fini della base imponibile IRAP e delle regole di deducibilità degli interessi passivi. Le holding industriali che non rientrano nella definizione di micro-impresa sono già tenute, in base alle regole generali, ad applicare il principio di derivazione rafforzata per la determinazione del proprio reddito d'impresa. Il correttivo, coordinando l'articolo 162-bis con le norme sulla derivazione rafforzata appena richiamate, conferma e rende più solido questo collegamento, evitando che le holding industriali restino esposte a un doppio binario, contabile e fiscale, che negli anni scorsi ha generato incertezze applicative e contenziosi.

EFFETTI PRATICI PER LE HOLDING E PER LE IMPRESE PARTECIPATE

Per le holding industriali, l'intervento di coordinamento significa in concreto una maggiore prevedibilità nel passaggio dal bilancio alla dichiarazione dei redditi: le voci che riguardano la valutazione delle partecipazioni detenute, l'eventuale svalutazione o rivalutazione contabile, e la rilevazione di componenti straordinari legati alla gestione delle partecipazioni devono seguire criteri uniformi tra il piano contabile e quello fiscale, con minori aggiustamenti da operare in dichiarazione. Questo riduce il rischio di errori nella compilazione del modello Redditi e limita le occasioni di contestazione da parte dell'amministrazione finanziaria su

disallineamenti che, in passato, nascevano proprio dalla scarsa coerenza tra le norme ora coordinate.

Le holding che gestiscono partecipazioni in più società operative, magari all'interno di un gruppo familiare o industriale strutturato su più livelli, dovranno comunque verificare con attenzione, insieme al proprio consulente fiscale, come le nuove regole di coordinamento incidono sulla valutazione delle singole partecipazioni in bilancio, soprattutto quando negli esercizi precedenti erano state adottate prassi contabili non pienamente allineate ai criteri ora confermati dal correttivo. Anche le imprese partecipate, pur non essendo direttamente destinatarie della norma, risentono indirettamente della maggiore uniformità nelle regole di consolidamento e di valutazione delle partecipazioni operate dalla holding capogruppo.

UN TASSELLO NEL PERCORSO DI AVVICINAMENTO TRA BILANCIO E FISCO

L'intervento dell'articolo 5 del decreto legislativo 148/2026 si inserisce in un percorso più ampio, avviato negli anni scorsi dalla riforma fiscale, che punta a ridurre progressivamente le divergenze tra il risultato di bilancio e il reddito imponibile per le imprese che adottano una contabilità ordinaria. Le holding industriali, per la loro funzione di collegamento tra il mondo finanziario e quello industriale, sono uno dei soggetti per cui questo avvicinamento ha il maggiore impatto pratico, perché la valutazione delle partecipazioni è spesso la voce più rilevante del loro bilancio. Chi amministra o assiste una holding di questo tipo dovrebbe quindi cogliere l'occasione della pubblicazione del correttivo per rivedere, insieme al proprio commercialista, l'impostazione contabile e fiscale adottata negli ultimi bilanci, verificando che i criteri utilizzati siano pienamente coerenti con il quadro ora confermato dal legislatore.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/derivazione-rafforzata-holding-industriali-decreto-omnibus-162-bis-tuir/> →

DESIDERI AVVIARE UNA NUOVA ATTIVITÀ O OTTIMIZZARE LA FISCALITÀ DELLA TUA IMPRESA?

Affianchiamo imprenditori e società dalla scelta del codice ATECO alla gestione contabile, bilanci e pianificazione tributaria.

CONSULENZA IMPRESE & SOCIETÀ →

Soggetti assimilati alle holding industriali: il correttivo introduce un income test sui ricavi

Il DLgs correttivo 148/2026 modifica l'art. 162-bis del TUIR: chiarito quando le attività finanziarie non sono esercitate nei confronti del pubblico e introdotto un nuovo test di prevalenza basato sui ricavi per i soggetti assimilati alle holding. Una società industriale o commerciale che conceda finanziamenti in modo del tutto marginale ai propri dipendenti, alle società del proprio gruppo o alla propria filiera produttiva rischia, senza un intervento chiarificatore, di essere qualificata come holding ai fini fiscali, con conseguente assoggettamento a IRAP degli interessi attivi e passivi e dei proventi e oneri finanziari, anche quando quei flussi finanziari sono del tutto irrilevanti rispetto al conto economico complessivo dell'impresa. È per risolvere questa incertezza applicativa che il decreto legislativo correttivo 7 agosto 2026 n. 148 (il cosiddetto decreto Omnibus, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026) introduce, con l'articolo 5 comma 1 lettera g), due modifiche puntuali all'articolo 162-bis del TUIR, la norma che dal 2024 individua fiscalmente le holding.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

HOLDING.

Norme chiave

D.L. Correttivo Omnibus 2026, TUIR D.P.R. 917/1986, D.P.R. 633/1972.

A chi si applica

Imprese, lavoratori autonomi, dipendenti e contribuenti soggetti a IRPEF, IRES e IVA.

Azione richiesta

Esaminare le nuove franchigie fringe benefit, i requisiti familiari a carico e le novità sulla detrazione IVA.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ✦ **Cosa cambia:** Disposizioni integrative e correttive in materia di imposizione diretta, IVA, agevolazioni e contenzioso.
- 💡 **Impatto operativo:** Riformate le soglie di detassazione dei fringe benefit, i requisiti di reddito per i figli a carico e i criteri di detraibilità dell'IVA sugli acquisti.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare i regimi transitori e le decorrenze delle singole disposizioni stabilite dal decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Una società industriale o commerciale che conceda finanziamenti in modo del tutto marginale ai propri dipendenti, alle società del proprio gruppo o alla propria filiera produttiva rischia, senza un intervento chiarificatore, di essere qualificata come holding ai fini fiscali, con conseguente assoggettamento a IRAP degli interessi attivi e passivi e dei proventi e oneri finanziari, anche quando quei flussi finanziari sono del tutto irrilevanti rispetto al conto economico complessivo dell'impresa. È per risolvere questa incertezza applicativa che il decreto legislativo correttivo 7 agosto 2026 n. 148 (il cosiddetto decreto Omnibus, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026) introduce, con l'articolo 5 comma 1 lettera g), due modifiche puntuali all'articolo 162-bis del TUIR, la norma che dal 2024 individua fiscalmente le holding.

IL PROBLEMA DI PARTENZA: QUANDO UN'ATTIVITÀ FINANZIARIA NON È "VERSO IL PUBBLICO"

L'articolo 162-bis del TUIR qualifica come holding industriale, o più precisamente come società di partecipazione non finanziaria, la società il cui attivo patrimoniale è composto in misura prevalente da partecipazioni in imprese diverse dagli intermediari finanziari. Il tema affrontato dal correttivo riguarda però un aspetto collaterale ma decisivo: quando un'attività di finanziamento, pur esercitata da una società industriale o commerciale, debba considerarsi svolta "nei confronti del pubblico" e quindi rilevante ai fini della qualificazione come intermediario finanziario o come holding, e quando invece resti fuori da questo perimetro perché meramente accessoria e marginale rispetto all'attività caratteristica dell'impresa. La distinzione tra attività finanziaria rivolta al pubblico e attività finanziaria non rivolta al pubblico è già disciplinata, in via generale, dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 2 aprile 2015 n. 53, che individua alcune ipotesi tipiche in cui l'esercizio di attività finanziarie non integra

un'attività verso il pubblico: tra queste, le attività di finanziamento esercitate esclusivamente nei confronti del gruppo di appartenenza, i finanziamenti concessi da produttori di beni e servizi, o da una società del gruppo, a soggetti appartenenti alla medesima filiera produttiva, i finanziamenti concessi ai propri dipendenti e collaboratori, l'acquisto di crediti vantati da terzi nei confronti di società del gruppo di appartenenza, il rilascio di garanzie quando anche solo uno tra l'obbligato garantito e il beneficiario della garanzia fa parte del medesimo gruppo del garante, e le attività di cash pooling.

Su questo perimetro si era già pronunciata l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 472 del 27 settembre 2022, chiamata a valutare il caso di una capogruppo industriale che rilasciava garanzie bancarie a favore delle proprie controllate: un precedente che aveva iniziato a delineare i confini pratici della nozione di attività finanziaria non rivolta al pubblico, ma senza risolvere in via generale l'incertezza applicativa segnalata dagli operatori.

LA PRIMA MODIFICA: PRECISAZIONE SU ESCLUSIVITÀ O PREVALENZA

Il correttivo interviene anzitutto precisando che lo svolgimento di attività finanziarie non nei confronti del pubblico, secondo le ipotesi individuate dal comma 2 dell'articolo 3 del DM 53/2015, deve avvenire "in via esclusiva o prevalente" rispetto all'attività finanziaria complessivamente esercitata dalla società. Si tratta di un chiarimento che fissa un parametro quantitativo esplicito laddove prima la norma si limitava a elencare le fattispecie escluse, senza specificare quale intensità di esercizio fosse richiesta perché quell'esclusione operasse concretamente.

LA SECONDA MODIFICA: IL NUOVO INCOME TEST PER I SOGGETTI ASSIMILATI

La modifica di maggiore impatto pratico è però la seconda, che introduce nell'articolo 162-bis del TUIR un nuovo comma 3-bis. La disposizione stabilisce che l'esercizio in via prevalente delle attività finanziarie non nei confronti del pubblico sopra elencate sussiste quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri proventi derivanti da tali attività è superiore al 50% dei ricavi e degli altri proventi complessivi della società. È il cosiddetto income test, un criterio di prevalenza calcolato non più sulla composizione patrimoniale dell'attivo di bilancio, come avviene per la qualificazione ordinaria di holding industriale, ma sui flussi reddituali dell'esercizio: un parametro pensato apposta per i cosiddetti soggetti assimilati alle holding industriali, cioè le imprese industriali o commerciali che, pur non avendo come oggetto la detenzione di partecipazioni, svolgono anche attività finanziarie accessorie.

DUE TEST PARALLELI, PER DUE SITUAZIONI DIVERSE

Il correttivo, recependo anche le indicazioni della Relazione illustrativa e allineandosi ai chiarimenti già forniti in via amministrativa dall'Agenzia delle Entrate, opera così una distinzione netta tra due situazioni che vanno tenute separate. Da un lato c'è la holding industriale in senso proprio, che continua a basarsi sul confermato asset test: si verifica, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, se l'ammontare delle partecipazioni detenute in soggetti diversi dagli intermediari finanziari e degli altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, considerati unitariamente, è superiore al 50% dell'attivo patrimoniale complessivo. Dall'altro lato c'è il soggetto assimilato alla holding industriale, che dovrà invece basarsi sul nuovo income test appena descritto, verificando se l'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri proventi derivanti da attività finanziarie non nei confronti del pubblico supera il 50% dei ricavi e degli altri proventi complessivi della società, sempre calcolato sui dati dell'ultimo bilancio approvato.

SOGGETTO	TEST APPLICABILE	BASE DI CALCOLO	SOGLIA
Holding industriale (società di partecipazione non finanziaria)	Asset test	Composizione dell'attivo patrimoniale (bilancio ultimo esercizio chiuso)	Oltre il 50% dell'attivo
Soggetto assimilato alla holding industriale	Income test (nuovo comma 3-bis art. 162-bis TUIR)	Ricavi e proventi da attività finanziarie non verso il pubblico (bilancio ultimo esercizio chiuso)	Oltre il 50% dei ricavi e proventi complessivi

UNA VERIFICA DA RIPETERE OGNI ANNO

In entrambi i casi, sia per l'asset test delle holding industriali sia per il nuovo income test dei soggetti assimilati, la verifica non è una tantum, ma va effettuata anno per anno, sulla base dei dati dell'ultimo bilancio approvato. Questo significa che un'impresa industriale o commerciale può trovarsi, in un determinato esercizio, sopra o sotto la soglia rilevante a seconda dell'andamento della propria attività finanziaria accessoria rispetto al proprio giro d'affari complessivo, con la conseguenza che la qualificazione fiscale come soggetto assimilato alla holding industriale, e i relativi obblighi comunicativi verso l'anagrafe tributaria e il regime IRAP applicabile, devono essere riesaminati a ogni chiusura di bilancio, e non semplicemente ereditati dall'esercizio precedente.

LE RICADUTE PRATICHE PER IMPRESE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

Per le imprese industriali e commerciali che svolgono, anche solo occasionalmente, una delle attività finanziarie elencate dal DM 53/2015, in particolare finanziamenti infragruppo, finanziamenti alla propria filiera produttiva, prestiti a dipendenti e collaboratori, cessioni di crediti infragruppo, garanzie infragruppo o operazioni di cash pooling, la novità introdotta dal correttivo offre un parametro finalmente

esplicito per escludere, con maggiore certezza, il rischio di una qualificazione indesiderata come soggetto assimilato alla holding industriale, purché i ricavi e i proventi derivanti da queste attività restino sotto la soglia del 50% dei ricavi e proventi complessivi. Resta comunque necessario, a ogni

chiusura di bilancio, effettuare puntualmente il calcolo previsto dal nuovo comma 3-bis, e non limitarsi a una valutazione qualitativa della marginalità dell'attività finanziaria svolta, dal momento che è ora la legge stessa a fissare con precisione la soglia quantitativa rilevante.

**CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG**

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/soggetti-assimilati-holding-industriali-income-test/> →

DESIDERI AVVIARE UNA NUOVA ATTIVITÀ O OTTIMIZZARE LA FISCALITÀ DELLA TUA IMPRESA?

Affianchiamo imprenditori e società dalla scelta del codice ATECO alla gestione contabile, bilanci e pianificazione tributaria.

CONSULENZA IMPRESE & SOCIETÀ →

Il CNEL custode dei contratti collettivi: cosa cambia con il DL 62/2026

Il DL 62/2026 (salario giusto) rafforza il ruolo del CNEL: nuovo archivio dei contratti aziendali e territoriali, estrazione del trattamento economico complessivo e rapporto nazionale sulle retribuzioni. La mappa delle novità per imprese e consulenti. Un organo che il referendum costituzionale del dicembre 2016 avrebbe dovuto cancellare si ritrova oggi, dieci anni dopo, a occupare una posizione sempre più centrale nel governo della contrattazione collettiva italiana. Il decreto legge 30 aprile 2026 n. 62, il cosiddetto decreto "salario giusto", convertito con la legge n. 112 del 2026, conferma e rafforza ulteriormente il ruolo che il CNEL, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro previsto dall'articolo 99 della Costituzione come organo ausiliario di rilevanza costituzionale, ha progressivamente acquisito negli ultimi anni proprio sul fronte più delicato del sistema di relazioni industriali italiano: quello della rappresentanza sindacale e datoriale e della verifica di quali contratti collettivi siano davvero applicati, e da quante lavoratrici e lavoratori.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

LAVORO E PREVIDENZA.

Norme chiave

articolo 9 DL 62/2026, Art. 7-bis DL 62/2026, art. 8 DL 138/2011.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile al CNEL custode dei contratti collettivi e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ✦ **Cosa cambia:** Il DL 62/2026 (salario giusto) rafforza il ruolo del CNEL: nuovo archivio dei contratti aziendali e territoriali, estrazione del trattamento economico complessivo e rapporto nazionale sulle retribuzioni. La mappa delle novità per imprese e consulenti.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Il CNEL custode dei contratti collettivi: cosa cambia con il DL 62/2026, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Un organo che il referendum costituzionale del dicembre 2016 avrebbe dovuto cancellare si ritrova oggi, dieci anni dopo, a occupare una posizione sempre più centrale nel governo della contrattazione collettiva italiana. Il decreto legge 30 aprile 2026 n. 62, il cosiddetto decreto "salario giusto", convertito con la legge n. 112 del 2026, conferma e rafforza ulteriormente il ruolo che il CNEL, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro previsto dall'articolo 99 della Costituzione come organo ausiliario di rilevanza costituzionale, ha progressivamente acquisito negli ultimi anni proprio sul fronte più delicato del sistema di relazioni industriali italiano: quello della rappresentanza sindacale e datoriale e della verifica di quali contratti collettivi siano davvero applicati, e da quante lavoratrici e lavoratori.

DALL'ARCHIVIO NAZIONALE DEI CONTRATTI AL NUOVO IMPULSO NORMATIVO

Il potenziamento del ruolo del CNEL non nasce con il DL 62/2026, ma si innesta su un percorso già avviato: l'attività di riorganizzazione dell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, partita con una prima fase sperimentale nell'aprile del 2025 e conclusa a un anno di distanza, che punta a offrire per la prima volta una base

informativa trasparente, accessibile e strutturata per settori ATECO, con schede contratto dettagliate e verificabili sui contenuti normativi e retributivi effettivamente applicati nelle imprese. L'obiettivo di fondo di questa riorganizzazione, condotta con priorità al reale radicamento dei contratti in termini di lavoratrici e lavoratori coperti, è individuare con precisione i contratti collettivi leader, cioè quelli sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative, un dato che negli anni ha rappresentato uno dei nodi irrisolti della contrattazione collettiva italiana, specie a fronte della proliferazione di contratti collettivi cosiddetti pirata.

L'ARTICOLO 9 DEL DL 62/2026: LE MODIFICHE ALLA LEGGE ISTITUTIVA DEL CNEL

È su questo impianto che intervengono le modifiche apportate dall'articolo 9 del DL 62/2026 alla legge 30 dicembre 1986 n. 936, la legge che, in attuazione dell'articolo 99 della Costituzione, disciplina composizione, attribuzioni e funzionamento del CNEL. Le novità toccano più fronti, tutti orientati a rafforzare il ruolo dell'ente nella definizione

oggettiva del trattamento economico complessivo, il dato che il legislatore ha scelto come riferimento essenziale per l'individuazione del cosiddetto salario giusto in attuazione dei principi dell'articolo 36 della Costituzione.

IL NUOVO RAPPORTO NAZIONALE SULLE RETRIBUZIONI

La prima novità di rilievo è l'introduzione, con la nuova lettera c-bis) del comma 2 dell'articolo 16 della legge 936/86, di un rapporto nazionale sulle retribuzioni, articolato per settori economici e per ambiti territoriali omogenei, che il CNEL dovrà trasmettere alle Camere e pubblicare in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale. Il rapporto dovrà contenere l'analisi dei livelli retributivi applicati, i dati di copertura contrattuale e i livelli di retribuzione minima contrattuale praticati nei principali settori produttivi, la valutazione degli effetti delle politiche di sostegno alla contrattazione collettiva eventualmente adottate, oltre a ulteriori elementi conoscitivi, tra cui indicatori sul costo della vita, sui costi abitativi, sulla componente energetica e sul potere di acquisto delle retribuzioni nei diversi territori, tutti utili a valutare l'efficacia del sistema retributivo nazionale.

L'ESTRAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO

A corollario dell'archivio nazionale dei contratti, disciplinato dall'articolo 17 della legge 936/86, il nuovo comma 3-ter prevede che il CNEL provveda a estrarre direttamente dai contratti collettivi depositati il trattamento economico complessivo in essi contenuto. Si tratta di una novità di forte impatto operativo per gli addetti ai lavori, perché sposta sul CNEL, e non più solo sull'analisi manuale di consulenti e uffici del personale, l'individuazione di un elemento che il nuovo quadro normativo di tutela retributiva pone al centro della verifica sull'adeguatezza dei trattamenti economici applicati dalle imprese.

IL NUOVO ARCHIVIO DEI CONTRATTI AZIENDALI E TERRITORIALI

La novità più operativa riguarda però la contrattazione di secondo livello. Il nuovo comma 3-bis dell'articolo 17 della legge 936/86 prevede infatti l'istituzione, quale parte integrante dell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi, di un apposito archivio amministrativo contenente i contratti collettivi aziendali e territoriali depositati presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo le modalità previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 151 in tema di deposito telematico dei contratti di secondo livello. La norma fissava un termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione per la sua realizzazione operativa, e il Ministero del Lavoro

ha già dato attuazione all'obbligo firmando, il 16 luglio 2026, l'intesa istitutiva con il CNEL. Il nuovo archivio va così a completare quello nazionale già esistente, permettendo per la prima volta ai contratti aziendali e territoriali di confluire in forma organica e strutturata in un unico punto di accesso, consultabile da lavoratori, imprese e parti sociali.

NOVITÀ DL 62/2026	RIFERIMENTO	CONTENUTO
Rapporto nazionale sulle retribuzioni	Art. 16 co. 2 lett. c-bis) L. 936/86	Analisi retributiva per settori e territori, trasmessa alle Camere e pubblicato online
Estrazione trattamento economico complessivo	Art. 17 co. 3-ter L. 936/86	Il CNEL estrae dai contratti depositati il TEC applicato
Archivio contratti aziendali e territoriali	Art. 17 co. 3-bis L. 936/86	Confluenza dei contratti di secondo livello depositati al Ministero del Lavoro nell'archivio nazionale
Deposito dei contratti di prossimità	Art. 7-bis DL 62/2026	Obbligo di deposito al CNEL anche dei contratti ex art. 8 DL 138/2011

ANCHE I CONTRATTI DI PROSSIMITÀ VANNO DEPOSITATI AL CNEL

A completamento del quadro, l'articolo 7-bis del DL 62/2026 introduce l'obbligo di deposito presso il CNEL anche dei contratti di prossimità, cioè quegli accordi collettivi aziendali o territoriali che, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, possono derogare a specifiche disposizioni di legge e agli stessi contratti collettivi nazionali su determinate materie, entro i limiti costituzionali e comunitari. Con questa estensione, il sistema di monitoraggio del CNEL arriva a coprire, almeno sul piano dell'obbligo di deposito, tutti i livelli in cui si articola oggi la contrattazione collettiva italiana: nazionale, aziendale, territoriale e di prossimità.

COSA CAMBIA IN PRATICA PER IMPRESE E CONSULENTI DEL LAVORO

Per le imprese e per i professionisti che assistono in materia di lavoro, il rafforzamento del ruolo del CNEL si traduce in un duplice effetto pratico. Da un lato, aumenta la trasparenza e la verificabilità dei contratti collettivi applicati, con il rischio di semplificare, per gli organi di vigilanza, l'individuazione dei contratti collettivi non comparativamente rappresentativi, un tema che si intreccia con la disciplina sul salario minimo e sull'adeguatezza delle retribuzioni. Dall'altro, il completamento dell'archivio con i contratti aziendali e territoriali, e l'estrazione automatizzata del trattamento economico complessivo, rendono sempre più centrale la correttezza formale e sostanziale del deposito dei contratti di secondo livello presso il Ministero del Lavoro: un adempimento che, fino a oggi percepito da molte imprese come una formalità amministrativa, diventa ora la porta d'accesso a un archivio pubblico e strutturato, destinato a essere sempre più consultato da lavoratori, parti sociali e organi di controllo.

**CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG**

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su [studiopizzano.it](https://www.studiopizzano.it).

<https://www.studiopizzano.it/cnel-custode-dei-contratti-collettivi/> →

VUOI VERIFICARE LA TUA POSIZIONE PREVIDENZIALE O IL REGIME FISCALE OTTIMALE?

Analisi accurata su Gestione Separata INPS, Casse di Previdenza, doppia imposizione e regimi fiscali professionali.

RICHIEDI CONSULENZA PROFESSIONALE →

Decreto correttivo Omnibus 2026: le novità su IRPEF e IRES

Il D.Lgs. 148/2026, decreto correttivo Omnibus, è in vigore dal 12 agosto 2026: novità su familiari a carico, fringe benefit auto, crediti d'imposta dei professionisti e derivazione rafforzata. Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto ed entrato in vigore il 12 agosto, riscrive porzioni consistenti di IRPEF e IRES. Il testo, noto come decreto correttivo Omnibus o quarto correttivo della riforma fiscale, coordina la normativa della riforma fiscale con quella previgente e corregge alcune distorsioni emerse nell'applicazione pratica. L'art. 1 del decreto interviene sull'art. 12 comma 4-ter del TUIR (DPR 917/1986).

SCHEDA RAPIDA

Categoria

PROFESSIONISTI.

Norme chiave

D.L. Correttivo Omnibus 2026, TUIR D.P.R. 917/1986, D.P.R. 633/1972.

A chi si applica

Imprese, lavoratori autonomi, dipendenti e contribuenti soggetti a IRPEF, IRES e IVA.

Azione richiesta

Esaminare le nuove franchigie fringe benefit, i requisiti familiari a carico e le novità sulla detrazione IVA.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ★ **Cosa cambia:** Disposizioni integrative e correttive in materia di imposizione diretta, IVA, agevolazioni e contenzioso.
- 💡 **Impatto operativo:** Riformate le soglie di detassazione dei fringe benefit, i requisiti di reddito per i figli a carico e i criteri di detraibilità dell'IVA sugli acquisti.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare i regimi transitori e le decorrenze delle singole disposizioni stabilite dal decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto ed entrato in vigore il 12 agosto, riscrive porzioni consistenti di IRPEF e IRES. Il testo, noto come decreto correttivo Omnibus o quarto correttivo della riforma fiscale, coordina la normativa della riforma fiscale con quella previgente e corregge alcune distorsioni emerse nell'applicazione pratica.

FAMILIARI A CARICO, REQUISITI PIÙ CHIARI

L'art. 1 del decreto interviene sull'art. 12 comma 4-ter del TUIR (DPR 917/1986). Sparisce, nel primo periodo, il riferimento generico a "chi convive con il contribuente o percepisce assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria". Al suo posto viene precisato che quella condizione, convivenza oppure assegni alimentari non da provvedimento giudiziario, riguarda solo le persone indicate dall'art. 433 del codice civile. Lo stesso intervento di coordinamento è replicato sul nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, in vigore dal 4 luglio 2026 ma applicabile dal 1° gennaio 2027), che riprende la stessa condizione per i familiari a carico nella sua numerazione. Secondo il comma 3 dell'art. 1, la modifica si applica già dal periodo d'imposta in corso al 20 dicembre 2025: incide quindi sulle detrazioni per carichi di famiglia relative al 2025.

FRINGE BENEFIT AUTO: PERCENTUALI RIVISTE PER ELETTRICHE E PLUG-IN

L'art. 2 sostituisce la lettera a) dell'art. 51 comma 4 del TUIR. La base imponibile del fringe benefit per le auto aziendali a uso promiscuo diventa pari al 50% del valore ACI convenzionale su 15.000 km annui, comprensivo degli accessori. La percentuale scende al 10% per i veicoli integralmente elettrici e al 20% per gli ibridi plug-in. Dopo il quinto anno dall'immatricolazione il valore aumenta del 50%; se il veicolo monta accessori non censiti nelle tabelle ACI e non pagati dal dipendente, scatta un ulteriore incremento del 5%. La stessa disciplina è recepita, con la sua numerazione, nel nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026), applicabile dal 1° gennaio 2027.

Un esempio aiuta a capire l'impatto pratico. Un'azienda assegna a un dipendente un'auto ibrida plug-in con valore ACI convenzionale su 15.000 km pari a 6.000 euro annui. La base imponibile del fringe benefit è il 20% di quella cifra, cioè 1.200 euro l'anno, che confluiscono in busta paga e scontano l'aliquota IRPEF marginale del lavoratore.

Per i veicoli concessi tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024, e per quelli ordinati entro il 2024 ma assegnati nel 2025, resta valida la vecchia disciplina fino al quinto anno di immatricolazione; dal sesto anno il valore sale comunque del 50%, anche in caso di passaggio a un diverso dipendente. Dal 1° gennaio 2026 le nuove regole sugli accessori si estendono pure a questi veicoli "storici", salvi i comportamenti

tenuti fino al 31 dicembre 2025 e senza diritto al rimborso di imposte già versate. Le regole a regime valgono dal periodo d'imposta 2026, comprese le auto assegnate nel 2025 che restano fuori dal regime transitorio dell'art. 1 comma 48-bis della L. 207/2024.

I CREDITI D'IMPOSTA DIVENTANO REDDITO PER I PROFESSIONISTI

Ai sensi dell'art. 3, i nuovi commi 3-quater e 3-quinquies dell'art. 54 del TUIR stabiliscono che, se un lavoratore autonomo acquista sul mercato un credito d'imposta, incluso quello nato dai bonus edilizi ex art. 121 del DL 34/2020, a un prezzo inferiore al valore nominale, il differenziale positivo realizzato con la cessione o con la compensazione costituisce reddito. In caso di compensazione, il differenziale si calcola in proporzione al costo di acquisto. Su questi importi si applica un'imposta sostitutiva con l'aliquota prevista dall'art. 5 del D.Lgs. 461/1997, oggi il 26%, versata a saldo. Restano fuori i crediti che rappresentano il corrispettivo diretto di una prestazione artistica o professionale, tassati secondo le ordinarie regole di competenza. La disciplina è replicata, con la propria numerazione, nel nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026).

Esempio: un commercialista acquista un credito d'imposta da bonus edilizi con sconto del 10%, pagando 90 per un titolo nominale di 100. Se lo usa integralmente in compensazione, il differenziale positivo di 10 sconta l'imposta sostitutiva del 26%, quindi 2,60 euro, mentre resta fuori dal reddito professionale ordinario.

Le nuove regole valgono per i crediti acquistati dall'entrata in vigore del decreto. I professionisti possono comunque optare per l'applicazione retroattiva già dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, tramite dichiarazione integrativa, senza però diritto a rimborsi sulle maggiori imposte già versate.

REDDITO AGRICOLO, PERIMETRO PIÙ DEFINITO

L'art. 4 estende il concetto di attività di selvicoltura anche all'utilizzo di determinati immobili strumentali e amplia i rinvii dell'art. 55 del TUIR. Allo stesso tempo restringe l'ambito soggettivo dell'art. 56-bis: la determinazione agevolata del reddito resta riservata a imprenditori individuali, società semplici e ai soggetti che hanno esercitato l'opzione secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1093, della L. 296/2006. La stessa impostazione compare, con la propria numerazione, nel nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026).

BILANCIO E FISCO PIÙ VICINI: LA DERIVAZIONE RAFFORZATA

L'art. 5 interviene su più fronti per ridurre le divergenze tra valori contabili e fiscali. La valutazione dei titoli di cui all'art. 85 comma 1 lettera e) del TUIR rileva ora secondo la corretta applicazione dei principi contabili; per i soggetti IAS/IFRS,

anche la valutazione dei beni delle lettere c) e d) effettuata secondo gli IAS assume rilievo fiscale. Le spese per i piani di remunerazione basati su azioni diventano deducibili al momento della consegna degli strumenti o dell'estinzione della passività. Per i soggetti IAS, la deduzione di marchi, avviamento e attività immateriali a vita utile indefinita è ammessa in diciotto anni. Il correttivo tocca anche l'articolo 162-bis del TUIR, la norma che qualifica fiscalmente le holding industriali: per queste ultime resta il criterio ordinario basato sulla composizione dell'attivo patrimoniale, mentre per i soggetti assimilati che svolgono attività finanziarie accessorie, come i finanziamenti infragruppo o alla filiera produttiva, viene introdotto un nuovo test di prevalenza calcolato sui ricavi, superato il quale scatta la medesima qualificazione fiscale.

Per le valutazioni dei titoli e per i piani azionari la decorrenza è fissata al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, quindi il 2026; la stessa scadenza vale per avviamento, attività immateriali, contributi e per il nuovo test di prevalenza sui soggetti assimilati alle holding.

RIALLINEAMENTO STRAORDINARIO PER LE OPERAZIONI PREGRESSE

Secondo quanto previsto dall'art. 6, le divergenze contabili e fiscali nate da operazioni straordinarie realizzate prima del periodo in corso al 31 dicembre 2024, se ancora esistenti alla fine del periodo successivo, possono essere riallineate ai fini IRES, IRAP e addizionali con le regole già previste dall'art. 11 comma 1 del D.Lgs. 192/2024. L'opzione si esercita nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, cioè il 2026: quella dichiarazione si presenta nel 2027, e nello stesso anno, entro il termine di saldo, va versata in un'unica soluzione l'imposta sostitutiva dovuta. Un eventuale accertamento sull'applicazione dell'art. 11 comma 1 del D.Lgs. 192/2024 non fa cadere l'opzione: comporta solo il ricalcolo della somma algebrica delle differenze.

UN SECONDO PROVVEDIMENTO IN PARALLELO: IL TESTO UNICO ADEMPIMENTI E ACCERTAMENTO

Il decreto correttivo Omnibus (D.Lgs. 148/2026) viaggia in parallelo a un secondo, distinto provvedimento della riforma fiscale, pubblicato pochi giorni prima: il D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141, che approva il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, un testo autonomo di 368 articoli suddiviso in tre parti che riunisce in un unico corpo normativo regole finora sparse tra il DPR 600/1973, il DPR 605/1973, il D.Lgs. 218/1997 e numerose altre leggi stratificate nel tempo. Le disposizioni di questo Testo Unico si applicano dal 1° gennaio 2027, lasciando un margine di tempo per l'adeguamento di prassi e software gestionali. Le modifiche esaminate sopra, contenute negli articoli da 1 a 6 del correttivo Omnibus, sono invece già in vigore dal 12 agosto 2026, ciascuna con la propria decorrenza fiscale.

ARTICOLO	TEMA	DECORRENZA FISCALE
Art. 1	Familiari a carico	Periodo d'imposta 2025
Art. 2	Fringe benefit auto aziendali	Periodo d'imposta 2026 (regole transitorie per il 2025)
Art. 3	Crediti d'imposta ceduti dai professionisti	Dall'entrata in vigore, opzione retroattiva al 2024
Art. 4	Reddito imprese agricole	Immediata
Art. 5	Derivazione rafforzata bilancio-fisco	Periodo d'imposta 2026
Art. 6	Riallineamento straordinario	Opzione e versamento nel 2027 (dichiarazione del periodo d'imposta 2026)

Per imprese e professionisti la priorità è verificare da subito termini e platee di ciascuna misura, perché diverse novità del decreto correttivo Omnibus valgono già per il periodo d'imposta 2025, mentre le disposizioni del separato Testo Unico adempimenti e accertamento entreranno a regime solo dal 2027.

**CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG**

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su [studiopizzano.it](https://www.studiopizzano.it).

<https://www.studiopizzano.it/decreto-correttivo-omnibus-148-2026-vigore-12-agosto/> →

VUOI VERIFICARE LA TUA POSIZIONE PREVIDENZIALE O IL REGIME FISCALE OTTIMALE?

Analisi accurata su Gestione Separata INPS, Casse di Previdenza, doppia imposizione e regimi fiscali professionali.

RICHIEDI CONSULENZA PROFESSIONALE →

Estinzione associazione professionale? La Cassazione si divide

Due ordinanze interlocutorie della Cassazione (nn. 22356/2026 e 2034/2026) rinviando a pubblica udienza il contrasto tra la tesi dell'ultrattività e quella della cessazione immediata dello studio associato, con riflessi su cartelle di pagamento e responsabilità personale. Uno studio associato che ha cessato la propria attività può ancora ricevere una cartella di pagamento ed essere chiamato a risponderne, oppure quella cartella colpisce un soggetto che, giuridicamente, non esiste più? La domanda non è teorica: da essa dipende chi debba rispondere dei debiti pregressi di uno studio professionale che si è sciolto, e con quali strumenti processuali.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

PROFESSIONISTI.

Norme chiave

ordinanza n. 2034/2026, Cass. 12528/2018, Cass. 20252/2015.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Estinzione associazione professionale? La Cassazione si divide e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- Cosa cambia:** Due ordinanze interlocutorie della Cassazione (nn. 22356/2026 e 2034/2026) rinviando a pubblica udienza il contrasto tra la tesi dell'ultrattività e quella della cessazione immediata dello studio associato, con riflessi su cartelle di pagamento e responsabilità personale.
- Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Estinzione associazione professionale? La Cassazione si divide, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Uno studio associato che ha cessato la propria attività può ancora ricevere una cartella di pagamento ed essere chiamato a risponderne, oppure quella cartella colpisce un soggetto che, giuridicamente, non esiste più? La domanda non è teorica: da essa dipende chi debba rispondere dei debiti pregressi di uno studio professionale che si è sciolto, e con quali strumenti processuali. Con le ordinanze interlocutorie nn. 22356 e 2034 del 2026, la Corte di Cassazione ha rinviato a nuovo ruolo, per la trattazione in pubblica udienza, due cause relative a cartelle di pagamento emesse nei confronti di associazioni professionali ormai cessate, prendendo atto dell'esistenza di due orientamenti di legittimità tra loro contrapposti sul momento in cui un'associazione professionale debba considerarsi effettivamente estinta.

PERCHÉ LA QUESTIONE È ANCORA APERTA: L'ASSENZA DI UNA DISCIPLINA SPECIFICA

L'esercizio della professione in forma aggregata attraverso studi professionali resta tuttora molto diffuso, nonostante l'abrogazione della legge 23 novembre 1939 n. 1815 a opera dell'articolo 10, comma 11, della legge 12 novembre 2011 n. 183, che ha contestualmente istituito le società tra professionisti (STP) come forma organizzativa alternativa e più strutturata. Proprio l'assenza, per gli studi associati che non hanno optato per la trasformazione in STP, di una disciplina specifica e completa paragonabile a quella societaria, unita alla frequente incompletezza dei patti

associativi sottoscritti dai professionisti al momento della costituzione dello studio, genera incertezze applicative che negli anni sono finite più volte davanti alla Cassazione: tra queste, di recente, anche la questione della spettanza di una liquidazione al socio che lascia lo studio in assenza di pattuizioni specifiche sul punto.

In entrambe le ordinanze del 2026, la Cassazione conferma l'orientamento ormai prevalente secondo cui lo studio professionale associato va assimilato, quanto alla natura giuridica, alle associazioni non riconosciute disciplinate dagli articoli 36 e seguenti del codice civile. Da questa qualificazione discende anche il regime applicabile alla fase di liquidazione: nell'ordinanza n. 2034/2026, in particolare, i giudici richiamano l'orientamento secondo cui alle associazioni non riconosciute, e quindi anche agli studi associati, non si applicano per analogia le norme dettate per lo scioglimento delle associazioni riconosciute. Ne consegue che le associazioni non riconosciute possono procedere alle attività di liquidazione tramite i rappresentanti già in carica alla data dello scioglimento, che restano operativi in un regime di cosiddetta prorogatio, cioè di proroga dei loro poteri oltre il momento formale di scioglimento, fino all'esaurimento delle operazioni liquidatorie.

LE DUE TESI A CONFRONTO: ULTRATTIVITÀ CONTRO CESSAZIONE IMMEDIATA

Il punto su cui la giurisprudenza di legittimità si divide riguarda un aspetto più specifico e, in concreto, decisivo: non tanto se l'associazione possa liquidarsi tramite i propri rappresentanti in prorogatio, quanto il momento esatto a partire dal quale l'associazione professionale possa dirsi "estinta" in senso proprio, con la conseguente perdita della capacità di stare in giudizio come soggetto autonomo.

Secondo una prima ricostruzione, che valorizza il cosiddetto principio di "ultrattività" dell'ente di fatto, l'associazione non riconosciuta non potrebbe considerarsi estinta finché risultino ancora pendenti rapporti obbligatori di cui essa sia titolare. In altri termini, il semplice verificarsi di una causa di scioglimento (ad esempio la decisione degli associati di cessare l'attività comune) non farebbe venir meno l'associazione come centro di imputazione di effetti giuridici, che resterebbe in vita, tramite i titolari degli organi in carica al momento dello scioglimento, fino alla definizione di tutti i rapporti pendenti. Questo principio trova applicazione, tra le altre, nelle sentenze della Cassazione n. 12528 del 2018 e n. 30606 del 2018: quest'ultima, in particolare, ha stabilito che lo scioglimento di un'associazione non riconosciuta, verificatosi nelle more di un giudizio di primo grado, non ne determina l'automatica perdita della capacità di stare in giudizio, proprio perché l'associazione permane come soggetto processuale in relazione a tutti i rapporti a essa facenti capo e non ancora esauriti.

Un secondo orientamento, per contro, ritiene che l'associazione non riconosciuta, a differenza di quella riconosciuta, si estingua immediatamente, ipso facto, al verificarsi della causa di estinzione, senza che rilevi la pendenza di rapporti obbligatori non ancora definiti: posizione sostenuta, tra le altre, dalla sentenza della Cassazione n. 20252 del 2015.

PERCHÉ LA SCELTA TRA LE DUE TESI CAMBIA TUTTO IN CONCRETO

L'adesione all'una o all'altra ricostruzione produce conseguenze pratiche molto diverse, proprio nelle controversie oggetto delle due ordinanze del 2026, relative a cartelle di pagamento notificate ad associazioni professionali già cessate. Se si condividesse la tesi dell'ultrattività, l'azione di accertamento o di riscossione potrebbe essere svolta direttamente nei confronti dell'associazione, non potendosi considerare estinti i rapporti giuridici pendenti: l'ente resterebbe quindi legittimato, sia sul piano attivo sia su quello passivo, a ricevere notifiche e a proporre impugnazioni.

Se invece prevalesse la tesi della cessazione immediata, l'azione nei confronti dell'associazione ormai estinta sarebbe

preclusa: verrebbe meno, in particolare, la stessa possibilità per l'associazione di impugnare una cartella di pagamento che le fosse stata notificata in data successiva all'estinzione, semplicemente perché il soggetto destinatario della notifica non esisterebbe più sul piano giuridico al momento della notifica stessa. Una differenza che, per un contenzioso già avviato o per un accertamento non ancora concluso al momento dello scioglimento dello studio, può risultare determinante ai fini della validità stessa degli atti compiuti nei confronti dell'ente.

ASPETTO	TESI DELL'ULTRATTIVITÀ (CASS. 12528/2018, 30606/2018)	TESI DELLA CESSAZIONE IMMEDIATA (CASS. 20252/2015)
Momento dell'estinzione	Solo alla definizione di tutti i rapporti pendenti	Immediato, al verificarsi della causa di scioglimento
Capacità di stare in giudizio	Permane tramite gli organi in prorogatio	Viene meno immediatamente
Notifica di cartella successiva allo scioglimento	Valida, impugnabile dall'associazione	Azione preclusa, associazione già estinta

LA RESPONSABILITÀ PERSONALE DI CHI HA AGITO PER L'ASSOCIAZIONE

A prescindere da quale delle due tesi finirà per prevalere nella trattazione in pubblica udienza, resta comunque ferma una via di tutela alternativa per i creditori dell'associazione, anche qualora dovesse consolidarsi l'orientamento più restrittivo sulla cessazione immediata: sembrerebbe infatti comunque possibile agire nei confronti di chi abbia operato in nome e per conto dell'associazione stessa. L'articolo 38 del codice civile, che disciplina la responsabilità per le obbligazioni delle associazioni non riconosciute, individua infatti come destinatario di un'obbligazione personale e solidale proprio chi ha agito in nome e per conto dell'ente, accanto al fondo comune dell'associazione medesimo. Questa responsabilità personale, di natura solidale, resta quindi un rimedio praticabile per il creditore anche nelle ipotesi in cui l'azione diretta contro l'associazione, in quanto tale, risultasse preclusa per intervenuta estinzione.

Per i professionisti che operano, o hanno operato, in forma associata, la vicenda offre un'indicazione pratica utile ancora prima che la Cassazione si pronunci in via definitiva: la scelta di sciogliere uno studio associato senza definire con chiarezza i rapporti obbligatori ancora pendenti, comprese eventuali posizioni debitorie verso l'Erario, può lasciare aperta a lungo l'incertezza su chi debba rispondere di quei debiti, e con quali strumenti processuali farlo valere. In attesa che le Sezioni Unite, o comunque una pronuncia della Cassazione in pubblica udienza, dirimano il contrasto tra i due orientamenti, prevedere nei patti associativi regole chiare sulla liquidazione dei rapporti pendenti resta la cautela più efficace per limitare il rischio di contestazioni future, sia per i professionisti coinvolti sia per i loro creditori, compresa l'Amministrazione finanziaria.

**CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG**

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/estinzione-associazione-professionale-ultrattivita-cassazione/> →

VUOI VERIFICARE LA TUA POSIZIONE PREVIDENZIALE O IL REGIME FISCALE OTTIMALE?

Analisi accurata su Gestione Separata INPS, Casse di Previdenza, doppia imposizione e regimi fiscali professionali.

RICHIEDI CONSULENZA PROFESSIONALE →

Regime forfettario attività iniziata in corso d'anno: il ragguglio dei ricavi

Chi avvia l'attività durante l'anno non dispone automaticamente dell'intera soglia di 85.000 euro. Per verificare la permanenza nel regime forfettario, il limite ordinario deve essere proporzionato ai giorni di effettivo esercizio: un'apertura a settembre produce quindi una soglia molto più bassa di un'apertura a marzo. Il calcolo riguarda ricavi o compensi fiscalmente percepiti, non le sole fatture emesse, e usa i giorni di calendario compresi tra inizio e 31 dicembre. La regola non va però estesa alla soglia di 100.000 euro, che resta intera e determina la fuoriuscita immediata. Vediamo formula, esempi, conseguenze e controlli necessari per il primo anno.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

REGIME FORFETTARIO.

Norme chiave

D.P.R. 917/1986 (TUIR), D.Lgs. 218/1997.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Regime forfettario attività iniziata in corso d'anno e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- Cosa cambia:** Chi avvia l'attività durante l'anno non dispone automaticamente dell'intera soglia di 85.000 euro. Per verificare la permanenza nel regime forfettario, il limite ordinario deve essere proporzionato ai giorni di effettivo esercizio: un'apertura a settembre produce quindi una soglia molto più bassa di un'apertura a marzo.
- Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Regime forfettario attività iniziata in corso d'anno: il ragguglio dei ricavi, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Chi avvia l'attività durante l'anno non dispone automaticamente dell'intera soglia di 85.000 euro. Per verificare la permanenza nel regime forfettario, il limite ordinario deve essere proporzionato ai giorni di effettivo esercizio: un'apertura a settembre produce quindi una soglia molto più bassa di un'apertura a marzo. Il calcolo riguarda ricavi o compensi fiscalmente percepiti, non le sole fatture emesse, e usa i giorni di calendario compresi tra inizio e 31 dicembre. La regola non va però estesa alla soglia di 100.000 euro, che resta intera e determina la fuoriuscita immediata. Vediamo formula, esempi, conseguenze e controlli necessari per il primo anno.

PERCHÉ LA SOGLIA VIENE RAGGUAGLIATA

Il limite di 85.000 euro è pensato per dodici mesi di attività. La legge 190/2014 prevede quindi che, quando l'attività inizia in corso d'anno, ricavi e compensi siano raggugliati ad anno. In pratica si può ridurre proporzionalmente la soglia in base ai giorni di effettiva attività.

La regola impedisce che chi lavora solo poche settimane possa incassare quasi l'intero limite annuo e risultare comunque equiparato, per l'anno successivo, a chi ha operato dodici mesi.

LA FORMULA CORRETTA

La soglia proporzionata si determina così:

85.000 euro × giorni di attività ÷ giorni dell'anno

Nel 2026 il denominatore è 365. In un anno bisestile è 366. Nel conteggio si includono il giorno di inizio effettivo e il 31 dicembre.

La data rilevante è quella di effettivo avvio dichiarata, non necessariamente il giorno in cui il contribuente riceve materialmente il certificato di attribuzione della partita IVA. Una dichiarazione inviata entro i 30 giorni successivi non sposta la data sostanziale comunicata.

CASO PRATICO & SIMULAZIONE NUMERICA

Dal 1° marzo al 31 dicembre 2026 intercorrono 306 giorni. La soglia è:

$$85.000 \times 306 \div 365 = 71.260,27 \text{ euro}$$

Se il contribuente incassa 70.000 euro, resta entro il limite raggugliato. Se incassa 75.000 euro, supera il limite proporzionato pur restando sotto 85.000 euro: può applicare il forfettario nel 2026, se ne ricorrono tutti gli altri presupposti, ma non nel 2027.

CASO PRATICO & SIMULAZIONE NUMERICA

Dal 15 settembre al 31 dicembre intercorrono 108 giorni. La soglia è:

$$85.000 \times 108 \div 365 = 25.150,68 \text{ euro}$$

Incassi per 28.000 euro superano quindi il limite utile per la permanenza nel 2027. Non determinano però, da soli, l'uscita immediata durante il 2026.

CONTA QUANTO È STATO INCASSATO

Per chi opera già nel forfetario il confronto riguarda, in linea generale, ricavi o compensi percepiti. Una fattura emessa il 20 dicembre 2026 e pagata il 10 gennaio 2027 non entra normalmente nel calcolo del primo anno; un acconto ricevuto prima dell'emissione della fattura concorre invece quando viene percepito.

Il contribuente deve riconciliare fatture, corrispettivi e pagamenti. La data del file elettronico non dimostra necessariamente la data di incasso.

CHE COSA ACCADE SE SI SUPERA IL LIMITE RAGGUAGLIATO

Il superamento della soglia proporzionata, se gli incassi restano entro 100.000 euro, non trasforma retroattivamente il primo anno in un anno ordinario. Il contribuente conserva il forfetario fino al 31 dicembre e ne esce dall'anno successivo.

Questo effetto va previsto per tempo. Dal 1° gennaio successivo occorrerà addebitare l'IVA, gestire registri e liquidazioni, applicare le ritenute quando dovute e determinare analiticamente il reddito.

LA SOGLIA DI 100.000 EURO NON SI RAGGUAGLIA

Il limite che provoca la fuoriuscita immediata resta pari a 100.000 euro anche nel primo anno. Chi inizia il 15 settembre e supera 100.000 euro non confronta l'importo con una soglia ridotta.

Dall'operazione che determina il superamento diventa dovuta l'IVA, senza applicazione retroattiva alle operazioni precedenti. Per le imposte dirette, invece, il reddito dell'intero anno viene determinato con le regole ordinarie. Le due decorrenze non devono essere confuse.

ATTIVITÀ STAGIONALE: NESSUNA DEROGA AUTOMATICA

La natura stagionale dell'attività non elimina il ragguaglio. Un'attività che per caratteristiche economiche opera solo in alcuni mesi ma viene avviata in corso d'anno applica la formula ordinaria, salvo una specifica diversa disposizione riferibile al caso.

Non esiste una generale "eccezione stagionale" che autorizzi a utilizzare sempre 85.000 euro. La scelta della data di inizio deve corrispondere ai fatti, non essere anticipata artificialmente per aumentare il limite.

PIÙ ATTIVITÀ NELLO STESSO ANNO

Se la persona fisica esercita più attività con la stessa partita IVA, gli incassi vanno sommati. L'aggiunta di un codice ATECO secondario non crea una nuova soglia né un nuovo periodo autonomo di ragguaglio.

Quando cambia sostanzialmente l'attività o si susseguono cessazioni e riaperture, la data fiscalmente rilevante richiede un'analisi dei fatti. Una modifica anagrafica non consente di azzerare gli incassi già percepiti.

TABELLA ORIENTATIVA PER IL 2026

DATA DI INIZIO	GIORNI FINO AL 31 DICEMBRE	SOGLIA RAGGUAGLIATA
1° gennaio	365	85.000,00 euro
1° marzo	306	71.260,27 euro
1° luglio	184	42.849,32 euro
15 settembre	108	25.150,68 euro
1° dicembre	31	7.219,18 euro

Gli importi sono arrotondati ai centesimi e hanno funzione operativa. La verifica dichiarativa deve essere effettuata sui dati effettivi.

CHECKLIST DEL PRIMO ANNO

1. documentare la data reale di inizio attività;
2. contare i giorni includendo giorno iniziale e 31 dicembre;
3. calcolare la soglia con 365 o 366 giorni;
4. sommare gli incassi di tutte le attività;
5. monitorare separatamente il limite pieno di 100.000 euro;
6. preparare il cambio di regime dal 1° gennaio se viene superata la soglia ragguagliata.

Il ragguaglio non riduce il reddito imponibile e non è un'esenzione. È un test di accesso e permanenza: ignorarlo può far applicare il forfetario un anno più del consentito.

**CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG**

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/regime-forfettario-attivita-iniziata-in-corso-danno/> →

VUOI VERIFICARE LA TUA POSIZIONE PREVIDENZIALE O IL REGIME FISCALE OTTIMALE?

Analisi accurata su Gestione Separata INPS, Casse di Previdenza, doppia imposizione e regimi fiscali professionali.

RICHIEDI CONSULENZA PROFESSIONALE →

AGENDA OPERATIVA DELLO STUDIO

Pianificazione Scadenze • Mesi di Agosto – Settembre 2026

SCADENZIARIO FISCALE, PREVIDENZIALE & SOCIETARIO

Riepilogo organico dei principali adempimenti tributari, contributivi e delle comunicazioni obbligatorie per imprese, professionisti ed enti sportivi.

20
AGOSTO
2026
GIOVEDÌ**Versamenti F24 Unificati (IVA, Ritenute e Contributi INPS)**

Versamento IVA mensile (luglio) e 2° trimestre 2026; ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e autonomo; contributi previdenziali INPS e gestione separata.

Destinatari: Imprese, Professionisti, Datori di lavoro e Sostituti d'Imposta.**Modalità:** Modello F24 telematico • Codici 6007, 6032, 1001, 1040, DM10.**25**
AGOSTO
2026
MARTEDÌ**Elenchi Intrastat Mensili**

Presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute nel mese di luglio verso soggetti UE.

Destinatari: Operatori intracomunitari con obbligo mensile.**Modalità:** Servizio telematico Agenzia delle Dogane (EDI) o Agenzia Entrate.**31**
AGOSTO
2026
LUNEDÌ**Credito Gasolio Autotrasporto 3° Trimestre & Unilav Sport**

Termine per l'invio delle domande di rimborso accise gasolio e comunicazione mensile obbligatoria dei compensi e contratti di lavoro sportivo dilettantistico (RASD).

Destinatari: Imprese di autotrasporto merci e Associazioni/Società Sportive (ASD/SSD).**Modalità:** Portale Agenzia Dogane e Monopoli • Portale Nazionale RASD.**16**
SETTEMBRE
2026
MERCOLEDÌ**Adempimenti Periodici F24 & Rata Imposte Dirette**

Versamento ritenute di agosto, IVA mensile e terza rata delle imposte sui redditi scaturite da Modello Redditi 2026 con maggiorazione dello 0,40%.

Destinatari: Tutti i contribuenti titolari di Partita IVA e società.**Modalità:** Modello F24 telematico • Codici 4001, 1668, 3801, 6008.**30**
SETTEMBRE
2026
MERCOLEDÌ**Comunicazione LIPE 2° Trimestre & Termine Conferma GSE 4.0/5.0**

Invio telematico della Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA relative al secondo trimestre 2026; chiusura termini comunicazione investimenti Transizione 4.0/5.0.

Destinatari: Tutti i soggetti passivi IVA e imprese beneficiarie di crediti d'imposta beni strumentali.**Modalità:** Canale Entratel/Fisconline • Modello LIPE 2026 • Portale GSE.**Servizio Assistenza Scadenze dello Studio:** La nostra segreteria e i professionisti dell'area contabile sono a disposizione per la verifica dei modelli F24, il rilascio dei visti di conformità e la predisposizione tempestiva delle deleghe di pagamento telematiche.



STUDIO SABATINO PIZZANO

**DOTTORE COMMERCIALISTA • REVISORE LEGALE E
DELLA SOSTENIBILITÀ**

ODCEC AVELLINO N. 1012/A

REGISTRO REVISORI LEGALI MEF N. 168967

«Esperienza, rigore metodologico e costante tempestività: affianchiamo imprenditori, professionisti ed enti sportivi nella comprensione e applicazione delle evoluzioni fiscali e societarie, offrendo soluzioni su misura per proteggere e valorizzare il patrimonio.»

PRESENZA & RECAPITI ISTITUZIONALI

SEDE DI AVELLINO

C.da Pennini, 92/D • 83100 Avellino (AV)
Ricevimento su appuntamento

SEDE DI VENTICANO

Via Sant'Alessio, 5 • 83030 Venticano (AV)
Ricevimento su appuntamento

Email: info@studiopizzano.it

Web: www.studiopizzano.it

Partita IVA: IT02754810642

ECOSISTEMA EDITORIALE DELLO STUDIO

Il Quotidiano Fiscale: Sintesi rassegna mattutina.

La Settimana Fiscale: Dossier e analisi in PDF del sabato.

Blog & Video Guide: Approfondimenti su studiopizzano.it.

ISCRIZIONE NEWSLETTER UFFICIALE



Ricevi gratuitamente ogni mattina **Il Quotidiano Fiscale** e ogni sabato **La Settimana Fiscale** via email.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER →



PORTALE & RISORSE DIGITALI

Inquadra per consultare il blog, scaricare i dossier o prenotare una sessione di consulenza diretta.

AREE DI ATTIVITÀ & COMPETENZE STRATEGICHE



ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

Consulenza integrata per ASD e SSD: adeguamento statuti alla Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021), contrattualistica del lavoro sportivo e volontariato, iscrizione e gestione del Registro Nazionale RASD e regimi fiscali agevolati.



FISCO D'IMPRESA, BILANCIO & SOCIETARIO

Pianificazione tributaria ordinaria e strategica, contabilità, redazione di bilanci d'esercizio secondo i principi contabili OIC, operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni) e Concordato Preventivo Biennale (CPB).



DIFESA TRIBUTARIA & CONTENZIOSO

Assistenza specialistica durante verifiche fiscali GdF e Agenzia delle Entrate, gestione del contraddittorio preventivo obbligatorio, istituti deflativi del contenzioso, accertamento con adesione e ricorsi presso le Corti di Giustizia Tributaria.



REVISIONE LEGALE & SOSTENIBILITÀ (CSR)

Incarichi di revisione legale dei conti e collegio sindacale ex D.Lgs. 39/2010, attestazioni di conformità, perizie asseverate, percorsi di rendicontazione di sostenibilità aziendale (standard ESG / CSRD) e compliance societaria.



CONSULENZA SPECIALISTICA DIRETTA



DIFESA E ASSISTENZA TRIBUTARIA



SERVIZI IN SEDE E DA REMOTO

DESIDERI UNA CONSULENZA PERSONALIZZATA?

I nostri professionisti sono a disposizione per esaminare la tua posizione fiscale, societaria o associativa, presso le sedi dello Studio o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA →